

Stampati
Finanziamento
delle Tramvie piacentine

Mario Simonini - Via Marconi 23 - Milano
Luigi Bergmann - Via Moraglio 14 - Milano

AVVOCATO GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

MILANO (09) 28/6/1934.
Menavigli, 14
Telef. 82-859

A S.E.
On. Avv. Ivano Bonomi
Piazza della Libertà, 4
R o m a.

S.I.F.T. = CONCORDATO

Ho ricevuto a suo tempo la relazione da Lei gentilmente mandatami il 20 corrente e Le sono grato per le precise notizie.

Spero che nel frattempo la pratica abbia fatto gli attesi progressi e che presto si possa avere il parere del Consiglio di Stato.

Confido che la previsione da Lei fatta che ai primi di luglio la Società possa ricevere ufficialmente il nuovo schema di atto aggiuntivo abbia a verificarsi e disporò per parte mia con ogni rapidità l'approvazione da parte del Consiglio.

Gradisce i miei cordiali ossequi

G. Bergmann

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PIACENZA

CONCORDATO PREVENTIVO

della

Società Italiana di Ferrovie e Tramvie

COMPARSA E NOTE PER LA SOCIETÀ

ARCHETIDOGRAFIA DI MILANO
MILANO - VIALE UMBRIA, 54

Regio Tribunale Civile e Penale di Piacenza

Comparsa conclusionale

per la SOCIETA' ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE (S.I.F.T.)
corrente in Piacenza, rappresentata ed assistita dagli Avvocati Sen. Carlo
Fabri di Piacenza e Giulio Bergmann di Milano

n e l l a

procedura di concordato preventivo dalla stessa introdotta con ricorso
2 agosto 1932 ed ammessa alla procedura con decreto 18 ottobre suc-
cessivo.

F A T T O

1) Con ricorso del 2 agosto 1932 la Società Italiana di Ferrovie
e Tramvie (S.I.F.T.), a mezzo del suo Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione Sig. Ing. Comm. Adolfo Covi, presentava domanda di con-
cordato preventivo al Regio Tribunale di Piacenza.

La ricorrente esponeva le seguenti ragioni a giustificazione della
propria domanda.

La Società ha avuto origine dalla Compagnia dei Tramways a Va-
pore della Provincia di Piacenza costituita fin dal 30 novembre 1892
modificando di poi il nome nell'attuale con delibera assembleare del
29 aprile 1904. Nell'anno 1922 la Società chiedeva ed otteneva un
concordato preventivo che venne regolarmente adempiuto.

Attualmente esercisce le linee tramviarie da essa costruite Piacenza-Cremona; Piacenza-Castellarquato-Lugagnano; Piacenza-Bettola, con diramazione Grazzano-Rivergaro; Piacenza-Castel S. Giovanni-Pianello, con diramazione S. Nicolò-Agazzano. Essa inoltre è concessionaria della costruzione e del successivo esercizio delle ferrovie a trazione elettrica ed a sezione normale Piacenza-Bettola; Piacenza-Carpaneto-Lugagnano con diramazione Lusingasco, Fiorenzuola e Castel S. Giovanni-Pianello, in base alla convenzione 26 gennaio 1930 con lo Stato, resa esecutoria con R. D. 28 febbraio 1930 n. 253.

La concessione delle dette ferrovie comprende una lunghezza complessiva di Km. 90 a binario normale con un preventivo del conto globale di costruzione della rete stradale e dei fabbricati in lire 38.591.864; oltre l'ulteriore costo da determinarsi per il completamento, armamento della linea ed elettrificazioni, oltre il successivo costo pure da determinarsi per la prima dotazione del materiale rotabile di esercizio.

La concessione ha la durata di anni 70 a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione della convenzione e cioè dal 28 febbraio 1930.

In esecuzione di quanto è disposto dall'art. 3 della convenzione vennero tempestivamente presentati alla approvazione governativa tutti i progetti esecutivi per i tronchi Piacenza-Carpaneto e Carpaneto-Lugagnano con diramazioni per Fiorenzuola, nonchè per la linea Castel S. Giovanni-Pianello.

La linea Piacenza-Bettola è stata anzi costruita ed armata, e fu inaugurata il 21 aprile u. s. Non ha potuto essere aperta all'esercizio

perchè mancano alcuni lavori complementari e di sicurezza, che la crisi finanziaria della Società ha impedito di compiere e che la Società ritiene di poter perfezionare in dipendenza della procedura oggi in corso.

La Società esponeva di avere inoltre acquistato il materiale rotabile ed elettrico, parte del quale venne già installato sulla linea e parte è rimasto presso i fornitori; e di avere presentato al Ministero il piano finanziario relativo all'armamento, completamento ed esercizio della linea.

La Società ricorrente aggiungeva che dalla situazione al 31 luglio 1932 allegata al ricorso risultava come il valore degli impianti di ferrovie e tramvie si dovesse valutare in somma non superiore agli otto milioni, alla quale attività erano da aggiungere i crediti verso lo Stato ed Enti pubblici e privati nonchè l'importo delle sovvenzioni.

Le attività erano da ritenersi deprezzate per effetto principalmente della crisi generale, che non consente di valutare oggi terreni ed impianti nella misura degli anni scorsi e di poi a cagione della gravissima contrazione dei redditi lordi di trasporto, mentre inalberata o quasi è rimasta la spesa per il personale, così che la gestione sociale era divenuta gravemente deficitaria. Ad aggravare la crisi finanziaria della Società concorrevano le rilevanti spese di elettrificazione della Piacenza-Bettola, superiori ai preventivi per sopravvenute difficoltà tecniche e di terreno.

Si aggiungevano poi circostanze contingenti, per cui, dimessosi l'amministratore delegato Ing. Marco Semenza, il Consiglio di Ammi-

4
nistrazione nella seduta del 13 luglio 1932 nominava a procuratore della Società, con tutti i poteri dallo Statuto assegnati al Presidente, il Dott. Ing. Comm. Eugenio Denti (che accettava solo per alto spirito di civismo) per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori.

Le circostanze sopra esposte paralizzavano l'attività della Società mentre il danno che da un arresto di tale attività poteva derivare alle popolazioni servite dalle ferrovie in parola rendeva indispensabile di sanare radicalmente la situazione, onde la Società proponeva un concordato preventivo ai propri creditori.

2°) Si offriva il pagamento integrale dei crediti privilegiati e delle spese di procedura, nonchè il pagamento ai creditori chirografari di una percentuale del 40%, il tutto da pagarsi entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato, oppure in termini maggiori, ma con garanzia anche per il pagamento degli interessi legali sulla somma da corrispondersi oltre 6 mesi, a seconda delle possibilità di realizzo dei diritti inerenti alle sovvenzioni di cui alla convenzione 26 gennaio 1930 per la concessione della ferrovia Piacenza-Bettola, Piacenza-Carpaveto-Lugagnano con diramazione Lussurasco-Fiorenzuola e Castel S. Giovanni-Pianello (R. D. 28 febbraio 1930 n. 253).

La predetta percentuale del 40% veniva garantita col vincolo a favore della massa dei creditori chirografari dei diritti tutti della Società verso lo Stato e gli altri Enti pubblici in base alla citata convenzione da capitalizzarsi secondo affidamenti già avuti da un Istituto di credito.

3°) Il Tribunale di Piacenza, dopo lunghe e laboriose indagini, con decreto 18 ottobre 1932 ammetteva la ricorrente società alla procedura di concordato preventivo ordinando la convocazione dei creditori avanti l'Ill.mo Signor Giudice Avv. Cav. Dante Maccone, delegato alla procedura, e nominando commissario giudiziale il Sig. Avv. Umberto Boscarelli di Piacenza.

Il Commissario giudiziale presentava il proprio rapporto del 3 gennaio 1933 all'adunanza dei creditori indetta, in seguito a rinvio, per il 7 gennaio 1933, esprimendo parere sfavorevole alla proposta formulata nei termini di cui al ricorso 2 agosto 1932 della S.I.F.T., e ciò: per insufficienza delle attività disponibili per l'esecuzione del concordato ad assicurare la percentuale offerta ai creditori; perchè sarebbe rimasto indistribuito ai creditori 1/3 del patrimonio sociale con illecito guadagno degli azionisti; per impossibilità di vita futura per la S.I.F.T., necessaria invece per avere la disponibilità dei certificati relativi ai sussidi statali.

Ma nel frattempo la S.I.F.T., come si esporrà in seguito, aveva iniziato e compiuto una serie di pratiche, condotte con la maggior sollecitudine ed intensità allo scopo di presentare una proposta di concordato migliorata così come ne aveva fatto espressa riserva nel suo stesso ricorso introduttivo della attuale procedura.

Infatti all'adunanza dei creditori del 7 gennaio 1933 la S.I.F.T., rappresentata dal suo Presidente Sig. Ing. Adolfo Covi, presentava le sue proposte concrete e definitive, quali risultano nel testo completo trascritto in quel verbale; esse comprendono: a) il pagamento integrale

dei crediti privilegiati e delle spese di procedura; *b*) il pagamento del 65% ai creditori chirografari; *c*) questa percentuale deve corrispondersi per il 40% in contanti e col realizzo dei diritti inerenti alle sovvenzioni di cui alla convenzione 26 gennaio 1930 con lo Stato da pagarsi nel termine di sei mesi come di legge e garantita col vincolo a favore dei creditori dei diritti verso lo Stato e gli altri Enti pubblici; *d*) per il residuo 25% in azioni della Società risultanti dall'aumento del capitale sociale da L. 49.650 a L. 8.000.000.

La nuova proposta veniva a colmare tutte le deficienze che erano state riscontrate nella precedente *a*) in quanto si era portato a termine e concluso il contratto 5 gennaio 1933 con la Provincia di Piacenza col quale si modificava la convenzione 18 febbraio 1928 liberando la S.I.F.T. del gravissimo onere assunto con tale convenzione in relazione al grandioso programma di elettrificazione delle linee ivi previsto, assicurando così la esistenza futura della Società; *b*) in quanto poi si era concluso con la Società Brioschi per Imprese Elettriche di Milano, condizionatamente all'approvazione del concordato ed alla sua omologazione, la remissione a favore della S.I.F.T. sia dell'intera percentuale del 65% sull'importo di 2/3 del credito chirografario della Brioschi insinuato nella procedura concordataria, sia, per il residuo terzo, del 25% in azioni, rendendo con ciò possibile la distribuzione ai creditori chirografari della offerta percentuale del 40% per effetto della corrispondente riduzione del passivo chirografario; *c*) in quanto infine si offriva ai creditori il 25% in azioni della Società rappresentanti il ricostituito capitale sociale sulla base del valore degli impianti così da

distribuire ai creditori medesimi tutte le attività sociali immobilizzate.

Questa proposta otteneva nella stessa adunanza del 7 gennaio 1933 parere favorevole da parte del Commissario giudiziale e l'adesione di 105 creditori presenti, oltre altri 51 che avevano aderito precedentemente all'adunanza senza intervenire alla stessa, mentre si pronunziavano contrari 3 creditori. Il totale delle adesioni ammontava a lire 29.629.472,90 mentre i voti contrari rappresentavano L. 22.132,80.

Il Giudice Delegato pertanto rimetteva le parti alla pubblica udienza del giorno 2 febbraio 1933 per la omologazione del concordato, dando atto che nei venti giorni si potevano raccogliere nuove adesioni all'effetto della maggioranza di somma.

Tali adesioni al 28 gennaio 1933 raggiungevano il numero di cento portando il totale dei creditori aderenti a 256 su un totale di 346 chirografari e l'ammontare delle adesioni a L. 40.501.429,46 su un totale di L. 53.226.608,46 indicato nella relazione 3 gennaio 1933 del Commissario giudiziale e di L. 53.417.883,75 nella relazione dello stesso Commissario in data 30 gennaio.

C O N C L U S I O N I

Piaccia al Tribunale Ill.mo definitivamente pronunciando in sede di omologazione;

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Omologare ad ogni effetto di legge il concordato preventivo della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie (S.I.F.T.) anonima con sede in Piacenza, secondo la proposta modificata e resa definitiva nell'adunanza dei creditori del 7 gennaio 1933-XI, presentata dal Presidente

della Società Sig. Ing. Comm. Adolfo Covi, in esecuzione della deliberazione presa il 3 gennaio 1933 dal Consiglio di Amministrazione in forza del mandato deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci del 15 settembre 1932, proposta ratificata con la deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci del 31 gennaio 1933 (1).

(1) Proposta concreta di concordato presentata all'adunanza del 7 gennaio:

1° - a) Pagamento integrale dei crediti privilegiati e delle spese di procedura.

b) Pagamento del 65% ai creditori chirografari.

c) Questa percentuale verrà corrisposta fino alla concorrenza del 40% in contanti e col realizzo dei diritti inerenti alle sovvenzioni di cui alla convenzione 26 gennaio 1930 con lo Stato (R. D. 28 febbraio 1930 n. 253). Essa sarà pagata entro sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato, oppure in 12 mesi, ma col pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondersi oltre i sei mesi a seconda delle possibilità di realizzo dei diritti inerenti alle predette sovvenzioni. La percentuale del 40% viene garantita col vincolo a favore della massa dei creditori dei diritti tutti della Società verso lo Stato e gli altri Enti pubblici delegandosi dal Tribunale Ill.mo al Sig. Commissario Giudiziale di intervenire alla esazione delle sovvenzioni e di vigilarne la distribuzione.

d) Per il residuo 25% i creditori chirografari convertiranno la corrispondente quota di credito in azioni della Società quali risultanti dall'aumento dell'attuale capitale sociale di L. 49.650 a L. 8.000.000, come sarà deliberato dall'Assemblea Generale della S. I. F. T. da tenersi entro il febbraio 1933 col seguente oggetto:

« Reintegrazione del Capitale sociale da L. 49.650 (col valore nominale delle azioni
« a L. 1) fino alla concorrenza della somma di L. 8.000.000 mediante emissione di 159.007
« nuove azioni da L. 50 ciascuna e raggruppamento delle attuali azioni in gruppi di 50 ».

2° - Ad integrazione di quanto specificato al n. 1 si dà atto in modo espresso e formale:

a) che la Società Brioschi per Imprese Elettriche di Milano, condizionatamente all'approvazione della presente proposta di concordato ed alla sua omologazione con sentenza passata in cosa giudicata, fa remissione alla S. I. F. T. della intera percentuale concordataria

9

Porsi a carico degli eventuali oppositori le spese ed onorari della causa.

D I R I T T O

A) *La legittimità del concordato.*

1°) Non è il caso di occuparci in questa sede dei presupposti legali per l'ammissibilità del ricorso introduttivo della presente procedura, perchè in sede di omologazione ai creditori è precluso qualsiasi riesame e contestazione retrospettiva sul parere già emesso dal Tribunale. Col

del 65% sull'importo di 2/3 del suo credito chirografario (ammontante a complessive L. 27.414.714,44) mentre per il residuo terzo di L. 9.138.838,14 fa remissione alla S. I. F. T. del 25% in azioni previste dal precedente n. 1 lettera d) rinunziando così a partecipare al corrispondente aumento di capitale della S. I. F. T.

b) che correlativamente e condizionatamente alla detta duplice remissione di debito da parte della Società Brioschi la S. I. F. T. dichiara fin d'ora che resteranno irrevocabilmente regolate e definite anche in via di generale transazione tutte indistintamente le controversie insorte fra essa S. I. F. T. e la detta Società Brioschi, anche per la Società Adamello, specie per quanto attiene al finanziamento da parte di queste due Società, sia per il passato che per il futuro, riconoscendosi quindi escluso ogni e qualsiasi obbligo di esse Società Brioschi e Adamello per il suddetto titolo ed ogni correlativa pretesa o domanda della S. I. F. T. anche a titolo di danni, sconto di certificati, anticipo di capitale od altro.

3° - Si richiamano e si allegano come parte integrante della presente proposta:

a) il contratto intervenuto fra la S. I. F. T. e la Provincia di Piacenza in data del 5 gennaio 1933 a modifica delle convenzioni e concessioni del 1923;

b) il contratto stipulato colla Società Brioschi per Imprese Elettriche per la fornitura di energia in data 23 dicembre 1932-XI.

4° - Gli articoli costitutivi della presente proposta si intendono fra di loro correlativi inscindibili.

decreto 18 ottobre 1932 questo Tribunale riconosceva l'ammissibilità e la regolarità del ricorso ed il decreto è ormai irreclamabile (art. 4 legge 24 maggio 1903 n. 197). Insegna la Suprema Corte (*Cassazione Civile* 28 luglio 1930, *Zegna contro Manifatture Trezza ed altri in Foro It.* 1930, I, 1218) che « il decreto del Tribunale sulla ammissibilità « della domanda di concordato preventivo presuppone l'accertamento « delle condizioni necessarie e perciò nel giudizio di omologazione pur « essendo innegabile la possibilità di una risoluzione diversa alla base « di altri elementi, *non si può riprendere in esame* le condizioni di ammissibilità e dei presupposti della procedura, altrimenti si ammette « in sostanza la possibilità del reclamo contro il decreto d'ammissibilità « che, viceversa, non è suscettibile di gravame ».

B) *Le maggioranze.*

2°) Alla stregua delle condizioni previste dall'art. 20 della Legge 1903 la indagine sulla legalità e legittimità del concordato proposto ed approvato nell'adunanza del 7 gennaio 1932 implica anzitutto l'accertamento del raggiungimento delle maggioranze volute dalla legge.

La maggioranza numerica è consacrata nel verbale del 7 gennaio 1932 che si chiude con questa constatazione: « Essendo terminate le « operazioni è dato atto che il numero degli aderenti è di n. 105 per « un totale di L. 29.437.154,15 e dei contrari di n. 3 per un totale di « L. 22.132,80 ». Segue un elenco di altri 51 creditori che già avevano dato adesione prima della stessa adunanza. Si raggiunge così un totale di n. 156 creditori aderenti contro 3 soli contrari.

E' appena il caso di osservare, essendo il rilievo del tutto superfluo

nel nostro caso per essersi la maggioranza numerica raggiunta anche in base al numero dei creditori effettivamente votanti e presenti alla adunanza, che si devono pure computare i voti pervenuti per mezzo di lettera anzichè dati di presenza (*Cassazione del Regno* 11 dicembre 1928 in *Foro It.* 1929, I, 16).

La maggioranza di somma, di cui all'art. 14 par. 1, è pure stata in seguito raggiunta largamente, come risulta dal parere, presentato dal Commissario giudiziale in data 30 gennaio 1933, a sensi dell'art. 18 della legge del 1903. Il Commissario giudiziale, rettificato l'ammontare complessivo dei crediti chirografari dalla somma di L. 53.226.608,46 esposta nella sua prima relazione nell'altra somma di L. 53.417.883,75, dimostra come i tre quarti per il computo della maggioranza di somma ascendono a L. 40.063.412,79, cosicchè, essendosi raggiunte adesioni per complessive L. 40.501.429,46, la maggioranza richiesta dalla legge è stata superata.

E' da osservare che non esistono, a quanto ci consta, contestazioni sui crediti nè sulle rettifiche calcolate dal Commissario giudiziale agli effetti del computo della maggioranza.

E' da osservare inoltre che, come si è esposto in fatto, le adesioni sono salite al n. di 256 per un totale di 346 creditori.

3°) Non è il caso di pensare a questioni sul raggiungimento delle maggioranze in relazione alla tempestività delle adesioni pervenute nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale della adunanza dei creditori a sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge del 1903.

Qualsiasi contestazione al riguardo dovrebbe, se sollevata, ritenersi

preclusa nell'attuale sede di omologazione, dato che l'art. 24 della legge del 10 luglio 1930 demanda in modo specifico le mansioni di controllo sulla esistenza delle maggioranze (che la precedente legge affidava al Tribunale in sede di omologazione) al Giudice Delegato nella stessa fase amministrativa o preparatoria, anteriore al vero e proprio giudizio giurisdizionale di omologazione riservato al Tribunale.

Infatti il Giudice Delegato, secondo il precetto della nuova legge, qualora accerti che le maggioranze non si sono raggiunte nei termini di cui all'art. 16 della legge del 1903, deve riferirne al Tribunale in Camera di Consiglio, il quale senz'altro dichiara il fallimento del concordatario.

Nel concreto caso le adesioni successive alla adunanza dei creditori sono state raccolte mediante presentazione o spedizione entro il 27 gennaio e sono pervenute alla Cancelleria entro il 28 gennaio, col consenso dello stesso sig. Giudice Delegato.

Questo dato di fatto preclude l'adito a contestazioni sulla tempestività delle adesioni: la legge le considera valide se spedite nei venti giorni e richiede solo per quelle telegrafiche l'accertamento della firma.

4°) Esiste una speciale sanzione prevista dalla nuova legge, la quale all'art. 24 primo comma stabilisce che « se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli art. 14 e 16 della detta legge il Giudice Delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale « che dichiara il fallimento ».

Questo non è stato fatto, ed a buon diritto, poichè non ne era il caso. Ma, come il sig. Giudice Delegato non ha ritenuto, nell'esercizio

del suo potere personale nella fase amministrativa, di valersi di tale facoltà perchè ritenne le maggioranze raggiunte in tempo, così nessuno dei creditori fece ricorso per chiedere che questa sanzione venisse applicata.

Superata pertanto la fase dell'indagine amministrativa sul raggiungimento delle maggioranze nei termini, si è consolidato definitivamente uno stato di fatto e di diritto che preclude ogni postuma contestazione.

5°) In via subordinata e denegata per la deducente, qualora venisse eccepita la validità delle adesioni pervenute oltre il 27 gennaio e il Tribunale si ritenesse, in questa sede giurisdizionale di omologazione, investito della facoltà di sindacare e di sconfessare l'opera del sig. Giudice Delegato, si oppongono le seguenti ragioni.

La natura del termine previsto dall'art. 16 della legge del 1903 non è stata in alcun modo modificata dal legislatore con la nuova legge. Secondo la giurisprudenza prevalente, specie della Suprema Corte, tale termine non era perentorio e tale è rimasto anche di fronte all'art. 24 della legge del 1930.

Infatti questo articolo si richiama puramente e semplicemente per quanto riguarda il termine dei venti giorni agli art. 14 e 16 della legge del 1903.

L'art. 16 rimane completamente immutato poichè le due nuove norme sancite dall'art. 24 della legge del 1930 riguardano soltanto l'articolo 17 della legge precedente, che pertanto va coordinato con tali nuove disposizioni. La prima di esse (art. 24 secondo comma) è che « all'udienza di cui all'art. 17 della legge 24 marzo 1903 n. 197 la causa

« di omologazione è assegnata a sentenza. Non sono ammessi i rinvii
« nè comparizioni tardive ». La seconda (art. 24 primo comma) è che
« se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste
« negli art. 14 e 16 della detta legge il Giudice Delegato ne riferisce im-
« mediatamente al Tribunale che dichiara il fallimento ».

Con questi due energici e veramente perentori precetti, il legi-
slatore ha voluto stroncare le possibilità di dilazionare il procedimento
da parte di chi avesse avuto propositi più o meno tortuosi, per affer-
mare la maggiore speditezza e celerità di procedura in un giudizio di
eminente carattere pubblico in cui l'interesse sociale prevale a quello
dei singoli.

Ma nessuno di tali disposti può essere invocato nel caso attuale
dove alla collettività imponente dei creditori si aggiungono gli interessi
di tutta una vasta zona di territorio collegata agli importanti servizi
pubblici eserciti dalla Società concordataria. Sarebbe quindi veramente
smarrire il senso della realtà l'abbandonare le sorti del concordato ad
un rigorismo formale, il quale non trova in alcun modo appoggio sulla
lettera della legge.

Il fatto sostanziale è che si è raggiunto l'accordo delle maggioranze
dei creditori (che corrisponde all'interesse pubblico, perchè attraverso
il concordato è assicurato l'esercizio dei servizi di trasporto affidati alla
S. I. F. T. dai pubblici poteri).

Comunque sulla regolarità delle adesioni a termini dell'art. 16
della legge del 1903 si ritornerà ove una formale questione al riguardo
venisse sollevata dall'opposizione.

C) *La proposta di concordato in relazione alla situazione economica della Società.*

6°) Il procedimento di preparazione del concordato, fra il decreto di ammissione (18 ottobre 1932) e l'adunanza dei creditori (7 gennaio 1933), è stato lungo e laborioso, perchè la singolare natura della Società, concessionaria di pubblici trasporti e vincolata da convenzioni con lo Stato e con la Provincia, doveva essere adeguata alla nuova situazione economica, alle esigenze della legge speciale del concordato ed alle giuste richieste dei creditori.

a) In primo luogo si sono svolte complesse trattative con l'*Amministrazione Provinciale*, allo scopo inderogabile di modificare le convenzioni stipulate con la stessa, in data 18 febbraio 1928, 5 maggio 1928, 15 settembre 1928, già note al Tribunale Ill.mo ed illustrate anche nella relazione del signor Commissario Giudiziale.

Le trattative con la Provincia, iniziate con un esposto della S.I.F.T. all'Amministrazione Provinciale fino dal 10 Settembre 1932, cioè oltre un mese prima del decreto del Tribunale che ammetteva al procedimento di concordato, si sono svolte attraverso preparazione di successivi schemi e numerose sedute fino alla redazione di un testo definitivo che, superate le ultime difficoltà, poté finalmente essere sottoscritto il 6 gennaio 1933.

I capisaldi di questa *nuova convenzione*, che forma parte integrante della proposta di concordato, sono:

l'apertura al più presto possibile del regolare esercizio della ferrovia Piacenza-Bettola con un numero di coppie di treni non minore

di quello previsto dalla convenzione 18 Febbraio 1928;

la soppressione graduale di tutte le restanti tranvie e la sostituzione dei servizi tramviari da sopprimere con servizi automobilistici per il trasporto dei viaggiatori;

la costruzione delle ferrovie elettriche Piacenza-Carpaneto e Piacenza-Borgonuovo-Castel S. Giovanni-Pianello, alle condizioni e con i termini illustrati nella convenzione;

un diverso regolamento per le sovvenzioni di costruzione e di esercizio a carico della provincia;

patti accessori relativi alla rimozione dei binari, al ripristino degli allargamenti stradali, alle garanzie ed alle modalità esecutive della nuova convenzione.

Con questa convenzione la S.I.F.T. viene liberata dalla continuazione dell'esercizio di quelle linee tramviarie antiquate, per le quali la crisi generale e la concorrenza automobilistica costituiscono una ragione di deficit permanente, ed è inoltre autorizzata a modificazioni del programma costruttivo ferroviario suggerito dalla grave esperienza di questi anni.

b) Insieme con le trattative con la Provincia, culminate nella stipulazione sopra esposta, si svolgevano quelle fra la S.I.F.T. e la *Società Brioschi per Imprese Elettriche*, dalle quali si ottenevano:

la remissione della percentuale sui due terzi del credito, che permette il miglioramento della proposta di concordato mediante una riduzione del passivo e il conseguente aumento della disponibilità per garantire il 40% agli altri creditori e la rinunzia totale alla sottoseri-

zione del nuovo capitale sociale che ne permette la integrale distribuzione agli altri creditori in aggiunta al 40% e così consente la totale distribuzione dell'attivo sociale alla massa;

la stipulazione del *contratto di fornitura* della energia elettrica per un conveniente periodo dell'esercizio sociale, allo scopo di assicurare alla S.I.F.T. questo servizio a condizioni che sono state ritenute da tecnici di fiducia dei creditori corrispondenti a quelle correnti sul mercato, come il sig. Commissario giudiziale conferma.

c) Nello stesso tempo si sono svolte con intensità le pratiche al Ministero delle Comunicazioni, al Ministero delle Finanze ed al Consiglio di Stato, per l'approvazione dell'« *Atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1930* » per l'armamento e l'esercizio delle ferrovie oggetto della concessione.

Dal Ministero delle Finanze, dopo quattro mesi di istruttoria presso la competente Direzione Generale e la Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione ritornava nello scorso dicembre al Ministero delle Comunicazioni, donde passava al Consiglio di Stato, che nella competente sezione prendeva la deliberazione favorevole il 24 gennaio 1933. Il Ministero delle Comunicazioni con lettera del 25 gennaio 1933 (con sollecitudine veramente eccezionale) inviava alla S.I.F.T. il testo dell'atto aggiuntivo, dichiarando « ultimata favorevolmente la prescritta istruttoria » ed invitando la Società ad accettarlo con deliberazione da adottarsi nelle forme di legge. La deliberazione è stata adottata nella seduta di Consiglio d'Amministrazione del 31 gennaio 1933.

Come risulta dalla lettera 24 ottobre 1932, scritta da S. E. il Mi-

nistro Ciano all'Ill.mo sig. Presidente di codesto Tribunale, manca ormai solo l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri per la relativa stipulazione.

7) In forza di tutti questi atti, dei quali sarebbe superfluo illustrare l'altissima rilevanza, la S.I.F.T. si è posta in condizioni di conservare le concessioni e l'esercizio, poichè non è dubbio, per autorevoli assicurazioni avute, che il Governo consentirà, per quanto lo riguarda, alle modificazioni contenute nella nuova convenzione con la Provincia, rispetto alla vecchia convenzione del 1928, trattandosi di sostituzioni e adattamenti imposti dal progresso nei mezzi di trasporto.

Superata così la situazione di crisi, salvate le sovvenzioni governative e riconquistate, se pure con qualche modificazione, le sovvenzioni provinciali, la S.I.F.T. si trova in grado di distribuire ai creditori tutto ciò che costituisce la parte liquida del suo attivo, e di continuare, a bilancio risanato, la propria attività.

La convenienza del concordato per i creditori è evidente, solo che si ponga mente alla legge per le « Ferrovie e Tramvie concesse ed i Pubblici autoservizi » (testo unico R. D. 9 maggio 1912 n. 1447) la quale dispone all'art. 179:

« Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo precedente, il
« concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata a
« termini del presente testo unico di legge, incorre di pieno diritto, e
« senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non abbia avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura la

« apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.

« Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto può essere
« prorogato di un altro anno.

« Le constatazioni all'uopo necessarie sono eseguite dal Governo in
« confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza
« non è ammesso alcun gravame ».

Secondo la interpretazione comune e autenticamente confermata, la dichiarazione di fallimento segnerebbe la irreparabile inadempienza della S.I.F.T., con la inevitabile decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione. In caso di fallimento pertanto il Governo non sottoscriverebbe l'atto aggiuntivo sopra ricordato, dal quale dipende il conseguimento delle sovvenzioni per l'armamento della linea di Bettola e pertanto questo cospicuo cespite di attivo liquido costituente la maggior parte delle garanzie per i creditori, verrebbe a scomparire.

Si aggiunga che la Società non è proprietaria delle linee ma solamente concessionaria e, come risulta dalla convenzione 26 gennaio 1930 all'art. 6, « la concessione ha la durata di anni 70 a decorrere dalla
« data del decreto reale di approvazione della presente convenzione.
« Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono
« stato di manutenzione e conservazione tutte le opere costituenti le fer-
« rovie e loro dipendenze ». In caso di fallimento adunque la concessione verrebbe posta all'asta dal Governo e pertanto anche il patrimonio immobiliare della Società verrebbe per i creditori gravemente compromesso.

E' chiaro pertanto che la proposta, con la quale si distribuisce tutto

l'attivo liquido (come si vedrà più innanzi parlando delle garanzie) costituisce soluzione di grande convenienza per la massa, alla quale inoltre viene consegnato tutto il patrimonio immobiliare rappresentato dalle azioni di reintegrazione del capitale sociale secondo la deliberazione della assemblea generale dei soci del 31 gennaio 1933.

D) *Le garanzie.*

8°) Il Tribunale deve apprezzare, secondo l'art. 3 n. 3, richiamato nell'art. 20, se vengono offerte serie garanzie, « di poter pagare, « non oltre sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato il minimo del 40% del capitale dei crediti non privilegiati o « non garantiti da ipoteche o da pegni, a meno che non siano offerte « uguali garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da « corrispondere entro i sei mesi ».

Su questo argomento si è a lungo discusso dai creditori. La contesa, benchè svolta fuori dalla sede giudiziaria, non è ignota al Tribunale.

In un primo tempo i creditori, o meglio quei creditori che oggi interverranno come oppositori al concordato, asserivano che il patrimonio della S.I.F.T. fosse di gran lunga superiore alla percentuale offerta e che gli azionisti di essa volessero sottrarne parte ai creditori.

A poco a poco gli avversari si sono trasferiti sulla tesi diametralmente opposta: essere cioè le garanzie insufficienti.

La questione poteva effettivamente essere discutibile in relazione con la prima proposta, ma oggi appare pienamente tranquillante il parere sintetico dato dal Commissario giudiziale a norma dell'art. 18 della legge.

Dalla lettera di S. E. il Ministro Ciano sopra indicata risulta il calcolo delle annualità attribuite alla S.I.F.T. e quello del loro sconto al 7% già deliberato fino dallo scorso ottobre dall'*Istituto Nazionale delle Assicurazioni*.

Il ricavo di questo sconto è preveduto nella lettera di S. E. il Ministro in un capitale complessivo di L. 13.400.000.

Nel calcolo istituito dal sig. Commissario giudiziale a pag. 91 della sua relazione con criteri anche più rigorosi, il risultato sarebbe di L. 12.263.674,37.

La valutazione delle attività di certo realizzo costituenti le garanzie del concordato può quindi ricostruirsi sulla base delle cifre esposte dal sig. Commissario giudiziale a pag. 95 e 97 (ma con qualche rettifica motivata) nel modo seguente:

Per sussidi statali relativi al secondo gruppo
di opere L. 12.263.674,37

Per 30 annualità differite di un ventennio, relative ai 3 certificati per i sussidi del primo gruppo, dei quali le prime 20 annualità già scontate dalla Cassa di Risparmio di Piacenza » 1.557.563,27

Per sussidi provinciali per la linea Piacenza-Bettola secondo la nuova convenzione:

a) 3 annualità a L. 4.000 al Km. » 396.000,—

b) 47 annualità a L. 2.000 al Km. » 894.609,64

Per contributi di vari Enti nella spesa per i sottopassi (Provincia e Azienda Stradale) » 1.030.000,—

Per contributo della Provincia di Piacenza nella spesa per costruzioni di varianti stradali » 25.000,—

Per crediti diversi esposti dal Commissario giudiziale nella situazione patrimoniale rettificata a pag. 97 » 1.780.332,24

In totale L. 17.947.179,52

Da questo importo vanno dedotti per privilegi e spese, secondo il parere 30 gennaio 1933 del Commissario giudiziale a pag. 7 » 3.065.441,92

Rimangono così L. 14.881.737,60

La percentuale del 40% viene distribuita su L. 53.417.883,75

meno la Brioschi per 2/3 rinunziante e per 1/3 postergata » 27.414.714,44

cioè su L. 26.003.169,31

onde occorrono al 40% L. 10.401.267,60

e rimangono L. 4.480.470,00

Su questa somma vanno collocati in primo luogo i creditori con riservato dominio (collocarli prima o dopo i chirografari è la stessa cosa, una volta che il margine è indubbiamente sufficiente).

2 (sono state condotte lunghe trattative ad un duplice scopo.

1 Con i creditori che hanno fornito materiale con riservato dominio

In primo luogo si è accertata la effettiva misura del fatturato e consegnato (mentre per il fatturato e non consegnato questi creditori invocavano per analogia la applicazione dell'art. 804 del Cod. Comm. ritenendosi cioè non creditori attuali).

In secondo luogo si è trattato per la rinuncia al diritto di riservato dominio, in considerazione della sua discutibilità in diritto e in via di pratica attuazione per i vari motivi che si sono già accennati nella discussione del 7 gennaio (destinazione a servizio pubblico, immobilizzo, compenetrazione in un corpo unico di pezzi forniti da diverse fabbriche).

Per queste considerazioni e anche per attestare il benevolo atteggiamento verso il concordato e per favorire la ripresa dell'esercizio ed il nuovo programma di costruzione stipulato per la Provincia, parecchi di questi creditori con riservato dominio si sono indotti a rinunciare al loro diritto, contro una indennità che venne concretata nel riconoscimento di un credito con privilegio speciale nella misura del 10% in aggiunta alla percentuale comune a tutti i creditori.

Non vi è dubbio sulla grande convenienza per la S.I.F.T. di questa soluzione che essa dichiara espressamente di accettare, così che il Tribunale possa darne atto. Per effetto di essa i creditori con riservato dominio che l'hanno approvata possono considerarsi in bilancio come creditori per il 50% degli importi fatturati o consegnati.

A questa soluzione hanno aderito per prime le Officine Meccaniche Italiane di Reggio Emilia per un credito di L. 482.317,40. Ha poi ade-

rito la Compagnia Generale di Elettricità per un credito di L. 133.995,65. Successivamente ha aderito la C.E.M.S.A. (Costruzioni Elettromeccaniche di Saronno) per un importo di L. 297.487,50. (Tutte queste comunicazioni sono state dirette all'Ill.mo Signor Giudice Delegato). Si ha motivo di ritenere che gli altri due creditori con riservato dominio (il Tecnomasio e la Società Oerlikon) non mancheranno di seguire l'esempio delle tre Società ora elencate e comunque non è fuori di luogo il fare assegnamento su accordi non dissimili da quelli raggiunti.

Rimangono alcuni creditori per importi minimi, i quali non sono stati assistiti da avvocati, cosicchè gli accordi con loro potranno prendersi solo in epoca successiva.

E' chiaro in ogni caso che nell'importo suindicato di L. 4.480.470 vi è larga capienza per gli importi necessari a tacitare i fornitori con riservato dominio e che la somma residuante a disposizione della Società Brioschi per la sua percentuale postergata potrà variare dai due ai tre milioni.

Questa postergazione è stata deliberata in data 30 gennaio 1933 dal Consiglio di Amministrazione della predetta Società Brioschi, dando mandato al consigliere ispettore ing. Vitale di presentare, come è stato fatto, copia autentica del verbale di tale delibera per essere esibita nel presente giudizio di omologazione affinchè del contenuto del verbale sia dato atto nella sentenza di omologazione in modo impegnativo per la Società Brioschi.

Le garanzie risultano quindi largamente assicurative per le spese e per i creditori privilegiati, per i creditori con riservato dominio e per

tutti i chirografari non postergati.

E) *La S. I. F. T. è meritevole del beneficio del concordato.*

9) Non esistono motivi di indegnità che vietino alla Società concordataria di fruire dello speciale beneficio concesso dalla legge.

Anzitutto la relazione del Commissario giudiziale non ha accertato addebiti a carico degli amministratori che possano assurgere a vere e proprie ragioni di indegnità personale od a reati. Si è parlato più che altro di visione non reale della situazione della Società e delle sue possibilità di sviluppo e di lavoro, e forse anche di inettitudine per una soverchia megalomania soprattutto rispetto al programma dei lavori di elettrificazione delle linee in esercizio.

Molte considerazioni potrebbero farsi, in aggiunta a quelle del Commissario giudiziale, sulle cause del dissesto.

In primo luogo sono dominanti le osservazioni che derivano dalla crisi generale e dalla contrazione dei redditi dipendenti dai trasporti di persone e di merci, cosicchè i programmi di trasformazione, concepiti negli anni di ottimismo universale e pubblicamente incoraggiati, si sono dimostrati purtroppo di gran lunga sproporzionati alla realtà degli introiti.

Ma un'altra crisi, quella dell'industria dei trasporti, si è andata svolgendo e manifestando in questi ultimi anni, sovrapponendosi per queste aziende alla crisi generale. Questa crisi nella crisi è determinata dalla concorrenza delle linee automobilistiche e dei trasporti di merce con autocarri. Possiamo a questo proposito, come il Commissario giudiziale, citare le « Prospettive economiche » del Prof. Giorgio Mortara

a pag. 120 e ricordare i numerosi articoli pubblicati in proposito anche sui giornali quotidiani (v. cartina delle linee automobilistiche in Provincia di Piacenza).

Per dare un'idea della gravità e universalità del problema produciamo a titolo informativo una relazione presentata al 13° Congresso Internazionale tenuto all'Aia (26 giugno-4 luglio 1932) dall'Unione Internazionale dei Tramways, delle Ferrovie locali e dei Trasporti pubblici con automobili, relazione del sig. M. P. Jourdain, amministratore delegato della Compagnia delle Ferrovie Secondarie e del Nord Est di Francia.

Ma le colpe eventuali degli amministratori, se anche si ritenesse di ravvisarne nella gestione della Società, non ricadono su di essa.

La questione è nota ed è pure nota la soluzione che (salvo un sempre più limitato campo di disaccordo) vi è data ormai in dottrina ed in giurisprudenza. La Società non può identificarsi con le persone dei suoi amministratori e le colpe degli stessi non possono considerarsi colpe dell'ente sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è soltanto uno degli organi della Società, quello precisamente che la rappresenta di fronte ai terzi, ma che meno degli altri la personifica e la caratterizza. Altri organi sono il Collegio Sindacale e la Assemblea generale dei soci, e poichè la società non può essere concepita se non come la risultante degli organi attraverso i quali agisce nei rapporti interni e di fronte ai terzi, non può darsi indegnità per colpa della società, se non quando attraverso il comportamento di tutti gli organi sociali sia accertato in modo evidente

e palese il procedere scientemente doloso e colpevole nella vita dell'organismo sociale.

Non va poi dimenticato che la legge, adoperando l'art. 20 la formula latissima « se il debitore è meritevole del beneficio del concordato », ha evidentemente inteso lasciare al Giudice la più ampia facoltà di attingere il proprio convincimento fuori della ristretta cerchia dei meriti e dei demeriti delle singole persone. Il contegno del debitore, in altre parole, è il quadro che va considerato nella sua cornice; esso va valutato secondo le circostanze di ambiente, le condizioni del mercato, le vicende economiche e finanziarie del momento; in relazione quindi a tutti quegli elementi che possono limitare od attenuare e forse anche escludere le pretese od apparenti colpe del debitore concordatario.

F) *Il riordinamento e l'ulteriore vita della S. I. F. T.*

10) La materia del concordato preventivo sarebbe esaurita, ma la speciale natura della Società ha consigliato al Tribunale di richiedere un esame del Commissario giudiziale sul possibile riordinamento e sulle condizioni di ulteriore vita dell'Azienda.

Il Commissario ha espresso il parere favorevole alla proposta ed al piano di vita successiva, ma riteniamo doveroso di aggiungere qualche parola nostra di illustrazione del complesso economico risultante dal risanamento della Società.

Una commissione composta dai signori Ingegneri P. Magistretti, M. Peretti, A. Raimondi, D. Straub, l'uno creditore per la propria ditta e gli altri funzionari di società creditrici per forniture di materiale, ha esaminato (pur senza impegnare la linea di condotta delle sin-

gole ditte) le possibilità di esecuzione del programma risultante dalla nuova convenzione con la Provincia, e quella dell'esercizio delle linee ferroviarie costruite o costruende.

Per quanto riguarda l'esecuzione del programma, la relazione dei tecnici, premessi i criteri adottati nelle singole valutazioni e le caratteristiche dei progetti, determina il costo delle due linee da costruire e la spesa occorrente per il completamento della linea Piacenza-Bettola; essa conclude su questo punto a pag. 5 e 6 calcolando che per completare la linea Piacenza-Bettola (impianti e materiale mobile) occorreranno L. 3.700.000 e per la integrale costruzione delle altre due linee Piacenza - Carpaneto e Piacenza - Pianello, occorreranno Lire 45.900.000; questa ultima somma verrà per la maggior parte coperta dal ricavo dei sussidi governativi, come risulta a pagina 9 della stessa relazione.

Poichè il programma delle nuove costruzioni interesserà gli esercizi futuri, cioè il 1934 per la Piacenza-Carpaneto ed il 1935-36 per la linea Piacenza-Borgonovo e Castel S. Giovanni-Pianello, le esigenze prossime si limitano al fabbisogno per aprire finalmente al regolare esercizio la linea elettrica Piacenza-Bettola.

A tale scopo la relazione aggiunge alle L. 3.700.000 sopra indicate un importo di L. 2.800.000 che (sotto il titolo di avviamento) comprendono la liquidazione dei deficit di esercizio inerenti al periodo transitorio del concordato preventivo e la liquidazione del personale esuberante in seguito alla soppressione delle tramvie a vapore (pag 7).

Una parte di queste somme occorrerà nel periodo della trasforma-

zione, mentre una parte potrà essere distribuita negli ultimi mesi dell'anno 1933 e durante l'anno 1934.

I calcoli esposti col sussidio delle conclusioni prese dal Commissario giudiziale dimostrano che la Società si troverà totalmente risanata e senza debiti, con un patrimonio immobiliare non gravato da passività alcuna e quindi suscettibile di costituire garanzia capiente per una emissione di obbligazioni, particolarmente adatte alla natura pubblica dell'esercizio.

A questa emissione, già prevista e preordinata nella misura di circa 6 milioni di lire, dovranno provvedere i futuri amministratori. Riteniamo che essi troveranno facile collocamento per una metà di queste obbligazioni presso la Società Brioschi, la quale, dopo i sacrifici consentiti per la salvezza della S. I. F. T. e pur rimanendo totalmente estranea alla sua gestione, non avrà difficoltà a sottoscrivere con tutto o parte dell'importo spettante per la percentuale ridotta e postergata, purchè la nuova amministrazione, composta dai signori creditori, dia affidamento di voler conservare in vita la Società e di assicurarle il collocamento della residua parte delle obbligazioni da emettere.

E poichè una parte soltanto del fabbisogno previsto toccherà l'esercizio prossimo e una parte potrà essere distribuita nel futuro, non sarà difficile ad una società senza debiti provvedere a questo ultimo assestamento, tanto più che nel frattempo essa raggiungerà non solo la estinzione dei deficit, ma un esercizio attivo.

Per quanto riguarda infatti il preventivo di esercizio rileviamo che la suindicata relazione dalla pag. 10 alla pag. 15 espone con criteri

molto prudentiali (data la qualità dei relatori) i calcoli della probabile attività delle nuove ferrovie. Contro un introito presunto di Lire 4.000.000.— si prevede una spesa annua di esercizio di Lire 3.393.300.—, che lascerebbe un margine di utile netto di L. 669.700.


Riteniamo pertanto che sotto ogni aspetto la situazione consenta con piena tranquillità del Magistrato di porre la parola fine a questa dolorosa parentesi della vita economica piacentina e di consentire con la sentenza di omologazione l'esecuzione delle provvidenze lungamente elaborate.

Da esse verrà in primo luogo l'apertura dell'esercizio della ferrovia elettrica costruita e delle linee automobilistiche; verrà in secondo tempo la costruzione delle nuove linee attese; verrà soprattutto quella ripresa della normalità nei pubblici servizi, che, adeguati alle esperienze, accompagneranno la auspicata ripresa della vita economica della Provincia.

Piacenza, 2 febbraio 1933-XI.

Avv. GIULIO BERGMANN

Avv. CARLO FABRI.



Regio Tribunale Civile e Penale di Piacenza

Note aggiunte

per la SOCIETA' ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE (S.I.F.T.)
Anonima corrente in Piacenza, rappresentata ed assistita dagli Avvo-
cati Sen. Carlo Fabri di Piacenza e Giulio Bergmann di Milano

n e l l a

procedura di concordato preventivo dalla stessa introdotto con ricorso
2 agosto 1932 ed ammessa alla procedura con decreto 18 ottobre suc-
cessivo.

All'udienza di discussione della causa si sono costituiti alcuni cre-
ditori opposenti:

la Signora *Marcellina Lugaia in Romagnoli* con l'Avv. Giovanni
Laneri;

le *Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck* con un gruppo di altri
creditori per importi rilevanti, col proc. Dott. Maffino M. Maffi e con
gli Avvocati A Valzelli, C. A. Crespi, R. Rodriguez, Mulassano e Sam-
marco.

Come la discussione della causa è stata globale, considerandosi gli
oppositori in un solo gruppo, così seguiremo in queste note alternati-
vamente le due difese avversarie, allo scopo di dare alle nostre osser-
vazioni il necessario ordine logico.

A) *Sull'intervento della Signora Marcellina Lugaia in Romagnoli.*

Riteniamo che le questioni procedurali abbiano la loro ragione di essere solamente quando servono a tutelare un diritto sostanziale, non quando si risolvono in un vuoto formalismo.

Non ci opponiamo pertanto all'intervento della signora Marcellina Lugaia in Romagnoli, lasciando al Tribunale di giudicare della legittimità o meno di tale intervento. Osserviamo solo (quasi per rispondere una volta tanto agli avversari che hanno voluto accumulare eccezioni di carattere formale) che la stessa non può, per sua stessa confessione, vantare diritto di intervento a sensi dell'art. 18 della legge del 1903.

La signora Lugaia in Romagnoli rientra infatti soltanto fra i proprietari espropriati (vedi elenco allegato al primo rapporto del Commissario giudiziale sotto la voce « Elenco creditori per espropriazione » n. 12).

Nell'adunanza dei creditori del 7 gennaio, essa medesima ha dichiarato a mezzo del suo rappresentante Avv. Laneri, *che non si ritiene attuale creditrice della S.I.F.T. « in quanto il credito nascerà il giorno « in cui sarà definito l'esproprio ».*

B) *Improcedibilità della domanda di concordato del 2 agosto 1932.*

L'eccezione tende a richiamare il Tribunale sul provvedimento del 18 ottobre che ha già riconosciuto l'ammissibilità e la regolarità del ricorso. La stabilità di questo decreto è il pernio del procedimento di concordato e, come abbiamo osservato, la legge vieta qualsiasi indagine

retrospettiva al riguardo dichiarando all'art. 4 irreclamabile il decreto medesimo.

Ma la eccezione è anche priva di fondamento in fatto. L'Ing. Covi ha presentata regolarmente la domanda nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società. Il Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 24 agosto 1932 al n. 3 ha preso atto della domanda presentata, ratificandola e convocando l'assemblea per la deliberazione prescritta dall'art. 1 della legge del 1903.

L'assemblea degli azionisti, regolarmente convocata in sede straordinaria, ha approvato i termini della proposta di cui al ricorso 2 agosto 1932, in data 15 settembre 1932 e quindi non solo prima dell'adunanza dei creditori (indetta per il 12 novembre ma tenuta soltanto il 7 gennaio 1933), ma anche prima del provvedimento di ammissione alla procedura (18 ottobre 1932). Il verbale di detta assemblea redatto con l'assistenza del Notaio Dott. Riccardo Douglas Scotti è a disposizione del Tribunale Ill.mo insieme con tutti i libri della Società, esibiti in comunicazione sin dall'inizio della procedura.

C) Illegittimità della proposta del 7 gennaio 1933.

Anche questa eccezione, formulata in sede di omologazione, è interdetta perchè vorrebbe intaccare la esattezza del giudizio, già emesso dagli organi preposti alla procedura, sui presupposti legali della regolarità della procedura medesima. La eccezione è altresì tardiva da parte della signora Marcellina Lugaia in Romagnoli, essendo la stessa intervenuta nell'adunanza dei creditori del 7 gennaio 1933 senza formulare

contestazioni o riserva sulla legittimità della proposta presentata in tale domanda.

Comunque ed in ogni caso la eccezione è infondata. Nell'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 sett. 1931, si prevedero (come del resto si ammetteva nella stessa originaria proposta dell'agosto) modifiche e miglioramenti della proposta di concordato, e per queste eventualità venne approvata anche l'ultima parte dell'ordine del giorno (parte straordinaria) col quale si stabiliva: « *Affida in pari tempo al Consiglio di Amministrazione il mandato di curare ogni possibile miglioramento della predetta proposta, dichiarando che le proposte concrete e definitive che il Consiglio presenterà si intendono fin da ora approvate e ratificate agli effetti dell'art. 1 ultimo capoverso della legge 24 maggio 1903, n. 197 sul concordato preventivo* ».

Adunque prima dell'adunanza dei creditori e cioè fin dal 15 settembre 1932 l'assemblea degli azionisti aveva dichiarato di demandare al Consiglio (proprio agli effetti dell'art. 1 della legge 1903) ogni possibile miglioramento della proposta di concordato.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, quando in data 3 gennaio 1933 approvava la formula definitiva della proposta di concordato presentata poi dal suo Presidente all'adunanza del 7 gennaio 1933, era già investito di idonei poteri a tale atto. Ad abbondanza poi l'assemblea dei soci ha anche ratificato la proposta stessa nei precisi termini presentati dal Consiglio con la successiva deliberazione del 31 gennaio 1933.

Le norme della legge sul concordato preventivo vennero pertanto rigorosamente osservate.

D) *Altre pretese deficienze formali.*

Si sono formulati dagli oppositori i seguenti rilievi:

a) Difetta la prova dei poteri conferiti all'Ing. Vitale consigliere ispettore della Società Brioschi per consentire la rinuncia dei due terzi del credito (come indicato nella formula di concordato) secondo la dichiarazione contenuta nel mandato speciale rilasciato dal predetto Ing. Vitale il 4 maggio 1933 all'Avv. Majno ed allegato alla proposta (difesa Romagnoli);

b) Non risulterebbero allegati alla proposta del 7 gennaio 1933 il contratto fra la S. I. F. T. e la Provincia e il contratto con la Brioschi per la fornitura di energia elettrica (difesa Acciaierie e Ferriere e liticons.);

c) Sarebbe mancata la possibilità di esame dei libri della Società non rinvenuti in Tribunale (id).

Probabilmente su queste pretese deficienze gli avversari non insisteranno ulteriormente dopo chiarimenti avuti all'udienza di discussione.

a) Al fascicolo della procedura di concordato risulta allegata (prima della discussione della causa) copia autentica della delibera 30 gennaio 1933 del Consiglio di Amministrazione della Società Brioschi con la quale si approva la dichiarazione della stessa resa all'adunanza del 7 gennaio 1933 a mezzo del suo procuratore speciale Avv. Majno. Tale produzione è stata fatta dalla Società Brioschi in esecuzione della promessa fatta nella detta adunanza dall'Avv. Majno il quale in risposta ad una contestazione al riguardo sollevata dichiarava che « seguirà

« in tempo utile anche regolare esplicita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Brioschi di ratifica delle dichiarazioni da « lui dette e presentate ».

b) Anche i contratti stipulati durante il procedimento di concordato dalla S. I. F. T. con la Provincia di Piacenza per modificare la convenzione del 1928 e con la Brioschi per regolare la fornitura di energia elettrica risultano regolarmente inseriti come allegati alla proposta di concordato nel fascicolo della procedura.

c) Quanto all'esame dei libri della Società ogni equivoco sembra sia stato eliminato con l'intervento dello stesso signor Giudice delegato il quale ha potuto constatare che nessun dipendente della S. I. F. T. ha mai opposto diniego alla esibizione dei libri in Tribunale nelle forme e secondo le disposizioni impartite dal signor Giudice o dal Commissario giudiziale.

Vi è tanto poco da tener celato in quei libri che un egregio professionista di Milano in rappresentanza del principale creditore attuale opponente ha potuto, ancor prima della domanda di concordato, consultarli in lungo e largo ed estrarne abbondante materiale.

E) A formare la maggioranza di somma debbono computarsi anche i creditori con riservato dominio?

Secondo gli opposenti, i creditori che hanno fornito materiale con patto di riservato dominio devono essere computati come creditori chirografari agli effetti della votazione e quindi concorrere alla formazione della maggioranza.

Riteniamo erronea questa tesi e stimiamo che il Commissario giudiziale abbia rettamente escluso questi fornitori dal computo delle maggioranze per il concordato.

1°) La vendita con riservato dominio fino all'integrale pagamento del prezzo, escludendo con patto scritto la presunzione di volontà contenuta nell'art. 1448 Cod. Civ., è ormai da un ventennio riconosciuta nella giurisprudenza italiana e nella dottrina sull'esempio del diritto germanico.

Al venditore con riservato dominio spettano due *diritti alternativi*, cioè egli può far valere la proprietà riservatasi sulla cosa venduta oppure il diritto di credito. Diritti alternativi e quindi tali che non possono farsi valere *sincronamente*: il venditore non può cioè nello stesso istante esercitare l'azione creditoria e la rivendica di proprietà. Se egli esercita la azione creditoria deve rinunciare alla rivendica e se esercita la rivendica deve restituire la parte di prezzo già ricevuta (o rappresentarla, salvo compensazione con le sue ragioni di danno).

Fino a che il compratore non abbia scelto fra questi due diritti, non si può considerarlo definitivamente nella categoria di proprietario o in quella di creditore.

Ciò è anche più evidente nel caso di fallimento, poichè essendo obbligatoria la verifica dei crediti il fornitore con riservato dominio deve decidersi fra la rivendica o l'insinuazione del credito (e deciderà sempre per la rivendica).

Ma a maggior ragione nel procedimento di concordato preventivo, essendo salvo il diritto di questo particolare venditore a rivendicare la

cosa fornita, non si può considerarlo come un creditore comune.

Alla stessa stregua andrebbe considerato il venditore di un fondo, con fatto di trasferirne la proprietà al versamento del saldo. Il venditore del fondo pur essendo titolare alternativo del diritto di proprietà o del credito a propria scelta, non potrà considerarsi creditore e computarsi agli effetti della necessaria maggioranza di somma di un concordato preventivo, poichè certamente dei due diritti alternativi egli sceglierà il maggiore, cioè quello di conservare la proprietà, anche se non ne farà manifestazione di volontà nel procedimento.

Abbiamo in questo procedimento il caso analogo dei creditori espropriati, i quali avranno un diritto di credito, ma non devono considerarsi votanti, pure non essendo nè privilegiati nè assistiti da ipoteca o da pegno.

2°) Anche sotto un altro aspetto la questione deve risolversi nel senso da noi sostenuto. I fornitori con riservato dominio, pur se si vogliono considerare creditori, non possono ritenersi creditori *omogenei* con i creditori chirografari.

Il *Ramella* (« La vendita nel moderno diritto », vol. I, pag. 128), scrive: « Nel caso di *concordato giudiziale* sopravvive il diritto del venditore sulla proprietà della cosa sino al completo pagamento, nè si estingue il patto sino a che non sia integralmente soddisfatto lo sborso del prezzo; compresa quindi la parte stata rimessa nel concordato, chè tale residuo rappresenta sempre un'obbligazione naturale la quale permane e il suo pagamento è una *condizione* del trasferimento di proprietà il cui contenuto non vien alterato dal concordato ». E cita

in nota: « Trib. impero germanico, 7 dicembre 1913, Leipz. Zeitschr. 1914, 238 ».

È quindi manifesto che questo creditore sui generis è assistito da una ragione di prelazione e non può essere considerato omogeneo con i creditori comuni destinati a subire la sorte dell'azienda del debitore.

Per l'art. 7 della legge del 1903 i debiti pecuniari che hanno diritti di prelazione non si considerano scaduti per effetto della procedura di concordato.

E, come è concetto elementarissimo che non si possono sommare se non *quantità omogenee*, così è essenza giuridica del concordato che chiunque vi cooperi col computo del proprio credito « sia un *elemento omogeneo* di quella comunione di interessi la cui volontà è manifestata, in « modo coercitivo per quanti la costituiscono. (Art. 840 Cod. Comm., « Art. 25 legge 1903), dalla maggioranza legale ». (Bolaffio: « Il conc. prev. », ed. 1932, pag. 122).

Analogamente per l'art. 14 della legge non si deve tener conto nella votazione del concordato dei creditori condizionali ed eventuali. Infatti non si calcola nelle maggioranze dei creditori e dei crediti, necessari per la approvazione del concordato preventivo chiesto da un girante, il possessore di una cambiale non scaduta. (Bolaffio *ivi*, pag. 119 e *Riv. Dir. Comm.* 1913, 1, 610 e 1914, 1, 933).

Insomma la questione non può risolversi senza scegliere una di queste sue vie:

o si pretende che il creditore con riservato dominio debba votare nel concordato ed allora bisogna arrivare ad asserire che egli non perda

con ciò il proprio diritto, ma con ciò si altera la *par condicio creditorum*, facendo altresì dipendere la sorte dei chirografari dal voto di creditori indifferenti alla percentuale, perchè assistiti dalla riserva di proprietà; o si ritiene, come è logico e giuridico, che votando il concordato questi creditori *rinunzino* alla riserva di proprietà, ed allora si riconosce che essi, se non rinunziano, vanno parificati per la loro singolare posizione, ai creditori assistiti da privilegio, da ipoteca o da pegno; ed allora viene ribadito che il concetto della legge è di ammettere alla votazione (e quindi al computo delle maggioranze) solo i creditori non assistiti da garanzie, da prelazioni o da diritti speciali di qualsiasi natura.

E tale è la forza della logica che gli stessi avversari, in altra parte della loro difesa, quando fanno il computo delle garanzie, riconoscono che i riservati domini devono essere calcolati integralmente e ne deducono l'ammontare dall'attivo disponibile (comparsa Romagnoli, pag. 11).

3°) Dopo la duplice dimostrazione diretta non possiamo astenerci da una parola di dimostrazione *ab absurdo*, quasi a controllo ed a riprova matematica del nostro assunto.

Supponiamo che la S. I. F. T. avesse già riscosso le sovvenzioni governative ed avesse pagato buona parte del passivo ed inoltre eliminato anche il debito verso la Brioschi avendone ottenuta la rinunzia o la conversione in capitale, e che si trovasse ad avere, in procedimento di concordato preventivo, 10 milioni di creditori chirografari e 4 milioni di creditori con riservato dominio.

Se si dovessero aggiungere gli uni agli altri (come pretendono gli oppositori) per formare una massa unica sulla quale calcolare i tre quarti

necessari per l'approvazione del concordato ne deriverebbe che il concordato sarebbe impossibile.

Infatti i tre quarti di 14 milioni sono 10 e mezzo e non potendosi far votare i 4 milioni senza la rinunzia volontaria al riservato dominio ne verrebbe che, nemmeno con nove decimi favorevoli, anzi nemmeno con la unanimità dei creditori chirografari, il concordato raggiungerebbe mai la fittizia maggioranza che si pretende di imporre!

Questa semplice dimostrazione riconduce con la evidenza di poche cifre alla medesima conclusione sopra dimostrata in via di diritto e rende ben chiara la illegalità e la iniquità dell'artificiosa tesi degli avversari.

F) *Quando sono state raggiunte le maggioranze?*

Come si era intravisto gli oppositori eccepiscono anche la validità delle adesioni pervenute in Cancelleria dopo il 27 gennaio agli effetti del computo delle maggioranze.

1°) Questa eccezione è innanzi tutto contrastata dalla *situazione di fatto*.

Il Cancelliere attesta che le adesioni per un totale di oltre 40 milioni (cioè per oltre i tre quarti) pervennero « a mezzo posta o a mezzo persona » il 28 gennaio. E tutte queste adesioni, pervenute al Cancelliere il 28 gennaio, portano la data del 27 dello stesso mese. Sono pertanto gli stessi scritti che fanno prova della loro data, non essendo dagli avversari impugnata in alcun modo nè la data apposta, nè la loro sottoscrizione e dovendosi in ogni caso, in difetto di prova contraria, presumere corrispondente a realtà la data apposta agli scritti stessi.

Per la legge sul concordato preventivo (art. 16 legge 1903) basta che le adesioni si possano ritenere *spedite* (la legge non prescrive con quale mezzo) nei 20 giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza. Questo estremo risulta in concreto pienamente raggiunto, anche per quelle adesioni pervenute in Cancelleria a mezzo persona, dato che è sufficiente per la legge speciale la spedizione nel termine; la quale può essere benissimo avvenuta per mezzo di persona incaricata, alla quale sia stata consegnata l'adesione entro il giorno precedente come risulta dalla data apposta e sottoscritta dal creditore aderente.

Si è mormorato da parte degli avversari intorno a queste adesioni pervenute il giorno 28 e specialmente intorno a quella della ditta Rizzi, perchè la ditta Rizzi risiede a Piacenza e perchè l'adesione è accompagnata da una riduzione di 300.000 lire sull'ammontare del credito.

Circa la residenza del creditore aderente abbiamo già risposto che dove la legge non distingue sul modo della spedizione, l'interprete non può creare la distinzione.

Sulla riduzione della somma di credito la spiegazione è assai ovvia. La ditta Rizzi ha un credito, mentre la ditta Cogni e Rizzi, Società di fatto della quale la ditta Rizzi fa parte, ha un debito verso la S. I. F. T. per trasporto di materiali. Al 31 luglio 1932 scadevano tre cambiali di L. 100.000 ciascuna rilasciate dalla S. I. F. T. al signor Desiderio Rizzi, e non avendo la S. I. F. T. provveduto al pagamento, le cambiali vennero ritirate dalla ditta Cogni e Rizzi, la quale ne faceva notificazione con atto 5 agosto 1932 Uff. Giud. Giuseppe Benfenati della Regia Pretura di Piacenza, sostenendo di aver pagato per intervento e di essersi

quindi surrogata alla ditta Rizzi, operando così la compensazione per il corrispondente importo. La questione non è stata risolta fra le due ditte a motivo del sopravvenuto procedimento di concordato e le due parti hanno fatto salvi i punti di vista contrapposti.

È naturale che la ditta Rizzi mandando l'adesione al concordato abbia voluto chiarire espressamente il proprio preteso diritto alla compensazione ed alla conseguente diminuzione del proprio credito. Anzi, essa ha fatto ciò con una lettera del 26 gennaio al Commissario Giudiziale, manifestando così fino a quel giorno la propria volontà di aderire, poichè sarebbe stata priva di senso la comunicazione in questione se non avesse costituito il preambolo dell'adesione infatti sottoscritta e spedita il giorno dopo, concretandosi così in quella più che tempestiva manifestazione di volontà nella quale si sostanzia l'adesione del creditore.

2°) Inoltre, come abbiamo già osservato, si è consolidato in argomento uno stato di fatto e di diritto che opera una vera e propria *preclusione* (*Chiovenda*, Principii, III ediz., par. 78, pag. 910) a che da parte del Collegio si riesamini in questa sede la tempestività delle adesioni giunte, agli effetti della maggioranza di somma.

Il primo comma dell'art. 24 della nuova legge del 1930 si limita ad aggiungere all'art. 17 della legge vecchia che « se non si raggiungono nel termine stabilito le maggioranze richieste dagli articoli 14 e 16 della detta legge il *Giudice delegato* ne riferisce immediatamente al Tribunale che dichiara il fallimento ».

L'innovazione adunque non è nei termini, per i quali la nuova legge fa espresso richiamo agli art. 14 e 16 della vecchia e che riman-

gono perciò immutati nel loro letterale tenore. L'innovazione invece sta anzitutto nel perentorio precetto della declaratoria di fallimento provocata dal Giudice delegato, ove egli ritenga che le maggioranze non si siano raggiunte tempestivamente, e nell'altrettanto perentorio precetto dell'assegnazione a sentenza senza rinvii nè comparizioni tardive della causa di omologazione all'udienza fissata a sensi dell'art. 17 della legge precedente.

Rispetto alla prima innovazione ben si può dire che essa consiste in un vero e proprio spostamento di facoltà e di competenza, evidentemente consigliato al legislatore dalla opportunità di rendere più celere la procedura e di tenerla sempre più controllata dalla Autorità Giudiziaria. Ad evitare un superfluo giudizio di omologazione nel caso di non raggiungimento delle maggioranze ed a semplificare la funzione del Tribunale in sede di omologazione (dato che il computo delle adesioni è di evidente carattere amministrativo e non giurisdizionale) il controllo del raggiungimento delle maggioranze in tempo utile è stato demandato al Giudice delegato.

La procedura di concordato arriva pertanto al Tribunale già istruita e deliberata sotto l'aspetto contabile e amministrativo, oppure... non vi arriva affatto. Se il Giudice delegato non riconosce sufficienti e tempestive le adesioni pervenute, provoca dal Tribunale (in Camera di Consiglio e cioè in sede di giurisdizione volontaria) la dichiarazione di fallimento, arrestando così definitivamente la procedura di concordato.

Ecco perchè abbiamo sostenuto in comparsa e qui ripetiamo pregiudizialmente che, avendo nel caso nostro il Giudice delegato consen-

tito a computare le adesioni pervenute successivamente al 27 gennaio, da lui stesso controfirmate ed elencate dal Cancelliere, egli ha, nello svolgimento dei poteri a lui espressamente affidati dalla legge, giudicate tempestive e valide tali adesioni, tanto che non ha chiesta la immediata pronuncia di fallimento. *

Quando, pertanto, come nell'attuale caso, il concordato arriva avanti il Tribunale in sede di omologazione, la fase amministrativa si è esaurita favorevolmente al debitore concordatario. Si è consolidato a suo favore uno stato di fatto e di diritto con le adesioni pervenute e con la mancata pronuncia della declaratoria di fallimento.

Se si dovesse ammettere che il Tribunale in sede di omologazione potesse ripetere il giudizio esplicito od implicito del Giudice delegato e pertanto rivedere quale magistrato collegiale l'opera del magistrato singolo, non si comprenderebbe perchè il beneficio di questo duplice giudizio non dovrebbe competere anche al debitore concordatario nell'opposto caso (ben più grave per le sue conseguenze) in cui il giudizio del Giudice delegato sul raggiungimento delle maggioranze nel termine fosse sfavorevole per il concordatario e in seguito a tale giudizio si fosse provocata senza contraddittorio la immediata dichiarazione del suo fallimento.

Ma tale stato di fatto e di diritto nel concreto caso risulta ancor più sicuramente consolidato, *in quanto sull'operato del Giudice delegato vi è stata acquiescenza irrevocabile da parte di tutti i creditori.*

Nessuno ha interposto reclamo di sorta prima che fosse superata la fase amministrativa e si arrivasse alla fase definitiva e giurisdizionale.

È il reclamo poteva bene essere presentato: in ipotesi analoga e cioè nel caso in cui il Giudice delegato (contrariamente al disposto dell'art. 17 della legge del 1903) avesse rimesso le parti a udienza fissa avanti al Tribunale per la omologazione oltre al 30° giorno dalla chiusura del verbale, il *Bolaffio* (pag. 153, n. 47) insegna appunto che si deve ricorrere al Tribunale in Camera di Consiglio e « se è erroneamente fissato un termine più lungo, il Tribunale dietro richiesta di qualche interessato d'ufficio stabilirà il termine entro il limite legale provvedendo per la sua notorietà a mezzo del Commissario ».

3°) Agli effetti poi di una eventuale discussione sulla *perentorietà del termine dei venti giorni*, valgono in via subordinata le considerazioni più sopra esposte sul limitato carattere innovativo del primo comma dell'art. 24 della nuova legge.

La questione è nota e fu largamente dibattuta. È vero che la dottrina (e di ciò si fanno forti i nostri contraddittori) si è mostrata prevalentemente contraria alla nostra tesi. Ma è altrettanto vero che il Magistrato, il quale nell'applicare e nell'interpretare la legge è indotto a tener conto di tutte le necessità della pratica ed è assai più aderente alla realtà, ha ritenuto in modo sempre più concorde di accogliere la tesi della non perentorietà del termine.

Primo fra tutti il *Supremo Collegio* di cui sono note le due ultime sentenze in materia: l'una del 6 maggio 1926 in causa Prinzi contro Gargiulo in *Foro It.* 1926, I, 968; l'altra del 25 giugno 1931 in causa Ciocchetti contro Società Italiana Cioccolato in *Giur. It.* 1931, I, 1101 e *Mass. Foro It.* 1931, 495.

Gli argomenti addotti da questi giudicati mantengono la loro piena efficacia anche di fronte alla nuova legge. Massimo di questi argomenti è il riferimento all'art. 46 C. P. C., il quale contiene la definizione dei termini perentori: « i termini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità ».

Il medesimo concetto domina l'art. 56 C. P. C. Orbene, la nuova legge non contiene parola che modifichi la formula dell'art. 16 della legge precedente. Nè il nuovo legislatore poteva ignorare che la questione era già risolta dalla giurisprudenza nel senso della non perentorietà e se avesse voluto inserire questo concetto lo avrebbe espressamente fatto.

L'art. 24 non è un'aggiunta all'art. 16, come taluno suppone, ma è un'aggiunta all'art. 17, come ha espressamente ritenuto lo stesso *Bolaffio* (pag. 149, testo art. 17 e note 2 e 3).

È vero che il *Bolaffio* esprime poi la opinione che la perentorietà sia sopravvenuta, ma, con tutto l'ossequio alla lunga e proba attività scientifica di questo giurista, non ravvisiamo la sua nuova opinione suffragata da sicuri argomenti.

Tanto è vero che egli adduce soltanto una pretesa volontà generica del legislatore di accelerare il procedimento e giustifica la propria opinione con queste precise parole: « Forse la lettera della nuova legge « non rispecchia col necessario rigore la volontà del legislatore... » (pagina 152). È vero che egli soggiunge: « la relazione ministeriale la completa »; ma nella relazione ministeriale questo concetto, che dovrebbe essere espresso, non è in verità manifestato; e nemmeno nella relazione

della Commissione speciale alla Camera (relatori i Proff. Asquini e Arcangeli) si trova parola alcuna relativa a innovazioni sul termine dei venti giorni.

Lo stesso Bolaffio infine (pag. 154, nota 2) osserva che la perentorietà del termine « avrebbe potuto, letteralmente, essere più accentuata ». E si riduce a richiamare, come unico argomento, la sanzione della relazione del giudice delegato al collegio per l'immediata pronuncia del fallimento.

Non possiamo a meno di aggiungere che la prassi di numerosi Tribunali (ci siamo accertati su quelli di Bologna, di Milano e di Torino) ammette come norma la piena validità delle adesioni pervenute fino alla udienza di omologazione.

G) *Può la formula di concordato includere la transazione con la Brioschi e l'Adamello?*

Gli oppositori contestano la validità della formula di concordato, perchè essa include la rimessione da parte Brioschi della percentuale su due terzi del proprio credito e la rinuncia a ricevere la quota di azioni anche sull'ultimo terzo ed include altresì quale corrispettivo della transazione l'abbandono da parte della S. I. F. T. delle eventuali pretese possibili contro la Brioschi e l'Adamello per i loro impegni, oggetto della contesa.

Gli impegni delle due Società Idroelettriche Brioschi e Adamello vengono considerati dagli oppositori come obbligazione di finanziamento illimitato della S. I. F. T., a beneficio dei fornitori.

« L'opposta tesi del Soc. Brioschi è stata riassunta dall'Avv. Majno nell'adunanza dei creditori tenuta il 7 gennaio ed è riprodotta in quel verbale (1).

Sulla grave questione, che è il fulcro di questo complesso concordato, non è chiamato il Tribunale a pronunciarsi, ma essa può ben essere

(1) « L'Avv. Edoardo Majno espone lo stato dei rapporti fra la S.I.F.T. e le Società Brioschi e Adamello. Su richiesta del Ministero delle Comunicazioni, queste gli hanno indirizzate le lettere richiamate nella relazione del Commissario giudiziale; le quali, come vi è assai chiaramente detto, riguardano unicamente l'anticipo dei capitali in base ai certificati di avanzamento dei lavori. Ciò significa che, se queste lettere fossero state validamente rilasciate (sul che l'esponente formula le più ampie riserve), non avrebbero creato che un obbligo limitato ai rapporti fra Ministero, Brioschi e Adamello, e non invocabile dalla S.I.F.T.; e, oltre a ciò, all'anticipo dei capitali corrispondenti alla capitalizzazione di questi ultimi, a misura del rilascio dei certificati stessi, costituenti quindi la base, la condizione, il limite e la garanzia dell'anticipo; non mai oltre. Ora, la Brioschi, per erroneo apprezzamento dell'affare e del suo esito, ha dato, senza esservi minimamente tenuta, una cifra di gran lunga superiore alla capitalizzazione dei certificati: ed aveva ed ha il pieno diritto e il sicuro dovere di fermarsi.

« Ciò è tanto vero, che il Ministero delle Comunicazioni, chiamato in causa da un creditore unitamente alla S.I.F.T., alla Brioschi e all'Adamello, non ha spiegato alcuna domanda contro queste due ultime società, e consta che il suo pensiero è precisamente nel senso che nulla possa esser loro richiesto.

« Per il larghissimo finanziamento accordato la Brioschi non ha avuto alcun speciale premio o vantaggio, all'infuori di lire cinquemila; e ugual somma è stata accreditata all'Adamello all'atto del rilascio delle citate lettere al Ministero. L'unico risultato per la Brioschi, in questo affare, è quindi di trovarsi esposta verso una società dissestata, per una somma all'incirca pari alla metà del proprio capitale. Avanzare la tesi che essa possa,

delibata nei suoi molteplici elementi per valutare la consistenza e la serietà della transazione inclusa nella proposta di concordato.

Questa transazione è stata predisposta e trattata dal Commissario giudiziale con la Società Brioschi, come egli stesso potrà, a richiesta del Tribunale, confermare. E il Commissario giudiziale, sentite le pretese dei creditori e sentite le difese della Brioschi, ha creduto, dopo lungo dibattito, di esprimere parere favorevole nello stesso verbale del 7 gennaio alla nuova proposta contenente la transazione da lui concretata. Il che dimostra che egli ritiene di avere con ciò ottenuto, sulle disputabili questioni, il massimo vantaggio per i creditori.

Non si poteva non includere la transazione Brioschi nella proposta di concordato, come pare gli avversari pretendano, poichè *la proposta di concordato è tutta fondata sulla remissione consentita dalla Brioschi a vantaggio della massa*; e la Brioschi non avrebbe aderito a questo sacrificio se non a *condizione* di chiudere in tale modo le questioni derivanti dalle pretese del ceto creditorio.

Nessun dubbio può esservi quindi sulla legittimità della inclusione

« in tali condizioni, venir dichiarata tenuta ad anticipare fondi a getto continuo a un debitore inadempiente e insolvente, sarebbe fantastico anche se un impegno illimitato di finanziamento esistesse; e tanto più fantastico riesce nelle ricordata assenza di tale impegno.

« Rendendosi conto delle considerazioni di ordine generale che consigliano una composizione del dissesto, coinvolgente le sorti di un pubblico servizio, la Brioschi ha accettato a quanto forma oggetto della proposta di concordato. Se il significato e il vantaggio di questo suo atteggiamento verranno disconosciuti dagli altri creditori, con loro certo danno, e non si giungerà al concordato, essa farà valere fermamente e nella sua integrità il credito che le spetta ».

e della votazione di questo accordo transattivo nel procedimento di concordato.

Si aggiunge che, quantunque, per usare le loro stesse parole, « per la centesima volta gli oppositori concludano che ad essi spetta di avvalersi di questo impegno » della Brioschi e dell'Adamello, sta di fatto che uno degli oppositori, la Soc. An. Vincenzo Valente di Milano, con citazione 14 luglio 1932 ha convenuto avanti a quel Tribunale la S. I. F. T., la Brioschi e l'Adamello per l'udienza del 6 agosto 1932 e con successiva citazione ha chiamato in tale causa anche il Ministero delle Comunicazioni in persona di S. E. il Ministero Ciano, ma si è limitata a chiedere ben cinque rinvii senza provvedere a far giudicare i suoi diritti, come risulta dal certificato della Cancelleria del Tribunale di Milano da noi prodotto.

Nè maggiore diligenza hanno mostrato gli altri oppositori, che non hanno promossa azione veruna per i loro pretesi diritti.

Nè maggiore fiducia hanno dimostrato nelle proprie pretese le Officine Meccaniche Piacentine, le quali, dopo avere pure esse citato la S. I. F. T., la Brioschi e l'Adamello, hanno notificato regolare atto di recesso, pure da noi prodotto.

Non intendiamo con ciò prendere posizione nel contrasto, al quale la S. I. F. T. deve e intende mantenersi estranea, poichè essa ha il solo compito di difendere la propria vita e il proprio patrimonio che è la garanzia dei creditori, evitando che dalla asprezza del dibattito derivi la rovina propria che sarebbe il maggior danno per i creditori.

Ma non può a meno di rilevare la gravità delle questioni e la stra-

nezza che i creditori, anzichè far valere le proprie pretese in contraddittorio diretto con le due Società, vogliano prospettarle solo in questa sede, nella quale esse potranno giungere a soluzione solo attraverso la morte della S. I. F. T. e le imprevedibili vicende di un fallimento.

Il concordato, lasciando ai creditori, al Commissario giudiziale ed al Tribunale la valutazione dell'intrinseco suo contenuto è della transazione che lo rende possibile, costituisce il realizzo attuale dei diritti discussi, spettanti alla S. I. F. T. e indirettamente ai suoi creditori.

Nè si dica che per questa via i creditori dissenzienti vengono privati della facoltà di chiedere di più.

Se con ciò intendono riferirsi, come taluno di essi scrive, all'azione surrogatoria, è evidente che una volta approvata la transazione della massa e omologata la proposta di concordato dal Tribunale, l'azione surrogatoria sarà esclusa, perchè realizzata in via di transazione con i vantaggi del concordato.

Se invece essi hanno diritti propri e autonomi, la transazione e il concordato non li pregiudicheranno affatto.

Tutto si riduce quindi a vedere se il concordato corrisponda nella sua sostanza ad un equo realizzo della complessa posizione e se esso abbia raccolta la votazione prescritta.

Al quale proposito ci sia lecito ricordare che oltre al voto della Brioschi, di cui ci occuperemo più innanzi, il concordato ha raccolto oltre 250 voti di creditori, piccoli, medi e grossi (e fra questi la Cooperativa di San Paolo, Tosi di Borgotaro, Rizzi, Barabaschi e Mauri di Piacenza) nonchè la benigna e significativa adesione di vari forn-

tori di materiale con riservato dominio, pronti a rinunciare contro modesto compenso al loro diritto, per favorire la conservazione e il risanamento della Società.

Tutti insieme questi numerosi e non trascurabili interessati hanno manifestato di preferire la dolorosa ma ben definita soluzione concordataria alla burrascosa continuazione di vicende giudiziarie auspicata dagli oppositori.

H) *Si deve computare nei voti l'adesione della Società Brioschi?*

Col primo motivo lettera D completato dal motivo IV della difesa della Società Acciaierie e Ferriere Lombarde e litisconsorti si deduce che la Brioschi non poteva validamente partecipare alla votazione del concordato per questo duplice ordine di ragioni:

perchè la Brioschi, essendo parte contraente in proprio nella proposta di concordato, non può votare la stessa proposta come creditrice, imponendo cioè col peso della sua adesione il voto favorevole ad accordi che la interessano direttamente;

perchè la Brioschi, che dovrebbe ritenersi impegnata al finanziamento delle nuove costruzioni e quindi tenuta ad estinguere le passività della S. I. F. T., non può concorrere al reparto delle attività S. I. F. T. come creditrice.

La prima proposizione non regge.

Il concordato preventivo ha un solo soggetto come ha un solo oggetto. Il soggetto non sono i singoli creditori concorrenti, ma è la *comunione di creditori* sorta per legge all'apertura del giudizio, di guisa

che ogni creditore partecipa alla deliberazione soltanto quale membro di questa comunione legale.

La Brioschi è creditrice vera e controllata per l'ingente importo di sovvenzioni di denaro fatte alla S. I. F. T.; nè si oserà dire che il sacrificio del credito di milioni dati in lire sia meno effettivo di quello del credito derivante da forniture di rotaie o di carri o da costruzione di strade o di ponti!

E se la Brioschi è pronta a stipulare delle rilevanti remissioni e perdite in veste di contraente, non può esserle negata l'altra veste di creditrice, parte quindi della comunione ammessa a votare come gli altri creditori.

La legge esclude dalla votazione solamente determinati crediti, i quali soli sono per essa da considerarsi sospetti, cioè i crediti ed i voti contemplati dall'art. 15 della legge 1903 (parenti e cessionari entro certi limiti). Fra questi non rientra certo certo il credito della Brioschi.

La seconda proposizione è semplicemente assurda.

Quali che siano o si ritengano i pretesi obblighi della Brioschi a fornire nuove anticipazioni, essi non possono cancellare il credito per le anticipazioni già date.

Basta soffermarsi sulla proposizione avversaria per licenziarla.

I) *Le garanzie.*

Sulla consistenza delle garanzie in conformità alla legge abbiamo già dato la dimostrazione; aggiungeremo solo pochi richiami documentali in replica alle insistenti eccezioni degli oppositori.

1°) Appena occorre rilevare che il parere espresso dal Pubblico

Ministero nell'agosto non può trovare applicazione alla nuova proposta, ben diversa dalla precedente e migliorata non solo nell'ammontare ma, e specialmente, nella sicurezza.

2°) Sulla esistenza e sulla certezza delle sovvenzioni ci basta di ricordare la lettera, 25 gennaio del Ministero delle Comunicazioni, presentata nel fascicolo del concordato con l'allegato testo della convenzione di armamento, e di ricordare insieme la lettera di S. E. il Ministro Ciano, nella quale, fino dallo scorso ottobre, si valutava, con la riserva dell'approvazione frattanto intervenuta, l'ammontare delle sovvenzioni e quello del realizzo.

Che il realizzo sia assicurato risulta poi dalla lettera 29 novembre 1932 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a firma del Direttore Generale, prodotta essa pure in originale nel fascicolo del concordato, nella quale si legge: « In esito alla richiesta avanzata da Codesta
« Spett. Società per lo sconto delle annualità di contributo da liquidarsi
« dallo Stato e dalla Provincia di Piacenza per la costruzione e l'elet-
« trificazione delle ferrovie piacentine, comunichiamo che, a seguito
« dell'approvazione da parte di S. E. il Capo del Governo del piano di
« finanziamenti per opere pubbliche, predisposto da questo Istituto per
« l'anno 1933, il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto stesso
« ha autorizzato l'acquisto delle annualità di contributo anzidetto, fino
« alla concorrenza della somma capitale di L. 60.000.000 (sessanta
« milioni) ».

Risulta altresì che l'acquisto verrà effettuato in un periodo di quattro anni (dal 1933 al 1936) e per un importo di L. 15.000.000

all'anno.

Circa lo sconto delle 30 annualità differite di un ventennio, relative ai tre certificati per i sussidi del primo gruppo (relazione del Commissario a pagina 95) facciamo presente che la Cassa di Risparmio di Piacenza ha scontato solo le prime 20 annualità a motivo di un proprio limite statutario e appunto per questa ragione le 30 annualità successive verranno scontate presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come le sovvenzioni derivanti dal secondo gruppo di opere (armamento).

3°) Si è obiettato che in base alla nuova convenzione con la Provincia debbono essere dedotti 3.000.000 dalle sovvenzioni utili a garantire la percentuale (comparsa Romagnoli, pag. 11). L'avversario è anche questa volta in errore.

Le sovvenzioni della Provincia sono state nella nuova convenzione divise in sovvenzioni di costruzione e sovvenzioni di esercizio.

Le prime servono alla garanzia, le seconde no, perchè verranno riscosse in seguito. La riduzione da apportarsi alle sovvenzioni di costruzione è soltanto di L. 874.000 ed è già calcolata nel prospetto incluso al n. 8 della nostra comparsa.

4°) La sicurezza per i creditori è altresì accresciuta dalla postergazione del credito della Bioschi, la quale, benchè ottenuta dopo l'adunanza del 7 gennaio, non costituisce affatto modifica della proposta, perchè si tratta di ulteriore concessione di un terzo.

Questa postergazione migliora notevolmente il margine a favore dei creditori comuni, esponendo la sola Bioschi al rischio della eventuale insufficienza dei mezzi liquidi e dell'eventuale ritardo nella ri-

scossione.

5°) Infine dobbiamo segnalare anche sotto il profilo delle garanzie la condotta benevola di molti fornitori con riservato dominio.

Alle Officine Meccaniche Italiane, alla Compagnia Generale di Eletticità e alla C. E. M. S. A. (già da noi elencate in comparsa) si è aggiunto prima della spedizione della causa il Tecnomasio Italiano Brown Boveri, massimo fra i creditori con riservato dominio, migliorando ulteriormente la situazione.

Nè ha valore la obiezione dei nostri avversari che, avendo questi creditori pretese per contratti in corso, debbano le loro adesioni ritenersi svalutate dalle relative riserva o debba accantonarsi una somma per le loro eventuali pretese di danni.

Non è valida la prima osservazione, poichè è intuitivo che il fornitore che ha fatturato e consegnato per un milione mentre aveva l'ordinazione di due, se pure acconsente a ricevere in percentuale il prezzo fatturato, fa riserva delle azioni future per ottenere la manutenzione del contratto per il residuo o quanto meno un risarcimento. Riserva legittima e che non aggrava affatto la Società, in quanto essa per il suo futuro esercizio ha già preventivato, come abbiamo dimostrato in comparsa, di ritirare precisamente quel nuovo materiale già ordinato del quale ha bisogno.

Nè ha maggior pregio la seconda osservazione, in quanto (a prescindere dal rilievo che continuandosi l'esercizio il materiale sarà ritirato e nessun danno si dovrà ai fornitori per lo storno dei contratti) rimane la decisiva considerazione che il credito di prezzo o quello di

risarcimento competono agli esercizi futuri e non possono considerarsi in modo alcuno esistenti, nè in realtà nè in potenza, nell'attuale procedimento di concordato.

6°) Da ultimo, poichè è stato affacciato anche il vecchio dubbio che la garanzia debba essere estrinseca, rispondiamo, con la giurisprudenza dominante, che nulla vieta che la garanzia sia rappresentata dalle stesse attività patrimoniali del concordatario (*Appello Bologna*, 2 dicembre 1929 in *Giur. Tor.* 1930, 967, *Appello Torino*, 13 giugno 1930 in *Giur. Tor.* 1930, 1495 e recentemente *Cassazione Regno*, 21 luglio 1932 in *Foro It.* 1933, 1, 29).

L) È valido il patto di dare, oltre il 40%, azioni della Società?

Si dice che la proposta di concordato in quanto offre, oltre al 40% in contanti, anche una percentuale del 25% mediante conversione della residua quota dei crediti in azioni della S. I. F. T.; contiene una conversione obbligatoria di parte dei crediti chirografari in azioni, la quale inficia di nullità la proposta stessa.

Ciò implicherebbe secondo i dissenzienti l'obbligo per essi di eseguire verso sè stessi il concordato e di provvedere come nuovi azionisti alla vita futura della Società; mentre una rinuncia del 25% di azioni verrebbe a ledere la « par condicio » per i rinuncianti.

1°) La questione è più elegante che giuridica; più apparente che reale.

Essa anzitutto si fonda su di una ipotesi che non ha riscontro nel caso concreto. Presuppone un puro e semplice concordato di liquida-

zione, col quale il debitore mediante il trasferimento delle sue attività ai creditori estingue il passivo convertendo il diritto dei creditori in un diritto di condominio.

Invece la proposta della S. I. F. T. non implica la cessione pura e semplice *in solutum* delle sue attività patrimoniali. Essa consta: a) del pagamento in contanti, con garanzia speciale, della percentuale non inferiore al 40%; b) di un *quid* (in aggiunta alla predetta percentuale in contanti) costituito dalla quota proporzionale delle attività immobiliari della Società che non possono venire liquidate perchè destinate alla continuazione dell'esercizio per la natura dell'azienda concessionaria di servizio pubblico.

La conversione in azioni di una quota dei crediti, quando è in più della garantita percentuale del 40% in contanti, non costituisce più il mezzo col quale *si vuol soddisfare* in modo obbligatorio per tutti il minimo legale. Costituisce l'offerta di dare ai creditori non solo il minimo di legge ma tutto l'attivo sociale.

Si era infatti osservato dal Commissario Giudiziale che con la proposta primitiva rimaneva indistribuito ai creditori un terzo del patrimonio sociale che risultava immobilizzato: ciò avrebbe costituito un illecito guadagno a favore degli azionisti della S. I. F. T. Appunto per ovviare a questo rilievo del Commissario Giudiziale si provvide ad aggiungere al minimo legale garantito del 40% l'offerta ai creditori di partecipare in totale alla distribuzione delle nuove azioni della Società, rappresentanti precisamente il ricostituito capitale sociale sulla base del valore degli impianti secondo la perizia estimativa.

La Società non impone quindi ai creditori di correre l'alea dell'impresa per conseguire la percentuale di legge.

Essa offre invece la conversione del solo residuo credito in azioni. E saranno liberi i creditori che diventeranno i nuovi azionisti, di partecipare alla sua gestione oppure di alienare le azioni, realizzando quel qualunque prezzo che sarà sempre un margine ulteriore da aggiungere al minimo legale del 40% regolarmente garantito e pagato in contanti. Che se poi non le vorranno nemmeno ricevere, la parità dei creditori sarà violata da loro e non dalla proposta!

2°) Gli avversari ad arte equivocano appellandosi ad una pratica per cui sarebbero riconosciute legittime soltanto le proposte di concordato preventivo le quali contemplano la facoltà *alternativa* per il creditore o di beneficiare del minimo dividendo legale del 40% oppure di partecipare al risultato del realizzo delle attività.

Questa questione si solleva soltanto (e lo spoglio della giurisprudenza lo conferma senza eccezioni) nei casi di concordato di liquidazione, cioè di concordato nel quale si offre di soddisfare solo con la cessione delle attività anche il minimo di legge del 40%. In questi casi è evidente che *tutto* il rischio del futuro realizzo è scaricato sui creditori con piena liberazione del debitore, mentre non si è certi di realizzare il 40%, che invece per legge deve essere in ogni caso garantito.

Scrivono il Bolaffio (pag. 106): « Non è invece un puro e semplice concordato di liquidazione quello con cui il debitore devolve bensì il risultato totale o parziale della liquidazione dei suoi beni ai creditori, ma con garanzia speciale reale o personale, assicura ad essi il

« ricavo di una percentuale non inferiore al 40% del capitale dei cre-
 « diti concorrenti. *In questa forma di liquidazione col minimo legale*
 « *garantito ogni rischio per i creditori rimane escluso; ed il risultato*
 « *favorevole della liquidazione rappresenta un di più di quella per-*
 « *centuale garantita* tenendo calcolo inoltre degli interessi legali ecce-
 « denti i sei mesi a termini del sec. al. dell'art. 3 riformato ».

Lo stesso autore aggiunge in una sua nota (in *Riv. Dir. Comm.*
 1907, 2, 393): « In conclusione: mentre un concordato di cessione del
 « patrimonio o di liquidazione dell'attivo a *rischio* dei creditori non è
 « legittimo e, se pure accettato dai medesimi, non deve omologarsi dal
 « Tribunale; invece è perfettamente legittimo se esiste una *contempo-*
 « *anea assicurazione od offerta del minimo dividendo legale del 40%* ».

Ricordiamo il concordato della Banca di Treviglio, in cui il Tri-
 bunale di Bergamo si è pronunciata *in terminis* (sent. 22 gennaio 1909
 in *Giur. It.* 1909, 1, 2, 234): « La Banca di Treviglio offre ai suoi cre-
 « ditori *oltre ad un minimum del 40%*, tutte le sue attività perchè va-
 « dano agli stessi ripartite. *Una tale proposta ravvisa il Collegio sia per-*
 « *ettamente legale e legittima.* Non disconosce il Tribunale come una
 « tale forma di concordato per *aversionem* sia ripudiata da autorevo-
 « lissimi scrittori per parecchie considerazioni. Chi la ritiene inconci-
 « liabile con lo scopo fondamentale dell'istituto che si vorrebbe quello
 « di evitare la liquidazione e conservare il debitore alla testa del suo
 « commercio; altri con l'obbligo di garantire un minimum del 40% e
 « la sostiene illegale per condurre ad uno stato di comunione forzata
 « tra creditori contro il volere della minoranza. *Ma tanto più nella*

« specie queste obiezioni appaiono infondate, in cui oltre alla cessione
 « bonorum vi è la garanzia fideiussoria di un ricavo non minore al
 « 40%. E non è a parlarsi di illegalità per il fatto di condurre ad uno
 « stato di forzata comunione fra creditori aderenti e dissenzienti al con-
 « cordato quando si ponga mente che la stessa situazione può aversi col
 « concordato al fallimento e mai da nessuno si pensò di sostenerne la
 « illegalità ».

A complemento infine va anche ricordato che lo stesso Bolaffio
 (pag. 107) ritiene applicabile anche alla procedura di concordato pre-
 ventivo di una società anonima *non in liquidazione* il disposto dell'ar-
 ticolo 853 Cod. Comm., perchè « ...scopo economico del concordato
 « preventivo è appunto *il mantenimento dell'impresa*, e cioè di con-
 « servare, direttamente o indirettamente, quell'organismo industriale
 « o commerciale che è l'impresa sociale legalmente costituita procu-
 « rando che non si sfasci ».

3°) Infine si noti la inesattezza dell'accenno avversario che i cre-
 ditori dovranno eseguire il concordato verso se stessi. Gli amministra-
 tori attuali dovranno provvedere (con la vigilanza del Commissario) al
 pagamento del 40%, dopo di che verranno distribuite le azioni della
 Società risanata e i nuovi azionisti provvederanno alla scelta di nuovi
 amministratori.

M) *È la S. I. F. T. meritevole del concordato?*

Abbiamo già detto in comparsa e qui ricordiamo che non ci sembra
 siano emersi dalla relazione del Commissario Giudiziale addebiti di

particolare gravità a carico degli amministratori.

Ma poichè gli avversari invocano pretese colpe degli amministratori, dobbiamo rendere ancora più chiaro che esse comunque non si ripercuotono sulla Società.

Su questa tesi non vi possono essere dubbi.

A suo miglior suffragio ricordiamo l'autorità del *Bonelli* e del *Bolaffio* e la giurisprudenza da loro richiamata. Aggiungiamo fra le sentenze più recenti: *Appello Genova*, 30 marzo 1931 in *Foro It.* 1931, 1, 578 e *Appello Milano*, 17 ottobre 1930 in *Foro Lombardia* 1931, 167.

La *Corte d'Appello di Brescia*, con sentenza recentissima, 19 gennaio 1933, nel concordato della Banca Bergamasca, in situazione ben più grave della attuale, insegna:

« La illiceità delle surriferite operazioni denunciate dai creditori
 « oppONENTI e non confessate dal Commissario è così manifesta che la
 « Corte non esiterebbe a negare il beneficio del concordato se il com-
 « merciante in dissesto fosse una persona fisica, ma ad opposta conse-
 « guenza ritiene di dover pervenire sul riflesso che la debitrice concor-
 « dataria è una Società esercente il credito, ente autonomo e distinto
 « dalle persone dei soci e dagli organi mediante i quali esplica la sua
 « attività commerciale.

« Un'autorevole dottrina nega la ammissibilità di un giudizio di
 « moralità, correttezza, fraudolenza in rapporto alle persone giuridiche,
 « in quanto tale giudizio ha riferimento a stati subbiettivi che presup-
 « pongono una volontà, attributo esclusivo del soggetto fisico...

« In senso contrario si afferma che la Società vive nei suoi organi

« ed è la risultante di essi, perchè quel che tali organi compiono nella
 « cerchia delle loro attribuzioni deve ritenersi compiuto dalla Società;
 « che la volontà è la buona o mala fede dell'ente; onde il corretto fun-
 « zionamento della Società si identifica nel corretto e concorde funzio-
 « namento dei soggetti fisici componenti gli organi sociali...

« Nell'ardua controversia la Corte, seguendo in conformità della
 « prevalente dottrina e giurisprudenza una soluzione equidistante dagli
 « estremi così degli assertori che dei negatori di una responsabilità per
 « dolo o colpa della persona giuridica per atti illeciti, ritiene che il le-
 « gislatore, con astrazione imposta da ragioni di utilità sociale, abbia
 « attribuito *anche alla persona giuridica una volontà, che si ravvisa*
 « *nella totalità sintetica delle volontà deliberanti e che nelle società ano-*
 « *nime è espressa dalla assemblea generale dei soci. Le deliberazioni*
 « di tale assemblea sono un atto collettivo di volontà e a questo occorre
 « necessariamente far richiamo, ogni qualvolta si debba esaminare il
 « comportamento dell'ente sociale in rapporto alle norme che disci-
 « plinano i negozi giuridici da esso compiuti.

« Ora la documentazione relativa alla procedura offre sufficiente
 « materiale probatorio da cui dedurre la correttezza dell'assemblea ge-
 « nerale quale organo della volontà sociale...

« Indubbiamente gli organi amministrativi della Banca eseguirono
 « operazioni lesive dell'interesse dei creditori e attuarono procedimenti
 « contabili insinceri e inserirono nei libri commerciali inesatte e false
 « registrazioni; ma *la illiceità* di tale comportamento allora soltanto *po-*
 « *trebbe comunicarsi alla Società, come ente a sè stante, qualora gli atti*

« colpevoli degli amministratori e dei sindaci fossero stati consapevolmente deliberati e approvati dalla assemblea generale degli azionisti, « il che è da escludersi...

« Inoltre occorre tener presente che la legge, adoperando la formula amplissima « se il debitore è meritevole del beneficio », non ha fissati criteri determinati e specifici sui meriti e demeriti del debitore, « sulla sua dignità o indegnità al concordato preventivo, ma ha lasciato tale giudizio al discrezionale apprezzamento del magistrato, il quale potrà desumere il suo convincimento non solo dalle limitate risultanze economiche e contabili dell'azienda, ma altresì da circostanze di ambiente, da condizioni di mercato, da vicende generali finanziarie, da tutti gli elementi insomma che valgano ad aggravare, escludere od attenuare la sua responsabilità nel dissesto ».

Nel caso nostro poi non vi è neppure la possibilità di adombrare una qualsiasi complicità diretta od indiretta dell'assemblea sociale nell'eventuale opera colposa dei suoi amministratori, poichè, appena resa nota la precaria situazione sopravvenuta, gli azionisti, con delibera assembleare del 15 settembre 1932, nell'approvare agli affetti ordinari di gestione il bilancio dell'esercizio 1931, espressamente accompagnavano la deliberazione con le parole: « tutto ciò senza pregiudizio di qualsiasi diritto verso chiunque ».

Con tale delibera si è quindi scissa la responsabilità dell'assemblea da quella degli amministratori e si è altresì fatta salva l'azione di responsabilità cui potesse dar luogo il loro operato; questa azione passa ai creditori, anche come futuri azionisti, per effetto della cessione del pa-

trimonio sociale.

N) *Conclusione.*

Riteniamo che le ragioni svolte risulteranno decisive e che il Tribunale pronunzierà la chiesta omologazione.

A tale fine, di comune convenienza, il Tribunale vorrà ricordare il simpatico voto formulato in udienza dall'ultimo oratore degli opposenti: che le parti possano nelle more della pronunzia superare il contrasto e raggiungere la unanimità, reudendo il concordato totalitario. Già a questo scopo la legge soccorre con l'art. 18 che consente di chiamare il Commissario e le parti in Camera di consiglio.

Siamo certi che ogni chiarimento non potrà che giovare al concordato, ma ci sia lecito di ripetere la nostra convinzione che ormai la chiarezza è completa e che la omologazione non può mancare. Essa corrisponderà non solo ai precetti della legge ed alle risultanze del procedimento, ma anche agli interessi di tutta la massa ed a quelli di carattere pubblico connessi alla salvezza della Società.

Per le pubblicazioni previste dall'art. 22 della legge in relazione con l'art. 912 C. Comm. indichiamo i giornali: *La Scure* di Piacenza, *Il Sole* e il *Corriere della Sera* di Milano.

Piacenza, 7 febbraio 1933-XI.

Avv. GIULIO BERGMANN

Avv. CARLO FABRI.

R. TRIBUNALE CIV. E PEN. DI PIACENZA

CONCORDATO PREVENTIVO

DELLA

SOCIETÀ ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

RICORSO E SENTENZA

DI PROROGA DEL TERMINE DEI PAGAMENTI

ARCHETIPOGRAFIA DI MILANO

VIALE UMBRIA, 54

originale
omaggio
G. Barquini

R. TRIBUNALE CIV. E PEN. DI PIACENZA

(in Camera di Consiglio)

RICORSO PER PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

della

SOCIETA' ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE (S.I.F.T.)

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto Ing. Comm. Adolfo Covi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie (S.I.F.T.) di Piacenza, debitamente autorizzato al presente atto con delibera del 21 febbraio 1934 del Consiglio di Amministrazione, che si allega, si onora di esporre quanto segue:

I.

1. - Con ricorso 2 agosto 1932 la S.I.F.T. chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. La proposta definitiva presentata nell'adunanza del 7 gennaio 1933 riceveva l'adesione di 105 creditori presenti, oltre altri 51 che avevano aderito precedentemente all'adunanza senza intervenire alla stessa, mentre si pronunciavano contrari soltanto 3 creditori.

Alla maggioranza numerica si aggiungeva nel termine di legge anche la maggioranza di somma, pervenendo entro il 28 gennaio 1933 nuove

adesioni in numero di 100 che portavano il totale dei creditori aderenti a 256 su un totale di 346 chirografari e l'ammontare delle adesioni a L. 40.501.429,46 su un totale di L. 53.417.883,75.

Il procedimento si chiudeva con la sentenza di omologazione del Tribunale di Piacenza in data 1-9 marzo 1933.

La proposta di concordato approvata comprendeva varie clausole di cui è sufficiente qui richiamare quelle di sostanza comprese nella prima parte di essa, e cioè:

« a) Pagamento integrale dei crediti privilegiati e delle spese di procedura.

« b) Pagamento del 65% ai creditori chirografari.

« c) Questa percentuale verrà corrisposta fino alla concorrenza del 40% in contanti e *col realizzo dei diritti inerenti alle sovvenzioni di cui alla convenzione 26 gennaio 1930 con lo Stato (R. D. 28 febbraio 1930 n. 253)*. Essa sarà pagata entro sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato, *oppure in 12 mesi*, ma col pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondersi oltre i sei mesi, a *seconda delle possibilità di realizzo dei diritti inerenti alle predette sovvenzioni*. La percentuale del 40% viene garantita col vincolo a favore della massa dei creditori dei diritti tutti della Società verso lo Stato e gli altri Enti pubblici delegandosi dal Tribunale Ill.mo al Sig. Commissario Giudiziale di intervenire alla esazione delle sovvenzioni e di vigilarne la distribuzione.

« d) Per il residuo 25% i creditori chirografari convertiranno la corrispondente quota di credito in azioni della Società quali risultanti

dall'aumento dell'attuale capitale sociale di L. 49.650 a L. 8.000.000, come sarà deliberato dall'Assemblea Generale della S.I.F.T. da tenersi entro il febbraio 1933 col seguente oggetto:

” « Reintegrazione del capitale sociale da L. 49.650 (col valore nominale delle azioni a L. 1) fino alla concorrenza della somma di L. 8.000.000 mediante emissione di 159.007 nuove azioni da L. 50 ciascuna e raggruppamento delle attuali azioni in gruppi di L. 50 » „

2. - Contro la sentenza di omologazione pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 9 marzo 1933 appellavano undici creditori e, mentre la società provvedeva alla propria difesa davanti alla Corte di Bologna, il Commissario giudiziale, citato in ottemperanza al disposto dell'art. 23 della legge 24 maggio 1903, interveniva nel giudizio presentando, con la comparsa, una propria relazione aggiuntiva diretta a tranquillizzare il Magistrato d'appello sulla regolarità del procedimento e sulla esistenza delle garanzie costituite dalle sovvenzioni governative.

Nelle more del giudizio d'appello fu intensa l'azione della società e dei suoi patroni per convincere i patroni avversari ed i loro mandanti della infondatezza dei motivi di appello e, più ancora, della convenienza per tutti i creditori anche oppositori di non intralciare il procedimento di concordato, sanzionato da questo Tribunale e corrispondente al massimo e bene inteso interesse della massa. Queste laboriose trattative ebbero esito felice, tanto che degli undici appellanti due rinunziavano agli atti del giudizio e gli altri nove concludevano dinanzi alla Corte dichiarandosi soddisfatti dei chiarimenti ottenuti e desistendo dall'appello pro-

posto. La Corte con sentenza pubblicata il 29 luglio 1933, mentre prendeva atto dei recessi e delle desistenze, confermava la sentenza di questo Tribunale, dichiarando anzi di motivare il proprio giudicato altresì come valutazione di merito della sentenza appellata e come reiezione dell'appello per infondatezza dei motivi proposti dagli appellanti. Dice la sentenza della Corte: « Ritiene tuttavia opportuno, e, data la speciale materia, doveroso, aggiungere che per la cognizione che ha preso della vertenza e delle insorte contestazioni, ravvisa in sostanza corretta e immune da censura la decisione dei primi giudici che omologarono il concordato; ravvisa cioè inattendibili le eccezioni di forma e di merito già proposte dagli opposenti in prima sede ».

Il vantaggio della desistenza ottenuta si concretava comunque nell'immediato passaggio in giudicato della sentenza d'appello, evitando il necessario decorso del termine di Cassazione e l'eventualità di qualche ricorso che avrebbe dilazionato di molti mesi ancora l'inizio delle pratiche di ordine amministrativo per la riscossione delle sovvenzioni, avendo l'autorità governativa ripetutamente manifestato il proposito di far procedere queste pratiche soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di concordato.

3. - La prima e principale cura della società fu quella di provvedere presso il Ministero delle Comunicazioni e gli altri Enti governativi per sollecitare la stipulazione dell'atto aggiuntivo o seconda convenzione. Come è noto, questo atto aggiuntivo è il titolo sul quale si fonderà il rilascio dei certificati di sovvenzioni governative per il secondo gruppo

di opere; il loro sconto deve dare i mezzi per la esecuzione del concordato.

L'atto aggiuntivo, come era stato predisposto dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie e Automobili) e trasmesso alla società con lettera del 25 gennaio 1933 prodotta nel giudizio di omologazione, fondava il calcolo delle cinquanta annualità di sovvenzioni sul tasso di capitalizzazione del 6,50% in base al disposto della legge sulle Ferrovie, Tramvie e Automobili, testo unico, 9 maggio 1912 n. 1447.

Con decreto legge 22 ottobre 1932 n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932 n. 1823, il Governo aveva stabilito, in relazione con i mutamenti che si delineavano nel mercato del denaro, la possibilità di modificare il tasso di capitalizzazione e delegava al Capo del Governo la facoltà di provvedervi con semplici decreti.

In relazione a questa legge, il Ministero con lettera 15 aprile 1933 n. 7551 trasmetteva alla società lo schema definitivo dell'atto da stipulare, il quale all'art. 3 fa appunto riferimento alla predetta legge. La società non mancava di provvedere, pure in pendenza dell'appello degli oppositori, all'accettazione di tale schema con lettera 24 aprile 1933, n. 841-818.

In esecuzione della citata legge 22 dicembre 1932 interveniva un primo decreto del Capo del Governo in data 25 agosto 1933, mediante il quale il tasso di capitalizzazione veniva ridotto dal 6,50% al 6%.

Da ciò derivò la necessità che l'intero calcolo delle sovvenzioni venisse effettuato sulla nuova base. Il procedimento relativo consiste nel

rifacimento del calcolo a cura del Circolo Ferroviario competente (Bologna), dopo di che il calcolo deve essere controllato dal Ministero (Ispettorato Generale) e poi sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per passare successivamente al Ministero delle Finanze ed alla Ragioneria Generale dello Stato ed infine al Consiglio di Stato. Solo dopo il crisma di questi vari Enti governativi il Ministero delle Comunicazioni può provvedere alla firma della convenzione, previa autorizzazione con decreto del Consiglio dei Ministri. Appena occorre far presente che l'esame ed il parere di tutti questi Enti richiede, pure con la maggior sollecitudine, dai tre ai quattro mesi di procedimento.

Infatti il procedimento così delineato e seguito con ogni diligenza venne a compiersi nello scorso dicembre 1933.

4. - Nel frattempo erano sorti dubbi al Ministero delle Comunicazioni circa l'effetto del concordato sulla garanzia prestata al Ministero nel novembre 1929 da parte delle Società Brioschi e Adamello, sulla quale era stata fondata la concessione governativa stipulata con la convenzione 26 gennaio 1930 approvata con R. D. 28 febbraio 1930 n. 253. È noto che nella formula di concordato la S.I.F.T., in corrispettivo dei sacrifici fatti dalla Società Brioschi per Imprese Elettriche con la remissione di due terzi della percentuale e la postergazione del terzo residuo, ha dichiarato definite anche in via di transazione « tutte le contro-
« versie insorte fra essa S.I.F.T. e la detta Società Brioschi, anche per
« la Società Adamello, specie per quanto attiene al finanziamento da
« parte di queste due società, sia per il passato che per il futuro, ricono-

« scendosi quindi escluso ogni e qualsiasi obbligo di esse Società Bri-
« schi e Adamello per il suddetto titolo ed ogni correlativa pretesa o do-
« manda della S.I.F.T., anche a titolo di danni, sconto di certificati,
« anticipo di capitale od altro ».

Il Ministero si proponeva pertanto il quesito se questa rinunzia della S.I.F.T. e della massa creditoria potesse pregiudicare i diritti dello Stato derivanti dalle garanzie sopra indicate. La questione venne dibattuta con l'intervento anche dell'Avvocatura Generale dello Stato alla quale la società ebbe cura di offrire tutti gli elementi di giudizio e venne dibattuta anche necessariamente con le due società. Infine, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, si addivenne ad un chiarimento dei rapporti quale risulta dal verbale di Consiglio d'Amministrazione della S.I.F.T. tenuto il 6 dicembre 1933 (che si allega) e dalle molteplici lettere (pure allegate) scambiate in esecuzione di tale delibera fra la S.I.F.T. e le società garanti, fra la S.I.F.T. e il Ministero e fra le società garanti e il Ministero direttamente. Con tale delibera e con tali lettere l'obbligo delle società garanti venne definito nello sconto dei certificati afferenti alle nuove costruzioni e venne aggiunta una riserva, accolta dal Ministero, di sostituire a quella delle due società una garanzia equipolente a giudizio dello stesso Ministero delle Comunicazioni.

Si veniva così a risolvere questo punto essenziale sia per il rilascio dei certificati sia per la futura vita della società e sembrava che a metà dicembre la firma dell'atto aggiuntivo fosse questione di giorni.

5. - Senonchè il 18 dicembre 1933 un nuovo decreto del Capo del

Governo modificava ancora una volta il tasso di capitalizzazione riducendolo dal 6 al 5%. Da ciò la necessità di rinnovare il calcolo dei certificati cinquantennali e di ripercorrere la via sopra indicata dei diversi controlli prescritti dalla legge.

6. - Procedutosi con ogni rapidità alla prima fase di essa, una nuova difficoltà sorse allorchè la pratica pervenne al Ministero delle Finanze, poichè da parte di questo si sollevarono per la prima volta delle riserve per motivi di ordine generale circa la costruzione delle nuove linee progettate. Da queste riserve e dall'esame delle loro conseguenze, compiuto in numerosi colloqui con l'Ispettorato Generale, con l'Avvocatura dello Stato e con gli altri Uffici competenti, è derivata la necessità di un terzo rifacimento dei calcoli da porre a base dei certificati, limitandoli alla pura e semplice liquidazione delle opere della linea Piacenza Bettola e lasciando impregiudicata, per volontà governativa, la questione delle nuove costruzioni previste dalla convenzione 26 gennaio 1930.

Questo lavoro di rifacimento dei calcoli è già in corso presso il Circolo Ferroviario, ma deve necessariamente passare attraverso il vaglio degli altri Uffici governativi e non sarà possibile che i certificati vengano rilasciati prima del 9 marzo 1934 cioè prima della scadenza prevista nella formula di concordato.

7. - Nella formula di concordato si era previsto che i sei mesi prescritti dalla legge fossero insufficienti, ma, pure dichiarandosi esplicita-

mente che il pagamento avverrà mediante il ricavo delle sovvenzioni governative, non si era voluta adottare una formula a tempo indeterminato, per non prestare il fianco a ulteriori discussioni sulla validità del concordato, contrastato da tante e concorrenti forze di avversari che solo il tempo e la ragione permisero di gradualmente eliminare. La sostanza della manifestazione di volontà concorde della società e dei creditori, ormai unanimi, era ed è quella di distribuire il ricavo delle sovvenzioni in pagamento del concordato; ma la formula venne accompagnata dal termine di un anno che allora sembrava largamente sufficiente e lo sarebbe stato se non fossero intervenuti dapprima l'appello a far trascorrere i mesi da marzo ad agosto e successivamente i due decreti di agosto e di dicembre a rendere necessario il ripetersi del procedimento amministrativo.

Di tutto quanto abbiamo esposto darà autorevole conferma il Commissario giudiziale, il quale ha seguito e vissuto con la società e con i suoi patroni la tormentosa attività di questi mesi per superare le successive difficoltà formali e per tener fermo, come fermo e sicuro è tuttora, il diritto della società e dei suoi creditori alla riscossione delle somme da tempo attesa e ormai vicina.

Ed oltre che dal Commissario giudiziale il Tribunale, se lo crederà necessario, potrà avere conferma delle circostanze sopra narrate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, sia con una richiesta diretta che eventualmente per il tramite di S. E. il Prefetto.

8. - Di pari passo con l'attività spiegata per il principale obiettivo

costituito dal conseguimento dei certificati del secondo gruppo si è svolta l'attività della S.I.F.T. per assicurarsi lo sconto dei certificati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Con quest'ultimo Istituto esisteva un semplice accordo preliminare risultante dalla lettera 19 ottobre 1932 già prodotta nel giudizio di omologazione, accordo che doveva essere tradotto in regolare convenzione.

Le trattative a tale scopo furono lunghe e complesse, per effetto del sopraggiunto decreto 25 agosto 1933 che modificava il tasso di capitalizzazione e richiedeva una corrispondente modificazione del tasso di sconto dei certificati, senza di che la società avrebbe dovuto subire una notevole falcidia.

Raggiunto l'accordo, ma non ancora stipulato l'atto, si ripresentò la stessa necessità di modificazione in seguito al successivo decreto 18 dicembre 1933, il che indusse l'Istituto e la S.I.F.T. a risolvere la difficoltà una volta per sempre adottando la formula di una scala mobile, così che la convenzione venne finalmente stipulata il 30 dicembre 1933 a rogito Dott. Francesco Pocaterra di Roma, Rep. n. 3149.

9. - Risolti così od avviati a soluzione tutti i problemi strettamente collegati alla esecuzione del concordato, la società crede doveroso dare conto al Magistrato anche di quanto si è operato per la soluzione di altre questioni, connesse non solo con l'esecuzione del concordato, ma con la vita attuale e futura della società.

La linea ferroviaria elettrica Piacenza Bettola, di nuova costruzione, veniva aperta al pubblico servizio il 27 luglio 1933 fino a Molino

Croce e il 3 settembre successivo fino a Bettola. Il servizio relativo procede con perfetta regolarità.

10. - Circa le altre linee, l'Autorità giudiziaria conosce, per quanto ne ha esposto il Commissario giudiziale nella sua relazione alla Corte d'Appello, che « le linee tramviarie, già soppresse, sono sostituite da « auto-linee per l'esercizio delle quali già si è ottenuta la necessaria « autorizzazione e già si è costituita la Società Emiliana Autoservizi « (S.E.A.) e questa società assumerà altresì i servizi per le altre linee « sopprimende. Questa radicale modificazione nella rete provinciale dei « trasporti fino ad ora esercita dalla S.I.F.T. appare chiara dallo schema « che si allega, ed esistono le necessarie autorizzazioni ministeriali. « (Per la linea Lugagnano Cremona D. M. 23 ottobre 1932 n. 2805, « Per la linea Piacenza Lugagnano autorizzazione ministeriale 28 marzo « 1933 n. 5962. Per la linea Piacenza S. Nicolò Agazzano autorizza- « zione ministeriale 25 aprile 1933 n. 8328) ». Successivamente si è avuta l'autorizzazione a sopprimere la linea Pianello Nibbiano in data 26 luglio 1933 n. 2002.

La Società Emiliana Autoservizi funziona regolarmente con soddisfazione del pubblico ed alla stessa verrà prossimamente affidato il servizio viaggiatori sulla linea Piacenza Cremona e sulla linea Grazzano Rivergaro.

Infatti, in conformità con la nuova convenzione stipulata fra la S.I.F.T. e la Provincia di Piacenza il 6 gennaio 1933 che forma parte integrante del concordato, la S.I.F.T., dopo la sentenza della Corte

d'Appello, ha chiesto ai competenti organi governativi che le venga consentita la soppressione delle altre linee tramviarie antiquate e costituenti cagione della gestione deficitaria. Le pratiche relative svolte presso il Circolo Ferroviario sono già compiute e si ritengono imminenti le relative autorizzazioni ministeriali.

11. - A queste pratiche per la soppressione delle linee passive e per il conseguimento del pareggio nell'esercizio sociale sono strettamente connesse quelle per l'esonero del personale superfluo che ha costituito finora il principale dei motivi del dissesto, non essendosi potuto, per ragioni di legge e di convenzioni, seguire con la riduzione delle spese di esercizio il precipitare degli introiti determinati dalla crisi generale e dalla crisi specifica dei trasporti ferroviari e tramviari battuti dalla concorrenza automobilistica.

Le trattative per l'esonero del personale si svolsero negli ultimi mesi del 1933 con l'aiuto delle organizzazioni industriali dei trasporti e delle corrispondenti organizzazioni sindacali del personale. Ma il procedimento attraverso le Associazioni provinciali e regionali e la Confederazione delle Imprese di Comunicazioni Interne e la spiegabile resistenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali rendevano difficile o quanto meno remoto l'accordo, necessario e urgente per le condizioni economiche della società.

Si ricorse allora al Ministero delle Corporazioni, il quale, in una serie di riunioni fra i rappresentanti delle due parti, promosse e patrocinò un'intesa, sostanzialmente raggiunta e della quale si attende la

ratifica in questi giorni. Per effetto di essa la società verrà gradatamente e rapidamente alleggerita dell'onere passivo di oltre la metà del proprio personale e potrà così finalmente raggiungere una situazione di pareggio.

12. - Tutto quanto la S.I.F.T. ha compiuto e si è qui sommariamente ricordato, deve ritenersi di esclusivo interesse della massa creditoria, in quanto i creditori non devono, nel caso attuale, vedere nel patrimonio della società debitrice solo la comune garanzia di legge, ma devono considerare l'azienda come una cosa propria.

Infatti, secondo il concordato, ai creditori chirografari va, oltre il 40% di legge, il 25% in azioni della società, per modo che (essendosi le vecchie azioni ridotte ad una lira, con la riduzione del capitale a complessive L. 49.650) la società è già oggi cosa dei creditori.

In esecuzione di tale patto del concordato, con la circolare del 9 settembre 1933 e relativi allegati (che si presentano) si sono invitati i creditori a procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale loro spettante, mediante conversione del 25% dei loro crediti in azioni e la sottoscrizione è stata compiuta da n. 121 creditori per un complessivo ammontare di L. 3.150.350.

In seguito a ciò si è tenuta l'assemblea generale della società 26 ottobre 1933 (e se ne presenta il verbale) ed in essa si è deliberata la emissione di tre milioni di obbligazioni allo scopo di far concorrere anche questo mezzo al definitivo risanamento dell'azienda. La delibera relativa è stata omologata da questo Tribunale con provvedimento 8 dicembre 1933 reg. il 13 successivo n. 1388.

II.

13. - Alle singolari circostanze di fatto che determinano l'attuale ricorso devono farsi seguire alcuni rilievi di ordine giuridico i quali dimostrano come la richiesta di proroga non trovi alcun ostacolo nella legge.

I criteri dominanti e innovatori nella riforma attuata con la legge Rocco del 10 luglio 1930 (*Bolaffio in Giur. It. 1930, 4, 212 e segg.*) affermano la *natura eminentemente pubblicistica della procedura fallimentare o concordataria*, attraverso tutte quelle norme con le quali il diritto di disposizione delle parti viene sempre più ridotto e si aumenta per contro il potere discrezionale del magistrato. La relazione del Guardasigilli e quella della Camera dei Deputati ne forniscono la decisiva conferma.

« Il disegno della legge sottoposto al vostro esame » afferma la relazione della Camera « se pure non attua la riforma organica dell'istituto « fallimentare certamente ne getta le fondamenta secondo una più se- « vera concezione della funzione sociale dell'istituto, aderendo alle di- « rettive generali della politica legislativa del Regime, e superando de- « cisamente i punti morti in cui si erano incagliati i precedenti progetti « di riforma (Mortara, Bolaffio, Bonelli, D'Amelio) pure sotto molti « aspetti pregevoli e degni di essere tenuti in considerazione. Come ri- « sulta dalla relazione ministeriale il presente disegno di legge procede « ad una più rigorosa valutazione dell'Istituto fallimentare come istituto

« di diritto pubblico, la quale valutazione, se da un punto di vista for-
 « male non costituisce una novità perchè la dottrina ha da lungo tempo
 « rivendicato il carattere pubblicistico di tutto il diritto processuale, e
 « quindi anche del fallimento che è in sostanza una particolare manife-
 « stazione del processo esecutivo concorsuale, aveva tuttavia bisogno di
 « una energica riaffermazione legislativa, perchè sul terreno della pra-
 « tica troppo spesso si dimentica l'interesse collettivo inerente al falli-
 « mento per lasciare libero gioco alle manovre più insidiose degli inte-
 « ressi individuali dei singoli creditori, complici non infrequentemente
 « dello stesso debitore ».

La preponderante funzione discrezionale affidata al Magistrato nella
 procedura concorsuale esclude che il quesito di una dilazione nella ese-
 cuzione del concordato debba sottoporsi al mutevole e particolaristico
 criterio dei singoli creditori, mentre solo il Magistrato può valutare il
 complesso degli interessi sociali alla cui tutela provvedono gli istituti del
 fallimento e del concordato.

Nel nostro caso l'interesse pubblico è veramente dominante perchè
 esso appare evidente sotto un duplice aspetto: oggettivo e soggettivo;
 oggettivo perchè, come si è visto, la natura pubblica del concordato è
 espressamente considerata dal legislatore; soggettivo perchè il concor-
 dato riguarda un ente controllato al quale è concesso un gruppo di servizi
 pubblici che interessano tutta la provincia di Piacenza.

Soltanto l'Autorità Giudiziaria, organo statale moderatore del con-
 cordato e del fallimento, ha potere e idoneità a valutare le esigenze di
 diritto e di ordine pubblico determinanti la concessione o meno di un

nuovo termine per la esecuzione del concordato.

14. - E non solo nello spirito della legge Rocco trova conforto la tesi, ma anche nella lettera della legge.

L'art. 24 della legge 10 luglio 1930 dispone che si applica al concordato preventivo la prima parte dell'art. 18 della stessa legge, dettato per il fallimento. Questo art. 18 stabilisce e regola la risoluzione del concordato con decisione emessa in Camera di Consiglio e non soggetta a gravame se le garanzie promesse non vengono costituite o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi del concordato.

La *trattazione in Camera di Consiglio*, a sensi degli art. 778 e segg. c. p. c., implica certamente la esplicazione di una giurisdizione più elevata di quella che normalmente si svolge in sede ordinaria nel dirimere i conflitti fra privati: tale funzione « *est magis imperii quam jurisdictionis* ».

Non esiste più una questione sulla risoluzione di diritto del concordato. Si ha invece una eventuale risoluzione giudiziale, preceduta da una sommaria istruttoria d'ufficio, senza contraddittorio formale, diretta a costituire il convincimento del magistrato sul complesso degli elementi, allo scopo di fondare la sua decisione che non è *stricti juris*, ma frutto della prudente ed equitativa valutazione degli interessi da salvaguardare.

Appare quindi pienamente conforme alla legge l'ipotesi che la sovrana decisione del magistrato rispecchi il suo eventuale convincimento negativo in ordine alla risoluzione del concordato, e che il magistrato emetta tutte quelle pronuncie che egli ritenga inerenti a tale suo convin-

cimento negativo: fra queste rientra senza dubbio anche la pronuncia di dilazione nella esecuzione secondo un nuovo termine.

Anche il *Bolaffio* prospetta la ipotesi di un giudicato negativo da parte del Tribunale (pag. 234) scrivendo: « Il Tribunale, *in Camera di*
« *Consiglio*, richiedente uno o più creditori, il curatore, il commissario
« giudiziale, *o d'ufficio* — in seguito alle più scrupolose indagini sui do-
« cumenti prodotti o richiamati trattandosi di una istruttoria *ex officio*
« — *si è convinto che non è il caso di pronunziare la risoluzione del con-*
« *cordato con la sentenza non soggetta a gravame a cui si riferiscono le*
« *disposizioni summenzionate. Si è convinto insomma che inadempi-*
« *menti in genere o ad ogni modo tali da determinare la riapertura (con-*
« *cordato fallimentare) o la apertura del fallimento (concordato preven-*
« *tivo) non vi sono stati. In qual modo dovrà esprimere il Tribunale*
« *questo suo convincimento negativo? Con una sentenza? E se sì, irre-*
« *clamabile da qualunque interessato come lo sarebbe se avesse dichia-*
« *rato invece il fallimento (art. 24 penul. al.) o riaperto il medesimo*
« *(art. 18 sec. al.)? Nel capitolo 78 lettera d) (pagina 275) ho riferito il*
« *brano di una sentenza della Corte d'Appello di Milano in cui a propo-*
« *sito del concordato fallimentare, le due situazioni e risoluzioni posi-*
« *tiva e negativa sono pareggiate. Accedo a questa soluzione ».*

Anche il Tribunale di Roma, interpretando l'art. 18 della legge Rocco con sentenza 20 marzo 1931 nella procedura di concordato fallimentare della Soc. An. Fiamma (Foro It. 1931, I, 844), ha riconosciuto che la speciale procedura fissata da tale disposto di legge in ordine alla risoluzione del concordato, tende « allo scopo evidente di contestare al

« fallito concordatario la inadempienza, valutarne le ragioni e accordargli se del caso, un termine per la esecuzione dei pagamenti dovuti ». Ed il *Navarrini* commentando la sentenza si dichiara su questo punto pienamente d'accordo con la stessa.

15. - Analogamente ai casi di concordato fallimentare, la pratica giudiziaria ha già avuto occasione di accogliere domande di proroga del termine di esecuzione di concordati preventivi, sempre, s'intende, con delibera in Camera di Consiglio secondo l'art. 18.

Così il *Tribunale di Roma*, con sentenza 16 agosto 1932 una prima volta e con altra sentenza 23 marzo 1933 una seconda volta, acconsentiva alla proroga del termine di esecuzione del concordato della Società Aeronautica Italiana Anonima di Roma.

Ugualmente pronunziavano il *Tribunale di Bergamo* con la sentenza 14 dicembre 1933 nella procedura di concordato preventivo della Banca Bergamasca di DD. CC. in liquidazione (la sentenza è prodotta in copia per visione) ed il *Tribunale di Bologna* con la sentenza 4 febbraio 1932 nel concordato della Banca Emiliana Romagnola, richiamata (come quella di Roma) nel ricorso della predetta Banca Bergamasca.

16. - Chiarita la situazione processuale, rimane da esaminare se anche in linea di merito sussistano gli estremi della concessione richiesta.

Le ragioni esposte in linea di fatto dimostrano ampiamente come nel concreto caso l'interesse pubblico renda, più che opportuna, necessaria la proroga dei termini per la esecuzione del concordato della S.I.

F. T., essendo inoppugnabile che la società ha fatto tutto quello che le era possibile per portare ad esecuzione il concordato.

Il concordato, secondo l'opinione prevalente, deve considerarsi un contratto unilaterale pubblicistico e non un contratto bilaterale commutativo: esso quindi sfugge alla disciplina dell'art. 1165 Cod. Civ. dato che « i creditori aderendo alla proposta del debitore non assumono l'obbligo di qualsiasi prestazione (art. 1100 Cod. Civ.): manca dunque nella struttura del contratto la reciprocità delle prestazioni configurate nell'art. 1165 » (*Bolaffio*, pag. 276).

Dato ciò l'indagine del magistrato in ordine alla pronuncia o meno della risoluzione del concordato si deve ritenere circoscritta alle ragioni di opportunità e di convenienza; questo giudizio terrà conto anche della condotta del debitore, ma nella valutazione delle eventuali inadempienze e del ritardo nella esecuzione prescindere dalla rigorosa valutazione privatistica della volontà delle parti per ispirarsi invece alla finalità collettiva alla quale essi hanno già aderito.

17. - Se poi anche si volesse considerare il concordato come un contratto bilaterale sottoposto al regime dell'art. 1165 soccorrerebbero i seguenti altri rilievi. Come insegna la *Suprema Corte* (sentenza 28 luglio 1932 in Foro It. 1932, I, 1295) anche in materia commerciale, rimangono fissi i presupposti per la risoluzione giudiziale dei contratti bilaterali stabiliti dall'ultimo capoverso dell'art. 1165 Cod. Civ.

« È necessario cioè » — come scrive la *Suprema Corte* — « che si sia avverato un caso di inadempienza, una violazione siffatta degli obbli-

« ghi contrattuali da *venirne frustrata o compromessa la funzione del*
 « *contratto*, da far ritenere che ove fosse stata preveduta le parti non sa-
 « rebbero addivenute alla stipulazione. Accertata questa inadempienza
 « dal giudice, egli proclama l'avvenuta risoluzione, o meglio la sussi-
 « stenza della situazione di fatto e di diritto conforme alle condizioni
 « poste dalla legge per la risoluzione del contratto ». Ed aggiunge che
 per accertare lo stato di inadempienza in rapporto a un termine appo-
 sto in contratto è necessaria l'indagine pregiudiziale sulla natura del
 termine stesso: « Perchè mentre il termine essenziale, come si è detto
 « a proposito della perentorietà, equivale negli effetti pratici ad una
 « condizione risolutiva espressa, talchè la semplice inosservanza anche
 « di un sol giorno, ove non dovuta a forza maggiore, costituisce il con-
 « travventore in posizione di inadempienza con la conseguenza inelutta-
 « bile della risoluzione del contratto, *il termine non essenziale rappre-*
 « *senta appena una delle modalità o condizioni ordinarie del contratto,*
 « le quali devono essere valutate in concreto dal giudice per stabilire
 « se la violazione, nelle circostanze in cui si è verificata ed in relazione,
 « ad un tempo, alle finalità perseguite dalle parti ed alla situazione in
 « cui venne a trovarsi il contravventore, valga a farlo considerare ina-
 « dempiante a prescindere dalla concessione eventuale della dilazione
 « giudiziale di grazia ».

La proposta di concordato S.I.F.T. stabiliva che il pagamento dei debiti concordatari doveva avvenire « *col realizzo dei diritti inerenti*
 « *alle sovvenzioni di cui alla convenzione 20 gennaio 1930 con lo Stato*
 « (R. D. 28 febbraio 1930 n. 253) » e nel termine di 6 o 12 mesi dalla

sentenza di omologazione « a seconda delle possibilità di realizzo dei diritti inerenti alle predette sovvenzioni ».

L'indicazione dei 12 mesi nella proposta messa in relazione alla condizione delle *possibilità di realizzo* dei diritti inerenti alle sovvenzioni esclude la perentorietà ed il rigore del termine. Nè alcuna essenzialità del termine deriva dalla natura del contratto o da particolari fini perseguiti dai creditori. La legge sul concordato, ammettendo la possibilità di offrire il pagamento della percentuale di concordato anche a mezzo di pagamenti parziali e differiti, non prefigge termini per la esecuzione ma subordina il concordato soltanto alla condizione che siano offerte garanzie anche per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrisondersi oltre i 6 mesi (art. 23 legge Rocco).

Dato ciò, bisogna considerare se la scadenza dell'anno dalla sentenza omologativa del concordato metta in mora colpevole la S.I.F.T., date le peculiari circostanze del caso.

Si è dimostrato che la S.I.F.T. ha dato opera diuturna, laboriosa e diligente, non solo per conseguire i certificati delle sovvenzioni statali ed il loro sconto, ma anche per risanare totalmente il proprio esercizio nell'interesse della massa, completando ed aprendo al traffico la ferrovia elettrica Piacenza Bettola, sopprimendo le linee tramviarie passive, istituendo servizi automobilistici e riducendo il personale.

E' chiaro che i successivi ritardi nella stipulazione con lo Stato vennero imposti prima dal giudizio d'appello, poi dai decreti di riduzione del tasso, poi dalle nuove esigenze affermate dal Ministero delle Finanze: una serie quasi drammatica di ostacoli successivi, nè imputabili alla

società nè da essa prevedibili: veri casi di *vis major*, esonerativi per sè stessi da ogni responsabilità.

E una volta affermato come nella specie *non si versi in alcun modo in caso di inadempienza da parte S.I.F.T.*, rimane esclusa anche l'applicazione del disposto dell'art. 42 Cod. Comm., il quale non fa che escludere per la materia commerciale la dilazione prevista dal predetto art. 1165. Infatti l'art. 42 Cod. Comm. « dice soltanto che » (*Pestalozza* « Ritardo e risoluzione giudiziale del contratto » in Riv. Dir. Comm. 1920, 2, 327) « quando il termine sia riconosciuto dal giudice « come di rigore o comunque il ritardo appaia così grave da legittimare « il richiamo all'art. 1165 (il giudice può quindi ritenere il contrario) « non si possono concedere dilazioni e ciò si comprende dato il carattere « di speculazione e l'alea inerente ad ogni operazione commerciale ».

Deve dunque concludersi, anche sotto l'aspetto delle più rigorose norme regolanti i contratti sinallagmatici, che non esiste responsabilità d'inadempimento e pertanto va esclusa la risoluzione e accordata la proroga.

La durata della stessa si propone di sei mesi, cioè fino al 9 settembre 1934. Si intende che sarà premura doverosa della società di provvedere anche prima alla distribuzione delle somme dovute non appena essa potrà realizzare le sovvenzioni.

18. - Appena sarà il caso di ricordare che la ipotesi contraria cioè quella di fallimento aprirebbe davanti alla massa il baratro rappresentato dalla revoca delle concessioni governative e dell'incameramento delle

sovvenzioni, secondo l'art. 179 della legge (T. U.) 9 maggio 1912 n. 1447.

Il pericolo, da noi segnalato nella conclusionale del giudizio di omologazione (pag. 18) sussisterebbe tuttora nel caso di fallimento.

Questa sanzione ha infatti colpito la S. A. Ferrovie Tramvie Padane di Ferrara, fallita, alla quale lo Stato ha revocata la concessione con decreto 7 settembre 1933 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » del 12 ottobre 1933.

19. - Infine non ci sembra superflua una parola per porre in rilievo conclusivo come, essendo la società diventata cosa dei creditori per effetto della attribuzione a loro del nuovo capitale azionario, la proroga non viene chiesta per un debitore con interessi contrastanti a quelli della massa, ma per un ente che agli stessi creditori appartiene e che gestisce un loro collettivo interesse patrimoniale.

Può quindi la massa medesima considerarsi il soggetto attivo e passivo della proroga domandata, essendo essa diretta a salvare e conseguire la precipua attività comune, in vista della quale il concordato è stato stipulato ed omologato. All'interesse dei creditori si ispira quindi la attuale domanda, come nell'interesse loro è da tempo guidata con la più scrupolosa diligenza la gestione della società.

SI CHIEDE

pertanto, per le su esposte considerazioni, che il Tribunale Ill.mo voglia

prorogare fino al 9 settembre 1934-XII il termine per i pagamenti previsti nella proposta di concordato.

Con ossequio.

Piacenza, 28 febbraio 1934-XII.

Dev.mo

SOCIETA' ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE

Il Presidente

F.to: Ing. ADOLFO COVI

Visto: Il Consulente Legale

F.to: AVV. GIULIO BERGMANN

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

IL R. TRIBUNALE CIV. E PEN. DI PIACENZA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone degli Ill.mi signori Dottori:

Cacciapuoti Cav. Uff. Giuliano - Presidente,

Lanero Cav. Pilade - Giudice,

Barbaro Cav. Rocco - Giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in data 28 febbraio 1934 .

dalla

SOCIETA' ITALIANA FERROVIE E TRAMVIE (S.I.F.T.)

in persona del suo Presidente sig. Ing. Comm. Adolfo Covi, autorizzato
al presente atto con delibera 21 febbraio 1934 del Consiglio di Am-
ministrazione.

Letto il ricorso e gli atti prodotti in appoggio e intesa la relazione
fatta dal Giudice all'uopo delegato il Tribunale, osserva: in

F A T T O

Con ricorso del 28 febbraio u. s. diretto a questo Tribunale la Società Italiana di Ferrovie e Tramvie di Piacenza, ammessa al beneficio del concordato preventivo omologato con sentenza 9 marzo 1933 di questo Tribunale, ha chiesto che venga prorogato di sei mesi il termine di esecuzione del concordato che, previsto nella formula relativa in 12 mesi a decorrere dalla sentenza omologativa, va a scadere il 9 marzo 1934. All'uopo la ricorrente richiama anzitutto le condizioni del concordato in base alle quali i mezzi per eseguire il pagamento della quota del 40% in contanti dovevano essere dati, come previsto anche nella stessa formula di concordato « *dal realizzo dei diritti inerenti alle sovvenzioni di cui alla convenzione 26 gennaio 1930 con lo Stato* » e cioè precisamente dal ricavato dello sconto dei certificati di avanzamento dei lavori (detti anche certificati di sovvenzione), che lo Stato avrebbe rilasciati dopo la stipulazione già prestabilita dell'atto aggiuntivo alla convenzione sopra menzionata.

Indi la ricorrente espone che, mentre la stipulazione con lo Stato di questo atto aggiuntivo — titolo per ottenere i certificati di sovvenzione — sembrava imminente all'epoca della proposta definitiva di concordato (7 gennaio 1933) e pareva quindi più che sufficiente il termine di dodici mesi per effettuare il pagamento della quota in contanti ai creditori, la detta stipulazione è stata ritardata e non è ancor oggi conclusa, sebbene debba ritenersi prossima, per essere sopravvenuti nel frattempo diversi ostacoli imprevedibili e non imputabili alla Società. Quando in-

fatti, divenuta esecutiva la omologazione con la sentenza di conferma del 29 luglio 1933 della Corte di Appello di Bologna, pareva non si dovesse attendere altro che l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri alla stipulazione dell'atto aggiuntivo, secondo lo schema che la Società aveva dichiarato di accettare fin dall'aprile antecedente, è intervenuto un primo decreto del Capo del Governo in data 25 agosto 1933, che riduceva il tasso di capitalizzazione dal 6,50 al 6%. Si è reso pertanto necessario osservare il procedimento amministrativo prescritto per rifare sulla nuova base l'intero calcolo delle sovvenzioni, procedimento che richiede alcuni mesi di tempo, dato che la pratica deve passare all'esame ed al vaglio di diversi uffici ed Enti Statali (Circolo Ferroviario di Bologna, Ministero delle Comunicazioni, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio di Stato). E quando il procedimento era compiuto è intervenuto in data 18 dicembre 1933 uno nuovo Decreto che riduceva ancora una volta il tasso di capitalizzazione dal 6 al 5%; donde la necessità di rifare una seconda volta per la via sopra accennata i calcoli da porre a base dei certificati: e mentre a ciò si procedeva si è dovuto — si assume, per volontà governativa — rifarli nuovamente, limitandoli, questa volta, alla pura e semplice liquidazione dei lavori inerenti alla linea elettrica Piacenza-Bettola, rimanendo sospesa ed impregiudicata ogni altra questione per le altre linee costruende.

Accenna ancora la ricorrente Società all'attività da essa spiegata per ottenere (come richiestole dal Ministero delle Comunicazioni per poter addivenire all'atto aggiuntivo) che la garanzia prestata al Ministero

nel novembre 1929 dalle due Società Elettriche Brioschi ed Adamello (e alla quale la S.I.F.T. aveva rinunciato con transazione inserita nel concordato) venisse da dette due Società confermata, come infatti è stata confermata nei confronti dello Stato, precisandosi nell'obbligo delle Società medesime di scontare i certificati emittendi per le nuove costruzioni fino a che non sia sostituita da altra garanzia equipolente beneviva al Ministero.

Esponde altresì le vicende per la conclusione della convenzione stipulata il 30 dicembre 1933 con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per assicurarsi lo sconto dei certificati di sovvenzione; espone infine tutta l'altra attività spiegata per avviare a soluzione gli altri problemi connessi con la esecuzione del concordato e intesi a risanare definitivamente l'azienda, quali l'apertura al pubblico della linea elettrica Piacenza-Bettola, la soppressione, in parte avvenuta ed in parte predisposta e prossima, delle linee tramviarie a vapore, antichate e passive, con la sostituzione di autolinee, il predisposto esonero del personale divenuto superfluo e i relativi prossimi accordi al riguardo, l'aumento del capitale azionario e la deliberata emissione di tre milioni di obbligazioni.

IN DIRITTO

Considera il Collegio che, attesa la natura pubblicistica delle procedure di concordato per cui viene domandata all'Autorità Giudiziaria una funzione discrezionale regolatrice nell'interesse generale della massa dei creditori, si deve riconoscere il potere di questo Tribunale di conce-

dere o meno un nuovo termine per la esecuzione del concordato, derivantegli tale potere dal disposto dell'art. 18 della Legge 10 luglio 1930 n. 995 applicabile per l'art. 24 della stessa Legge anche al concordato preventivo, che ha attribuito al Tribunale in Camera di Consiglio particolare competenza a pronunciare la risoluzione del concordato fallimentare per inadempienza ed implicitamente a riconoscere la sussistenza o meno di siffatta inadempienza.

Che detto potere è da ritenersi particolarmente sussistente in base al citato disposto di legge e ai principii generali che si sono venuti affermando dopo la legge del 1930 in materia di regolamento degli istituti fallimentari, specie nel nostro caso in cui il pubblico interesse è evidente, trattandosi di concordato relativo ad un Ente controllato che gestisce servizi pubblici estesi in tutta questa Provincia, e dalla cui particolare natura non è possibile prescindere.

Che d'altronde i motivi esposti in linea di fatto dalla Società dimostrerebbero che, mentre non ricorrono gli estremi per la risoluzione del concordato, in quanto non può considerarsi in colpa la Società, la quale ha fatto tutto quanto le era possibile per darvi completa esecuzione, impedita soltanto da un complesso di circostanze che per loro natura costituiscono evidentemente casi di forza maggiore, ricorrono per converso ragioni di sommo interesse della massa dei creditori per concedere una dilazione e così per prorogare di sei mesi il termine di esecuzione, come è stato richiesto.

P. Q. M.

Il Tribunale visti gli art. 18-24 della Legge 10 luglio 1930 n. 995

proroga

fino al 9 settembre 1934-XII il termine per i pagamenti previsti nella proposta di concordato tra la Società Italiana Ferrovie e Tramvie (S.I.F.T.) ed i suoi creditori.

Piacenza, li 3 marzo 1934-XII.

Il Presidente: f.to CACCIAPUOTI

I Giudici: f.ti LANERO - BARBARO

Il Cancelliere Capo: f.to CERRI

AVVOCATO
GIULIO BERGMANN
MILANO
Meneghini, 14

R. TRIBUNALE CIV. E PENALE DI PIACENZA

1919 TRIBUNALE CIV. E PEN. DI PIACENZA

-----IN COGNO-----

RICORSO PER RIMA CONDONAZIONE DI PERSONA

CONDONAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

della

SCUOLA ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE (SIFT)

Illustrissimi Signori,

CONCORDATO PREVENTIVO

del Consiglio di Amministrazione della Società
della

Italiana di Ferrovie e Tramvie (SIFT) sottoscritto nel
SOCCORSO ITALIANO DI FERROVIE E TRAMVIE

1935 del Consiglio di Amministrazione, che si allega,
si sono verificati i seguenti fatti:

RICORSO

SENTENZA

DI QUINTA PROMOVA DEL TERMINE DEI PAGAMENTI

Il concordato preventivo in data 7 marzo 1935 che venne con-
fermato dalla Commissione di liquidazione con sentenza del 27
luglio 1935.

È sufficiente, dopo l'insuccesso di prova già
interventato in data del 3 marzo e 5 settembre 1934,
del 7 gennaio e 9 maggio 1935, prendere nella nuova
soluzione dell'affare di essere questa, risolvendo in
conformità dei precedenti giudicati in quanto del
la prova in linea di diritto e di fatto in occasione
Società alla SIFT, per l'insuccesso della prova

REGIO TRIBUNALE CIV. E PEN. DI PIACENZA

(in Camera di Consiglio)

RICORSO PER NUOVA CONCESSIONE DI PROROGA NELLA
ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

della

SOCIETA' ITALIANA DI FERROVIE E TRAMVIE (SIFT)

Illustrissimi Signori,

Il sottoscritto Ing. Comm. Adolfo Covi quale Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della Società

Italiana di Ferrovie e Tramvie (SIFT) debitamente au-

torizzato al presente atto con delibera 22 ottobre

1935 del Consiglio di Amministrazione, che si allega,

si onera esporre quanto segue:

1°) Allo stato della procedura non è più il caso

di riassumere le precedenti fasi di questo concordato,

emologato con sentenza 9 marzo 1933 che venne con-

fermata dalla Corte di Bologna con pronuncia 29 lu-

glio 1933.

E' sufficiente, dopo le sentenze di proroga già

intervenute in data del 3 marzo e 8 settembre 1934,

del 7 gennaio e 8 maggio 1935, prendere qui le mosse

soltanto dall'ultima di esse. Questa, risolvendo in

conformità dei precedenti giudizi la questione del-

la proroga in linea di diritto e di fatto in senso

favorevole alla Sift, ha motivato che tale proroga

"può essere concessa dal Tribunale in linea di diritto, per le ragioni che hanno giustificato gli analoghi precedenti provvedimenti in linea di fatto, perchè l'inadempimento, oggi solo parziale, agli obblighi del concordato appare ancora giustificato da causa di forza maggiore; i comportamenti della debitrice fino ad oggi ed i risultati ottenuti dalla stessa danno del resto ogni migliore affidamento che essa riuscirà nell'intento della completa esecuzione degli obblighi assunti".

Peraltro il termine accordato del 9 novembre 1935 non è risultato, nella realtà, sufficiente, nonostante la ininterrotta diligenza spiegata dalla Sift, cosicchè le prudenti previsioni di allora devono essere rivedute in relazione a quanto si sta per esporre.

2°) Le sovvenzioni statali di cui al decreto 4 ottobre 1934 n.1758, come fu esposto al n.2 del precedente ricorso, vennero realizzate nella somma di lire 9.210.710 e distribuite secondo le modalità indicate al n.4 dello stesso ricorso.

Il Ministero ha invece trattenuto l'importo corrispondente agli espropri in attesa che la società abbia pagato i proprietari espropriati come si è esposto al n.3 del ricorso precedente. Tali pagamenti sono ora tutti eseguiti e l'importo di cui la società è

creditrice verso il Governo è, come già noto, di L. 898.640.= Inoltre la società è creditrice di altri minori importi per lavori eseguiti, con i quali il credito verso il Governo sale a circa un milione.

Tali somme risultano dalla lettera del Ministero delle Comunicazioni 17 dicembre 1934 n.22516 (Ispett. Generale Circolo di Bologna) nella quale sono indicati gli importi liquidati in percentuali dei totali spettanti alla Sift in base alle convenzioni.

Le sovvenzioni vengono naturalmente rilasciate dal Ministero in proporzione delle singole quantità di lavoro o di forniture effettuate, e più precisamente in base al rapporto percentuale tra l'importo dei lavori eseguiti e l'importo preventivato dell'opera completa.

L'importo preventivato dell'opera completa per il primo gruppo di lavori (sede stradale e fabbricati) è stato fissato per la Piacenza-Bettola in L.16.560.000 (art.2 primo comma dell'atto aggiuntivo 1 settembre 1934 alla convenzione 26-1-30 di concessione delle ferrovie Piacentine approvato con R.D. 4 ottobre 1934 n.1758).

L'importo preventivato dell'opera completa per il secondo gruppo di lavori (armamento completamente elettrificazione) è stato fissato in L.13.962.000 (art.

In base a detto articolo verranno dunque (articolo 2 secondo comma dell'atto aggiuntivo predetto).

Gli espropri fanno parte del primo gruppo.

Nella liquidazione delle sovvenzioni il ministero ha rilevato mancanti e non completati gli espropri

e i lavori indicati nella lettera del circolo per im-

porti pari alle percentuali indicate dall'ammontare di ciascun gruppo di lavori, e ne ha trattenuta la liquidazione.

Avendo ultimati gli espropri, nonché taluni lavori e forniture, la società ha presentato la domanda 3 ottobre 1935 n.2007 ed ora è in diritto di ottenere la liquidazione della corrispondente quota percentuale di sovvenzione.

L'importo delle sovvenzioni si calcola come segue, in base alle percentuali segnalate dal Ministero con la sopraditata lettera 17 dicembre 1934;

Importo totale L. 16.560.000x0.054.267	
(quota residua espropriazione)	L. 898.640.=
Importo totale L.16.560.000x0.06006.945	
(quota residua opere di difesa)	" 115.000.=
Importo totale L.16.560.000x0.000.846	
(quota innesti FF.SS.)	" 14.000.=
Importo totale L.16.560.000x0.062.058	
(quota opere compiute da liquidare)	L. 1.027.640.=

In base a detti importi verranno dunque rilascia-
ti certificati di annualità cinquantennali, che sconta-
ti all'Istituto Nazionale Assicurazioni, come da con-
tratto, daranno l'importo indicato di circa un milio-
ne.

Per il rilascio di questi certificati non sono ri-
chieste le formalità superate per il certificato mag-
giore, onde si ha motivo di ritenere certo l'incasso
entro pochi mesi.

3°) Altro cospice notevole di pubblici contributi
spettanti alla Sift è quello delle sovvenzioni da par-
te dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza, in
base all'art.2 della convenzione 6 gennaio 1933, in
atti quale allegato alla proposta di concordato pre-
sentata in Tribunale alla adunanza dei creditori del
giorno successivo.

Sul versamento dell'importo in contanti dovuto
dall'Amministrazione Provinciale e sul rilascio dei
certificati scontabili presso l'Istituto Nazionale del-
le Assicurazioni in base al rogito Pocaterra del 30
dicembre 1933 pure in atti, si è fatto e si fa sicuro
affidamento. Anzi l'Amministrazione provinciale avrebbe
dovuto provvedere, secondo gli obblighi assunti, testo
dopo l'apertura dell'esercizio della linea di Bettola
(3 settembre 1933) e solo in linea di correntezza le
si era concesso di attendere l'autorevolissimo esempio

costituito dal Decreto delle sovvenzioni governative del secondo gruppo, realizzate appunto in virtù del R.D. 4 ottobre 1934, come si è esposto al numero precedente.

Se non che, dopo tale decreto, l'Amministrazione Provinciale, con la quale si erano già condotte esaurienti discussioni preparatorie dal luglio al novembre 1934, come si è esposto da questa società al n. 4 del ricorso di proroga 5 gennaio 1935, con delibera del Rettorato in data 13 dicembre 1934, pure prodotta come allegato al citato ricorso del 5 gennaio successivo, si dichiarava disposta al rilascio delle 45 delegazioni annue ed al versamento in contanti delle prime cinque già scature, ma cercava arbitrariamente di ridurre alla metà il proprio contributo per i sottopassi. Seguivano trattative pazienti e attive, purtroppo senza risultato, tanto che il Rettorato ⁱⁿ adunanza del 17 luglio 1935 deliberava di sospendere ogni decisione, onde la Sift si vedeva costretta a convenire nello scorso settembre l'Amministrazione Provinciale avanti questo Tribunale.

La causa è stata spedita all'udienza del 24 ottobre p.p. in contumacia dell'Amministrazione Provinciale e, dagli atti che si trovano nel fascicolo

presso il Tribunale potrà codesto Collegio constatare come il credito della Sift verso la Provincia sia pienamente fondato su titoli prodotti e ammonta a L. 574.327,66 in contanti, oltre ai certificati cinquantennali scontabili, come sopra ed è esposto, con un ricavo attuale di circa L. 1.100.000; in totale quindi ben oltre un milione e mezzo.

Il ritardo cagionato dalla resistenza dell'Amministrazione Provinciale non è certo imputabile alla società istante, la quale non poteva e non può aderire a conclusioni ridotte e deve insistere per l'integrale riconoscimento del proprio diritto, senza di che tradirebbe l'interesse dei creditori ai quali le sovvenzioni stesse sono destinate e vincolate secondo i termini della stessa proposta di concordato.

4°) Oltre a questi due cespiti che si ritengono di realizzo vicino, la società è creditrice anche di nuovi rilevanti importi verso il Ministero delle Comunicazioni.

Come si è esposto nel ricorso di proroga del 4 settembre 1934 al n. 2; la convenzione 26 gennaio 1930 approvata con R.D. 28 febbraio 1930, n. 253 accordava alla Sift, per la costruzione della linea di Bettola, sovvenzioni eccedenti il massimo di L. 58.000 annue messe dalla legge sulla costruzione di linee affidate

"te ad industria private, con il presupposto che la ec-
"cedenza di sovvenzioni così concessa trovasse poi un
"compenso nel minor ammontare (rispetto al massimo di
"legge) delle sovvenzioni afferenti alle linee costruend-
"de in seguito (questa eccedenza era destinata anche a
"sovvenire i lavori per la stazione, per i sottopassag-
"gi e in genere le opere e provviste destinate al ser-
"vizio di tutte le linee e non della sola Bettola)"

In quel ricorso, sempre al citato n.2, sono enuncia-
te nuove direttive della Finanza fino dall'anno 1934,
che poneva in forse la costruzione delle nuove linee
per motivi di ordine generale inerenti alla depressione
economica ed a quella dei trasporti. Si è pure spiegato come
gli enti consultivi governativi abbiano allora dichiara-
to che, addivenendosi ad una liquidazione limitata
alla linea Piacenza-Bettola e riservata ogni altra
decisione per le altre linee, non si doveva superare
nell'atto aggiuntivo il massimo sussidio chilometrico
di legge, cioè L.58.000 l. Km.

In relazione con tale programma sospensivo della Fi-
nanza, l'atto aggiuntivo stipulato dalla società in da-
ta 1 settembre 1934, con l'intervento dei rappresen-
tanti dei Ministeri delle Comunicazioni e delle Finan-
ze, poi approvato con R.D. 4 ottobre 1934 n.1758, regi-
strato alla Corte dei Conti il 7 novembre, pubblicato

al Ministero delle Comunicazioni, in riferimento alla concessione di altri tracciati della Ferrovia piacentina nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre n.262, pag. 5109, allegato al ricorso per la terza proroga, mentre ricorda la convenzione originaria 26 gennaio 1930 e la riserva di determinare "la ulteriore sovvenzione per l'armamento, l'elettrificazione, il completamento, nonchè l'esercizio delle linee", provvede invece alla sovvenzione per la sola linea di Bettola, "con riserva di provvedere in seguito per gli altri due tronchi ferroviarie".

In seguito a tale riserva l'importo delle sovvenzioni per la linea di Bettola veniva limitato al massimo legale di L.58.000 per Km. riservandosi a successive decisioni la liquidazione dei lavori eseguiti (come la stazione, i sottopassi e altro) in vista delle nuove linee costruende.

Ricevute e distribuite le sovvenzioni derivanti dall'atto aggiuntivo, la Società, con lettere 9 dicembre 1934 e 22 marzo 1935 al Ministero delle Comunicazioni, dichiarava di essere pronta a svolgere il resto del programma di costruzioni e chiedeva l'autorizzazione di iniziare i lavori della linea Piacenza-Carpaneto.

Con lettera 11 marzo 1935 n.4079, il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale F.T.A., Circolo di Bologna, scriveva alla Sifts

In relazione alle premesse rivolte in questa Società

...a confronto con l'...
"tà al Superiore Ministero dei riguardi della costru-
"zione degli altri tronchi delle Ferrovie piacentine
"essendo suo intendimento, appena le condizioni della
"stagione lo permetteranno, di riprendere i lavori del
"tronco Piacenza-Carpaneto, per disposizioni del Mini-
"stero stesso avverte che codesta Società dovrà so-
"prassedere alla ripresa suddetta sino a quanto l'Am-
"ministrazione Governativa non avrà deciso in propo-
"sito".

La Società, non senza aver esperito in colloqui
diretti le preure del caso, si riveva nuovamente al Mi-
nistero delle Comunicazioni in data 18 maggio 1935,
ricordando le proprie lettere 9 dicembre 1934 e 22
febbraio 1935 e la lettera ministeriale dell'11 marzo
esponendo:

"Se tale sospensione venisse confermata e conver-
"tita in una decisione contraria all'esecuzione dei la-
"vori, gravi sarebbero le conseguenze al danno della
"Società. Basti ricordare:

- "a) La trattenuta sulle sovvenzioni che l'atto ag-
"giuntivo stipulato il 1 settembre 1934 fa riserva di
"liquidare in relazione con le nuove costruzioni;
- "b) gli obblighi contrattuali della società verso
"i propri fornitori già stipulati per l'intera rete;
- "c) le spese di personale e d'esercizio che gravano

"in modo sproporzionato a confronto con l'unica linea
"elettrica esistente.

"A tutto ciò, che non esaurisce le ragioni di danno
"della società e dei suoi creditori, si devono aggiun-
"gere gravi conseguenze nei riguardi degli enti
"locali che giustamente attendono dalla società, ormai
"risanata, il completamento del programma stipulato
"e approvato con R.D. 28 febbraio 1930 e dei ricordi
"successivi.

"Questa società sarà quindi grata a codesto Eco.no
"Ministere, se esso vorrà, con cortese sollecitudine,
"comunicare le definitive decisioni di esso, ricordate
"nella suddetta lettera dell'11 marzo 1935 del Circolo
"di Bologna".

"A questa lettera del 18 maggio facevano seguito
nuovi colloqui ed una lettera del 3 luglio 1935 nella
quale si facevano presenti "le conseguenze gravi nei
"riguardi finanziari ed economici nonché le difficol-
"tà di varia natura che si sono sviluppate nelle re-
"lazioni della società con gli enti locali appunto
"in causa della stasi a cui la società è stata obbli-
"gata di attenersi in seguito alle disposizioni di
"codesto On. Ispettorato, comunicate dal Circolo con
"la lettera qui sopra ricordata".

Finalmente la più volta annunciata e sollecitata

così in parte già si è conseguito mediante la decisione ministeriale perveniva alla società con la lettera del 22 ottobre 1935 del Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale, Circolo di Bologna, n. 20126, che si trascrive per intero:

"Per incarico del Superiore Ministero informo codesta Società che l'Amministrazione Governativa è venuta nella determinazione di far luogo alla revoca della concessione della rete delle ferrovie in oggetto per quanto riguarda i tronchi finora non costruiti Piacenza-Carpaneto-Lugagnano con diramazione Lussasco-Fiorenzuola e Castelsangiiovanni-Pianello, con riserva di ogni decisione circa l'eventuale definizione dei rapporti con codesta società per lavori e forniture già eseguite per i detti tronchi."

Con questo documento importantissimo si chiude la tormentata fase delle incertezze derivanti alla Sift (come a quasi tutte le società esercenti di ferrovie private) del grave fenomeno della contrazione dei trasporti per cause generali e speciali, mentre è assai difficile e lungo il ridurre proporzionalmente le spese di esercizio.

E' legittimo sperare che si apra, dopo la fase di assessmento giudiziale ed economico, quella di riordinamento industriale e contrattuale definitivo, seguendo la linea imposta dalla situazione economica

comin parte già si è conseguito mediante la convenzione del 6 gennaio 1933 con la Provincia che istituiva le linee automobilistiche già felicemente e tranquillamente in esercizio da oltre due anni.

Ma dalla citata lettera del 22 ottobre 1937, documento capitale, anche agli effetti del concordato, derivano due ordini di conseguenze in linea di diritto.

In primo luogo la lettera stessa, mentre revoca la concessione per i tronchi fino ad ora non costruiti, contiene una esplicita "riserva di ogni decisione circa la eventuale definizione dei rapporti con codesta società per lavori e fornitura già eseguite per i detti tronchi".

Si ponga in relazione questa frase con le ripetute e sopraggiate lettere e insistenze della Società per proseguire nelle costruzioni e si noterà che nessun accenno è fatto a inosservanza di termini da parte della società concessionaria (nonostante le lunghe vicende concordatarie) e tanto meno è fatto cenno ad una pretesa decadenza. Non è quindi menomamente invocato l'art.14 della convenzione del 26 gennaio 1930 di concessione delle ferrovie piacentine (R.D. 29-2-1930 n.273, in atti del concordato).

Si accenna invece espressamente alla definizione

San fuori di luce ricordare la relazione stessa
dei rapporti "per lavori e fornitura già eseguiti"
durante il procedimento di concordato da una società
per i tronchi revocati, cioè proprio per quei lavori
di cui i creditori (tra cui i signori Foratti,
che dovevano essere liquidati nell'atto aggiuntivo e
Ruffini, Scuro) intorno al programma della nuova
per i quali lo stesso faceva una riserva in attesa
di costruzioni. Tale riserva (prevista negli atti
della eventuale prevista revoca governativa, oggi de-
terminata) è stata liberata dalla revoca stessa e
liberata.

Da ciò deriva con evidenza che la società può ora
finalmente presentare una domanda di liquidazione per
questi titoli ed ottenere quindi il completamento di
quelle sovvenzioni che sono state poste a base e ga-
ranzia del concordato.

Ma un secondo ordine di conseguenze deriva altre-
si dalla revoca disposta. La Società, come ha già chia-
rito nella lettera 22 maggio 1935 al Ministero, ha
altri titoli di risarcimento derivanti dalla revoca
(obbligazioni verso i propri fornitori già stipulate
per la intera rete, spese di personale e di esercizio
e sproorzionate con l'unica linea elettrica, obblighi
verso gli enti locali) al che è intuitivo aggiungere
la liquidazione di un compenso per i costosi studi e
lavori, e per i mancati proventi in relazione
ad una concessione statale della durata di anni set-
tanta (art. 6 del decreto). Di tutto ciò si dovrà prov-
vedere alla liquidazione secondo l'art. 24 della con-
cessione originaria più volte citata.

31 dice. Non è fuori di luogo ricordare la relazione stessa
durante il procedimento di concordato da una commis-
sione di creditori (Ingegneri Magistretti, Peretti,
Indu. Raimondi, Stäub) intorno al programma delle nuove
costruzioni. Tale relazione (prodotta negli atti
del concordato e citata nella nostra conclusionale
del Tribunale al n. 10) calcolava il costo di costru-
zione delle nuove linee in L. 45.900.000 e le sovven-
zioni relative in oltre L. 52.000.000, quelle statali
di poco inferiori al costo della linea. Da ciò si
vede quale risparmio stia per fare ora il Governo
servendo la revoca deliberata e quale margine debba
presumersi riservato alle indennità ed agli assenta-
menti di servizi. Amministrativi centrali co-
tenti. Tutto quanto si è sommariamente esposto dimostra
come la recente disposizione governativa assicuri alla
società una non lontana realizzazione di sovven-
zioni e di compensi, che dovrà (con larghezza, o
quanto meno a sufficienza) fornire i mezzi residui
per il saldo della percentuale di concordato. Tutto
ciò era previsto già prima della precedente domanda
di proroga in data 3 maggio 1935, non solo dalla
società, ma dai maggiori creditori i quali, come è
esposto al n. 4 di tale domanda, consentivano fino
allora a grandissima maggioranza, il termine del

31 dicembre 1936 per il realizzo dei residui compensi loro ereditari, non sarebbero irreparabili morti, anzi non si debbano dallo Stato.

5°) Le medesime considerazioni pertanto che già inducessero questo Tribunale ad accordare le precedenti decreti, in luogo della revoca parziale ormai in tutti dilazioni permangono in tutta la loro portata economica, la decadenza totale delle concessioni e della nomica morale e giuridica. Il risultato atteso, sia

pure assai faticosamente, e perciò in un lasso di tempo che nella pratica ha superato le successive graduali previsioni, sta per essere raggiunto in modo definitivo. Esso non poteva, nella complessità dei rapporti economici e contrattuali, connessi al singolare servizio pubblico del quale si tratta, essere raggiunto se non a gradi con i necessari controlli e con-

sensi dei molti organi amministrativi centrali competenti.

Tale risultato non può essere, proprio all'ultimo frustrato. Esso corrisponde al pubblico ed al privato interesse.

All'interesse pubblico, in quanto l'azienda gestisce, con piena soddisfazione dell'autorità e degli utenti, il delicato servizio ad essa affidato, e ciò in tempi tutt'altro che facili per la persistente povertà dei traffici. All'interesse privato, in quanto, proprio i creditori concordatari, che hanno già per solo merito del concordato salvata una parte dei

7. ... 3 luglio 1937
8. ... Ministero Comunicazioni 27 ottobre 1939 n. 20126.

loro crediti, perderebbero irreparabilmente ogni suc-
cessivo ormai imminente realizzo, ove fosse dichiara-
ta il fallimento e lo Stato in conseguenza dovesse

decretare, in luogo della revoca parziale ormai in
atto, la decadenza totale dalle concessioni e dalle
sovvenzioni.

Si chiede pertanto una nuova proroga di mesi sei,
per i motivi evolti, dichiarandosi pronti i sotto-
scritti a fornire, a richiesta dell'ill.mo Tribunale,
ed in presenza occorrendo del Commissario Giudiziale,
tutti quei ^{nuovi} chiarimenti e documenti che venisse-
ro desiderati.

Con profondo ossequio

Piacenza 5 novembre 1935 XIV.

SOC. IT. FERROVIE E TRAMVIE

Il Presidente

F.to Ing. Adolfo Govi

Visto: Il Consulente Legale

F.to Avv. Giulio Bergmann

Si allegano:

1. Lettera Ministero delle Comunicazioni 17 dic. 1934 n. 22516 con allegato
2. " Sift 3 ottobre 1935 n. 2007 (espropri)
3. " " 9 dicembre 1934 (nuove costruzioni)
4. " " 22 febbraio 1934
5. " Ministero delle Comunicazioni 11 marzo 1935 n. 4079
6. " Sift 18 maggio 1935
7. " " 3 luglio 1935
8. " Ministero Comunicazioni 22 ottobre 1935 n. 20126.

N. 519. sent.

In nome di S.M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

IL TRIBUNALE DIV. E PEN. DI PIACENZA

costituito nelle persone degli Ill.mi signori Dottori:

Lanero Cav. Uff. Pilade

Presidente ff.

Coviello Cav. Felice

Giudice

Pucciano dr. Tommaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

che tale ricorso su cui è stato pronunciato il concordato di cui all'obbligazione del concordato affermato dalla sentenza e con-

stato da assente informato è chiaro sintomo del SOCIETA' ITALIANA FERROVIE E TRAMVIE sede di Piacenza in persona del suo presidente sig. Ing. Comm. Adolfo Covi, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione in data 21-10-1935.

Visto il ricorso i documenti prodotti in appoggio, nonché gli atti della procedura di concordato preventivo, riflettenti la summaninata Società, esistenti nella Cancelleria di questo Tribunale, dalla quale vennero richiamati.

Viste ancora le sentenze emesse da questo Tribunale alle date 3 marzo - 8 settembre 1934 e 5 gennaio e 8 maggio 1935 su ricorso della debitrice Società e con le quali venne prorogato di sei mesi e di quat-

tro e ancora di quattro e sei mesi, il termine per i pagamenti previsti nella proposta di concordato, tra la Società stessa ed i suoi creditori.

Intesa la relazione fatta dal ff. di Presidente Ritenute che la Società ricorrente domanda una nuova proroga di sei mesi al termine dei pagamenti, che per effetto delle precedenti proroghe va a scadere col 9 corrente mese.

Che tale proroga può essere concessa, perchè mentre da un lato il parziale adempimento agli obblighi del concordato affermato dalla ricorrente e constatate da assunte informazioni è chiaro sintomo del serio e fattivo proposito della stessa di adempiere agli obblighi medesimi in modo completo, d'altro lato la risultante inadempienza appare ancora giustificata da cause di forza maggiore che la debitrice ha dimostrato di avere voluto e di voler comunque eliminare nel modo migliore.

Che di tali fatti e comportamenti meritevoli di riguardo sono prova sia la offerta documentazione, sia la circostanza che la massa creditoria nella sua generalità si è astegata sempre nelle more delle concesses proroghe e fino ad oggi dal proporre reclami ed opposizioni scritte e anche semplicemente orali alle relative domande, inducente nel Tribunale la

convinzione essere essa prima ancora che il Collegio persuasa della necessità della proroga nel suo stesso interesse, e della ineccepibilità della condotta della debitrice intesa, pur nelle gravi difficoltà presentatesi, ad arrivare al completo adempimento degli assunti obblighi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale;

Visti gli art.18-24 della legge 10-7-1930 n.995

Proroga fino al 9 maggio 1936 (XIV) il termine

per il completo adempimento degli obblighi assunti al

concordato di cui trattasi dalla Società Italiana Ferrovie

e Tramvie (S.I.F.T.) coi propri creditori.

Piacenza li 7 novembre 1935 XIV.

Il Presidente ff.F.to Lanero

I Giudici F.ti Coviello Felice, Picciano

Il Cancelliere Capo F.to Cerri

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del sig. Avv. A.Fabbi

Piacenza 9 novembre 1935 XIV

Il Cancelliere F.to DADAM

S. E. Ivano Bonomi
Piazza della Libertà, 4.

ROMA

La Critica

Parva favilla

Rassegna politica economica e finanziaria delle comunicazioni e dei trasporti

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: Roma (123) - (Tel. 42-745) Via Cavour, 185
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE: A. XVIII - N. 14 - Roma 7 Aprile 1934 - (A. XII)
ABBONAMENTO ANNUO L. 40
Dato Corrente Postale 1/1000
Abbonamento annuo per l'estero L. 70

SOMMARIO

Note della settimana: Per una integrale difesa della produzione idroelettrica italiana. La compagnia del Canale di Suez. Ferrovie e Trasporti. Consumo dell'industria elettrica. La crisi da carico tipo «triform».

Nel campo telefonico. Nel mondo socialista. Bisogno dei combustibili. Notizie agricole. Siderurgia e Mercurio.

NOTE DELLA SETTIMANA

Per una integrale difesa della produzione idroelettrica italiana.

La Montecatini in questi ultimi anni, non ostante la depressione economica generale, ha potuto accrescere, con ritmo costante, il consumo di energia elettrica nei propri stabilimenti:

CONSUMO DEL GRUPPO «MONTECATINI»

1930	Kwh	1931	Kwh
1930	397.714.000	1931	1.090.450.000
1932	1.047.333.200	1933	1.197.502.100

L'energia elettrica che la Montecatini consuma — e che lo scorso anno ha raggiunto il decimo circa della produzione nazionale — solo in parte è prodotta negli impianti che il gruppo possiede nel Trentino e sull'Anza (Domodossola): il resto viene acquistato da imprese elettriche produttrici. Negli scorsi anni, mentre la produzione diretta è rimasta presso a poco stazionaria, sono progressivamente cresciuti gli acquisti di energia da terzi:

ENERGIA CONSUMATA DAL GRUPPO «MONTECATINI»

1930	Kwh	1931	Kwh	1932	Kwh	1933	Kwh
1930	397.714.000	1931	50.000.000	1932	402.213.200	1933	315.301.000

Non ostante la prudente direttiva seguita astenendosi dallo sviluppare la produzione diretta di energia, — come inconsideratamente in casi analoghi han fatto altri gruppi industriali non elettrici, — che attualmente si trovano in imbarazzo più o meno sensibile — anche la Montecatini si trova attualmente colpita da esuberanza di energia che non sa in qual modo utilizzare. Nella relazione sul bilancio 1933 si legge in proposito:

«... Non si è ancora potuto trovare un utile collocamento per i 40 milioni di Kwora di energia che in relazione ad accordi passati con la Società Adriatica di Elettricità questa deve consegnare a Marghera contro pagamento di un modesto canone di trasporto già prelevato. La Società pensa di destinare questa riserva per il proprio fabbisogno di energia alla alimentazione di un impianto elettrolitico per il trattamento dei minerali di zinco della "Monteverchio", alla quale partecipa con la Società "Montepioni". In questo modo si potrà realizzare una attività oggi inoperosa».

«... della Società Elettrica Alta Adige, è una cura inutilizzata, non avendo trovato collocamento per i 30 milioni di Kwora circa da essa erogabili. Sono allo studio alcuni progetti».

Mentre i dirigenti della Montecatini studiano un'utilizzazione di questi 80 milioni di Kwora che si sprecono, l'episodio costituisce una riprova luminosa, e speriamo decisiva, dell'errore di coloro — rari nantes... per fortuna! — che in stridente contrasto con i produttori idroelettrici che non riescono tuttora a trovare un qualsiasi utile collocamento di due miliardi di chilowattora inutilizzati — credono, o mostrano di ritenere, possibile e conveniente la creazione di nuove fonti di energia, destinate se mai ad acuire il disagio e lo squilibrio esistenti in alcuni settori dell'industria idroelettrica italiana.

Anche in questo campo, pur troppo, si manifestano a volte iniziative e progetti in cui sarebbe difficile precisare dove l'infantilismo o l'incapacità industriale si fonda e confonde con la speculazione spregiudicata. Spesso l'industria idroelettrica si è trovata in balia di tentativi più o meno inguadagni.

Un tempo pullulava la speculazione delle domande di derivazioni presentate per l'accaparramento di diritti di prelievo da negoziare al momento opportuno; ma essa restò stroncata dalla saggia legge disciplinatrice delle concessioni di acque pubbliche. Successivamente, la speculazione d'industriali o di gruppi finanziari, più o meno forlì, s'è messa ad eseguire impianti da vendere, a costruzione ultimata, con grossi e grassi lucri, agli industriali elettrici della zona oppure, nel caso di mancata compravendita, da esercitare in diretta concorrenza con le imprese esercenti.

È bene intenderci: qui non si tratta di concorrenza lecita, sibbene di sconvolgimento della normale attività produttiva.

«... L'economia — scrive Cristiano Biddoni («Corriere della Sera», n. 81 del 5 corr.) a proposito dell'inquadramento statale dell'industria — non può esistere senza una ostenta concorrenza. Saranno istituiti tribunali d'onore che sorveglieranno la concorrenza apposta perché si mantenga onesta. Sopprimere l'iniziativa privata o sostituirsi ad essa non è dunque intendimento del Governo socialnazionale. Bisogna peraltro applicare anche

il concetto della disciplina, cui il gioco delle forze economiche deve uniformarsi».

In Italia la subordinazione dell'interesse privato all'interesse collettivo è già da tempo applicata in virtù della legislazione corporativa in progressivo sviluppo. Appunto nel campo elettrico la concorrenza bisogna s'astenga da forme non lecite di coartazione dell'industria esercente. Appunto per la persistenza di nuove minacce di esecuzione d'impianti non necessari, anzi addirittura superflui, in un periodo di larga disponibilità di energia elettrica sul mercato per mancanza assoluta d'impiego, è sorto il problema della integrale difesa della produzione idroelettrica italiana.

Questa integrale garanzia è stata già stabilita dal Governo per altre industrie, in casi analoghi. Tipico si presenta, ad esempio, il precedente della siderurgia, anch'essa gravemente perturbata dal pullulare di iniziative speculative promosse da interessi privati indipendentemente o in contrasto con gli interessi generali. Il Governo con attivo interessamento è intervenuto — allo scopo di adeguare l'attrezzatura industriale della Nazione alle condizioni economiche generali — e, in base alla legge 12 gennaio 1933, n. 141, ha sottoposto a «preventiva autorizzazione» l'impianto di nuovi stabilimenti nonché l'ampliamento di stabilimenti esistenti, con evidente beneficio per l'industria.

«... La nuova legge che impone anche per la nostra industria la preventiva approvazione governativa alla costruzione di nuovi impianti — dichiara fin dall'anno scorso il Consiglio d'amministrazione di una grossa azienda siderurgica — «costituisce una garanzia contro eventuali anti-economiche iniziative promosse da interessi parassitari», spesso puramente illusori e non conciliabili con superiori interessi generali della economia nazionale. «Sotto la disciplina dei prorogati concorsi e sotto l'egida della legge sopra citata, la siderurgia italiana potrà decidere il prossimo quinquennio al consolidamento della sua struttura economica per mantenersi sempre, in qualsiasi eventualità, all'altezza del compito che le industrie nazionali come la nostra hanno di fronte al Paese».

Non meno importante è il compito dell'industria idroelettrica, la cui specifica funzione tende a ridurre la dipendenza dell'economia nazionale per il rifornimento di combustibili esteri, concorrendo in proporzioni sempre maggiori nello sforzo per attenuare il disavanzo nella bilancia commerciale dei pagamenti causato dal distacco tra importazioni ed esportazioni.

È precipuo interesse nazionale, pertanto, di assicurare e garantire la tranquillità e l'efficienza della produzione idroelettrica italiana,

difendendola contro risorgenti incursioni perturbatrici che qua e là, con finalità e per vie diverse, cercano insidiare il normale funzionamento industriale. Tra queste insidie, indubbiamente, la più pericolosa è ora costituita appunto dal minacciato accrescimento della pletera di energia alla ricerca di impiego.

La compagnia del Canale di Suez: la «détaxe» e il dividendo.

Nei primi tre mesi del 1934, dal 1. gennaio al 31 marzo scorso, il movimento del naviglio attraverso il Canale di Suez ha presentato il seguente incremento rispetto al corrispondente periodo del 1933:

PRIMO TRIMESTRE

	1933	1934
Numero navi transitate	1.318	1.511
Tonnellate della nave, in	212.250.000	292.000.000

In tre mesi, quest'anno, la Compagnie Universelle ha incassato 10 milioni di franchi di più.

Dal principio del corrente aprile è stata, intanto, ridotta di 25 centesimi di franchi la tassa di transito. Ora, nella ipotesi che l'incremento del traffico nel Canale, iniziato dal febbraio 1933, dovesse arrestarsi ed il movimento delle navi nel corrente anno 1934 non superare i 30 milioni di tonn. (tonnellate 30.676.672 nel 1933), tale riduzione si applicherà su circa milioni 2,5 di tonn. al mese e, cioè, per 9 mesi non raggiungerà i 6 milioni di franchi.

Nei primi tre mesi dell'anno corrente la Compagnia ha, in confronto del 1933, già introitato molto di più di quanto le navi che attraverseranno il Canale pagheranno in meno per la famosa riduzione di tariffa.

Anche se non si avrà ulteriore sviluppo di traffico, nessun rischio di diminuzione di utili corre la Compagnia. Si legge nella *Information* del 4 corr. (n. 71) a questo proposito:

«La détaxe qui vient d'être appliquée depuis le 1^{er} avril représente environ 4 % du droit perçu. Les recettes ayant été de façon remarquablement supérieure, depuis le 1^{er} janvier, on peut espérer que l'ensemble des recettes de l'exercice sera en nouvelle augmentation. Il semble que le solde de dividende qui sera déclaré en mai, sera très légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent».

Non è chiaro? Fin da ora si prevede un nuovo aumento del dividendo della Compagnia, anche se la tassa di transito del Canale continua ad incidere in proporzione sempre più forte su gli attuali striminziti noli marittimi. Niente paura, dunque, per i suoi privilegiati azionisti...

FERROVIE E TRANVIE

Le Ferrovie Piacentine.

La « Società Italiana di Ferrovie e Tramvie », con sede in Piacenza — che ha ora il capitale di 8 milioni di cui versato L. 3.200.000 — dopo l'avvenuta omologazione del concordato preventivo, ha emesso (deliberazione 20 ottobre 1933) obbligazioni 5% per un importo di 2 milioni (in 6000 titoli da L. 500 ciascuna).

La società, costituita nel 1922, ebbe inizialmente un capitale di 3 milioni, aumentato nel 1924 a L. 4.250.000 e nel 1925 a milioni 6,5 di lire. Questo capitale fu ridotto, una prima volta, nel 1912 da milioni 9,5 a milioni 5,7 di lire e, successivamente, nel 1915, a milioni 3,8 di lire. Dopo la guerra, nel luglio 1922 il capitale dovette essere ulteriormente svalutato a 38 mila lire, per poterlo contemporaneamente aumentare a 5 milioni; nel gennaio 1926 infine venne elevato a 10 milioni, versato L. 9.930.000.

In seguito alle spese incontrate ed agli oneri assunti per la trasformazione e l'elettrificazione della Piacenza-Bettola, ultimata nella primavera del 1932, l'azienda si trovò in condizioni di dovere chiedere il concordato preventivo; e, dopo aver svalutato ancora una volta il capitale da L. 9.930.000 a L. 49.650, per la nuova convenzione 6 gennaio 1933 stipulata con la Provincia di Piacenza, dovette reintegrarlo a 8 milioni (diviso in 160.000 azioni da nominali L. 50 ciascuna).

La Società Veneta-Emiliana.

La S. A. VENETO EMILIANA DI FERROVIE E TRANVIE, con sede in Milano, fu dal novembre 1933 decise l'aumento del proprio capitale da milioni 2,5 a milioni 4 di lire mediante l'emissione di altre azioni da nominali L. 100 ciascuna.

La Società, costituita nel luglio 1927 col capitale di 1 milione di lire, lo aveva aumentato nell'agosto 1928 a milioni 3,5 di lire.

Come si sa, la società ha costruito la Rimini-S. Marino (lunga km. 22, di cui km. 12,2 nel Regno e km. 19,7 nella Repubblica di S. Marino, aperta all'esercizio il 13 giugno 1932) e la Adria-Ariano nel Polesine (lunga km. 25).

Consiglio di amministrazione: ing. Enrico Rana (pres.), ing. Vincenzo Ladigiani (vice pres.), Max Fioruzzi (cons. del.), ing. Franco Fioruzzi.

Le imprese funiviarie in Italia.

A Bologna il 12 e 13 maggio prossimo avrà luogo un convegno nazionale delle aziende funiviarie, su iniziativa della Unione Fascista Emiliana delle Imprese di Comunicazioni Interne debitamente approvata dalla Confederazione Nazionale.

La concessione delle funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico per tra-

sporto di persone è disciplinata dalla legge 23 giugno 1927 n. 1110, modificata dal decreto-legge 24 novembre 1930 numero 1632. Le funivie private per trasporto esclusivo di merci sono regolate dalla legge 13 giugno 1927 n. 603 e regolamento 25 agosto 1928 n. 829.

L'interessenza dello Stato alla vita finanziaria delle funicolari aeree in servizio pubblico viaggiatori si manifesta con l'applicazione delle tasse erariali e di bollo sui prodotti del traffico nella stessa misura delle tranvie extraurbane, cioè in ragione del 3% sui prodotti lordi per viaggiatori bagagli e merci.

Le Ferrovie all'estero: notizie brevi.

— La CANADIAN NATIONAL RAILWAYS, dopo avere chiuso l'esercizio 1932 con una perdita netta di 60.098.000 dollari canadesi, ha chiuso il bilancio 1933 con una perdita di 58.995.000 dollari.

CRONACA DELL'INDUSTRIA ELETTRICA

La società ILLVA possiede le centrali idroelettriche di Darfo, Mazzano, Castro e Poltrago, tutte nel bacino dell'Oglio.

La centrale di Mazzano, della potenza di 3150 HP, e quella di Darfo della potenza di 7000 HP, utilizzano le acque del Duzio, in provincia di Brescia, e sono esercitate dallo Stabilimento di Lovere.

Le centrali di Castro (della potenza di 250 HP), di Tinazzo (della potenza di 630 HP) e di Poltrago (della potenza di 1000 HP) utilizzano le acque del Borlezze, in provincia di Bergamo, e sono esercitate dallo Stabilimento di Lovere.

Produzione annua complessiva: circa 70 milioni di Kwora.

La società per usufruire totalmente dell'energia elettrica prodotta negli impianti in provincia di Brescia ha recentemente modificato i macchinari di quelle centrali costruendo una linea per allacciare alle centrali stesse lo stabilimento di Lovere.

La S. A. UTILIZZAZIONE DELLE FORZE IDROELETTRICHE DEL VENETO, con sede in Venezia, ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1933 con l'utile netto di lire 13, milioni 670 mila 812,41.

Dividendo: L. 18 per ciascuna delle 600.000 azioni da nominali L. 250 costituenti il capitale sociale di 150 milioni.

La S. A. BONICHI PER ENERGIE ELETTRICHE, con sede in Milano, essendo proprietaria di 250.000 azioni (da nominali L. 100 ciascuna) della « S. A. Idroelettrica di Cerro al Lambro », le ha distribuite ai propri azionisti (un'azione idroelettrica di Cerro al Lambro); go-

— NELLA SVIZZERA, dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale, è stato approvato dal Consiglio degli Stati un credito di un milione e mezzo di franchi svizzeri destinato a favorire il turismo estero mediante la riduzione delle tasse delle ferrovie.

— A Berlino, allo scopo di collegare le quattro principali stazioni ferroviarie, sarà iniziata dall'Amministrazione della « Reichsbahn » la costruzione di una grande linea sotterranea che costituirà altresì una diretta comunicazione tra i quartieri suburbani del nord e dell'ovest della capitale. Per l'esecuzione della progettata linea occorrerà demolire numerose case, nonché rafforzare le fondazioni delle strade e degli immobili nella zona attraversata dal costruito tunnel. Il costo dei lavori è preventivato in 140 milioni di marchi, di cui 20 entro il corrente anno. La linea deve essere eseguita in modo da consentire il normale esercizio di 45 treni all'ora tra le stazioni di Potsdam e d'Anhalt, e di 36 treni tra le stazioni di Potsdam e di Stettino.

Il bilancio 1933, per ogni azione sociale) ed ha potuto, in tal modo, ridurre il capitale, come si annunziò (cfr. precedente n. 11 di questa Rassegna), da 60 a 35 milioni.

Inoltre, ha mutato la denominazione in « Società Elettrica Piacentina » avendo concentrata la propria attività quasi completamente alla zona in sponda destra del Po e principalmente in provincia di Piacenza, dov'è ora concentrando la direzione centrale.

Col bilancio chiuso al 31 dicembre 1933 è stata annata la rilevante perdita subita in dipendenza del credito concesso anni or sono e delle garanzie prestate alla « Società Italiana di Ferrovie e Tramvie (S.I.F.T.) » di Piacenza. Il bilancio presenta le seguenti risultanze:

Impianti costruiti e non stabili	L. 98.208.943,54
Impianti costruiti ed attivi	909.549,75
Magnanni	1.581.399,71
Titoli e partecipazioni	20.801.769,32
Crediti diversi	18.264.943,26
Riserve statutarie	2.745.771,29
Obbligazioni e per cento	11.361.599
Fondo ammortamenti	19.256.508,52
Debiti diversi	19.995.948,48

Il bilancio 1933 è stato chiuso in pareggio, dopo aver proceduto ai normali ammortamenti, ed assestata patrimonialmente e finanziariamente l'azienda.

La S. A. IMPRESA ELETTRICA DI REGGIO, che ha sede in Torino, ha raddoppiato il proprio capitale, da 450 mila lire portandolo a 900 mila lire (diviso in azioni da L. 50 ciascuna).

La « TENIS » SOCIETÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, con sede in Roma e direzione generale in Genova, ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1933 con le seguenti risultanze:

Impianti idroelettrici, stabilimenti elettromeccanici, officine di Prosecco e di Nerv-Montoro, Stabilimenti Siderurgici, Miniere, Stabilimento Cemento	L. 704.328.846,41
Impianti in corso	1.029.912,90
Casi e terreni di proprietà	41.555.918,73
Attrezzature e macchinari	36.886.174,30
Valori industriali	98.711.022,35
Capitale sociale	500.000.000
Fondo ammortamenti, impianti	181.283.282,54
Fondo liquidazione personale	11.117.394,25
Debiti consolidati	329.880.254

Il bilancio è stato chiuso con l'utile netto di L. 25.802.084,53 (dopo aver destinato 20 milioni ad ammortamenti).

Dividendo: 4% (L. 8 per azione di categoria A), alle azioni ordinarie e 6% L. 12 per azione di categoria B, alle azioni privilegiate.

« L'esame del bilancio — conclude il Consiglio di amministrazione nella relazione presentata agli azionisti — vi convincerà che l'avvenuta sistemazione finanziaria della vostra Società è tale da conferirle la più assoluta indipendenza. Le attuali condizioni della vostra azienda ci consentono di attendere con serenità il momento in cui ogni ramo della attività sociale non ancora adeguatamente utilizzato possa essere in più larga misura, il collocamento della energia elettrica ancora insondata. L'incremento di produzione dei nostri impianti elettromeccanici ed una migliore utilizzazione dei nostri impianti siderurgici, quale ci è consentita dalla moderna efficienza dei nostri mezzi produttivi ci appaiono fondate previsioni date il migliorato andamento del consumo nell'ultimo esercizio ».

Le navi da carico tipo "Arcform",

A Savona la scorsa settimana è arrivato, con carico di carbone di Newcastle, il piroscafo « Arcform », la seconda nave da carico costruita col nuovo sistema « Arcform ». La prima nave di questo tipo, « Arcessor », effettuò il primo viaggio nel gennaio al Plata; mentre una terza nave, « Arcgona », è stata recentemente varata a Glasgow.

Progettista di questo nuovo tipo di « cargo-boats », come si sa, è Sir Joseph W. Isherwood Bart. Caratteristica principale del piroscafo « Arcform » è la forma del suo scafo, in cui al parallelepipedo centrale Sir Joseph Isherwood ha sostituito un corpo quasi cilindrico, pur rimanendo piatto il fondo della carena. La struttura dello scafo è sistema « Isherwood Combination ».

La portata della nave è di 7300 tonn. di peso morto con un pescaggio di piedi 23-1/2 soltanto ed ha le seguenti dimensioni: piedi 302,5 x 57,5 x 25,6. Tipo a un ponte con lungo cassero centrale. Capacità cubica di grano 405.725 piedi cubi.

La nave ha cinque grandi boccaporti muniti della nuova chiusura ermetica in acciaio zincato brevettata Isherwood.

L'apparato motore è stato studiato in tutti i suoi particolari per ottenere il massimo rendimento ed una potenza indicata di 1750 cavalli. Le 2 caldaie principali sono a vapore surriscaldato e 6-raggio forzato Howden, con la pressione normale di 250 libbre.

Per quanto concerne il consumo di carbone in rapporto alla velocità, è risultato che alle prove a pieno carico, in cattive condizioni di mare, la velocità è stata di nodi 11 1/2 con appena 19 tonnellate di consumo. Da notare che trattasi di carbone di Newcastle. Durante il primo viaggio compiuto, dall'Inghilterra a Savona, la nave incontrò quasi sempre pessimo tempo e non poté perciò mantenere regolarmente per tutto il viaggio la velocità di 10 nodi che era stata prescritta al capitanio a titolo di esperimento; nei giorni 22, 23 e 24 marzo però, essendo le condizioni del mare migliorate, la nave percorse facilmente le sue 240 miglia al giorno col consumo di sole tonn. 14,5 di carbone di Newcastle.

Altra constatazione interessante è stata che anche una arida forte e mare con onde fino a 30-35 piedi di altezza al traverso, la nave si comportò benissimo con un movimento di rollio inferiore a quello di una nave comune.

Si tratta, in conclusione, di un tipo di nave che presenta una grande efficienza ed economia di esercizio.

NEL CAMPO TELEFONICO

In Inghilterra, in sostituzione dei boni del Tesoro al 4%, per l'ammontare di 65 milioni di lire sterline, viene emessa, in 1933, un nuovo prestito di consolidamento al 3%, per l'importo di 250 milioni di lire sterline, ammortizzabile dal 1934 al 1960.

I boni del Tesoro al 4%, saranno rimborsati il 30 aprile corrente. L'operazione assicura l'esistenza di un milione di lire sterline all'anno.

Negli Stati Uniti, secondo le statistiche del « National Industrial Conference Board », il reddito nazionale lordo per l'anno 1932 è valutato in miliardi 39,9 in confronto di miliardi 36,3 per il 1931 (e di miliardi 42 per il 1930).

Il reddito per abitante (che ora di 621 nel 1930) per il 1932 fu valutato a 307 ed è aumentato per il 1933 a 314.

La Gran Bretagna ha chiuso (al 31 marzo) a. a. il bilancio dell'esercizio 1932-33 con un'eccesso di 30 milioni di lire sterline.

Il debito pubblico della Francia, al 1. ottobre 1933, secondo una recente dichiarazione del Ministero delle Finanze, ammontava a:

Debito perpetuo	milioni di franchi 26.110
Id. ammortizzabile	10.175
Id. a media e breve scadenza	31.000
Id. Sottanto	34.275
Id. Poste, Telegrammi e Telefoni	1.720

Milioni di franchi 302.280

Ad esso va aggiunto il debito commerciale estero di 4.120 milioni di franchi al 1. ottobre 1933. In complesso, il debito pubblico francese nel 1933 ammonta a 306.400 milioni di franchi.

SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO

DIREZIONE: TORINO
C. MORTARA, 4



CABESTAN ELETTRICI

PEL SERVIZIO DEI RACCORDI FERROVIARI E DEI BINARI INTERNI DELLE OFFICINE
TIPI PER SFORZO DI TRAZIONE DI 1000-2000-3000 KG.

NEL MONDO MARITTIMO

L'IVA possiede una flotta di piroscafi e rimorchiatori per l'approvvigionamento di materie prime occorrenti ai propri stabilimenti e per il trasporto dei prodotti.

Questa flotta, che ha una potenzialità di trasporto di circa 500 mila tonni, all'anno, è valutata nell'ultimo bilancio al 31 dicembre 1933, in L. 17.941.007. L'anno scorso fu venduto per demolizione il vapore « Fedra ».

La SOC. LLOYD SARAGRO, il cui capitale azionario è ora ridotto a L. 26.436.375, effettua soltanto in questi giorni il rimborso di L. 30 per azione deliberato il 15 dicembre dell'anno scorso.

La « conference » fra le compagnie di navigazione esercenti linee regolari per l'Estremo Oriente ha deliberato, a causa della concorrenza del « tramp » anche in quel settore del traffico, di ridurre i noli attuali del 15%.

La MARGON INTERNATIONAL MARINE ha mantenuto per il 1933 il dividendo del 7,50%, nonostante che l'utile netto dell'esercizio sia diminuito, da 168.033 lire sterline nel 1932, a lire sterline 104.222.

Nella Spagna è stato elaborato il progetto di legge per la sistemazione delle comunicazioni marittime, che stabilisce l'istituzione di 5 linee transoceaniche e di 15 linee commerciali regolari.

Le 5 linee transoceaniche da istituire sono:

I. - Costa Cantabrica per Cuba, Messico, New York, con facoltà di ritorno per l'Inghilterra e la costa francese dell'Atlantico.

II. - Barcellona, America Centrale, con scalo alle Canarie ed eventuale prolungamento al Pacifico via Canale di Panama.

III. - Barcellona, Brasile, Rio de la Plata, con la facoltà di ritorno per Genova e Marsiglia.

IV. - Costa Cantabrica, Brasile, Rio de la Plata, con facoltà di ritorno per i porti del mare del Nord.

V. - Barcellona per le Filippine e l'Estremo Oriente, per il Canale di Suez. Lo Stato sovvenzionerà le linee transoceaniche e le linee commerciali regolari mediante premi di navigazione. Le navi dovranno essere di costruzione e di bandiera spagnola. Nel progetto sono stabiliti egualmente premi per la costruzione.

Infine, sono previste linee sovvenzionate per il collegamento delle metropoli spagnole con le sue dipendenze: Baleari, Canarie, Marocco, Rio-del-Oro, Guinea.

I fondi necessari per l'esecuzione di questo piano navale ammontano a 78 milioni e 500 mila pesetas.

Il progetto sarà prossimamente sottoposto alle Cortes.

Nel nuovo porto di Gdynia nel 1933 entrarono 4.355 navi per una stazza netta di 3.425.000 tonnellate e ne uscirono 4.317 per 3.401.033 tonnellate. Parteciparono a questo movimento le bandiere di 20 nazioni.

La bandiera svedese ha tenuto anche nel 1933 il primo posto nel movimento in arrivo; vengono poi la Polonia, la Germania, la Danimarca, la Norvegia, e gli Stati Uniti.

Il valore delle merci importate attraverso il porto di Gdynia nel 1932 fu di 133 milioni di zlotys (il 13,5% del totale delle importazioni polacche); nel 1933 il valore è ammontato a 296 milioni (cioè, al 35,9% del totale dell'importazione).

Il valore delle esportazioni attraverso Gdynia da 217 milioni nel 1932 (cioè, dal 20% del totale) è aumentato nel 1933 a 280 milioni (cioè, al 24,9% del totale delle merci esportate dalla Polonia).

La « MARITTIMA CAVANESSE » con sede in Catania, ha dovuto ridurre il proprio capitale sociale da 450 mila lire a 4500 lire.

Il naviglio mercantile mondiale in disarmo — secondo una statistica pubblicata dal « Times » del 27 marzo u. s. — si ripartisce fra i principali paesi marittimi come appresso:

Nazione	Totale tonne.	Tonn. disarmo in dia.	% del ton.
1. Gran Bretagna	11.350.000	2.911.000	25 %
2. Stati Uniti	9.333.000	2.835.000	30 %
3. Giappone	4.250.000	182.000	4 %
4. Norvegia	3.871.000	380.000	10 %
5. Germania	2.540.000	321.000	13 %
6. Francia	2.470.000	307.000	12 %
7. Italia	2.031.000	498.000	24 %
8. Olanda	2.000.000	400.000	20 %
9. Grecia	1.317.000	75.000	6 %
10. Spagna	1.118.000	119.000	11 %
11. Danimarca	1.100.000	70.000	6 %
Altre nazioni	8.475.000	322.000	4 %
Totale tonne	62.775.000	9.685.000	16 %

Da 15 milioni di tonnellate, in cifra tonda, nell'ottobre 1932, già diminuito a tonni 13.522.000 nel febbraio 1933 (pari al 20%), il tonnellaggio mercantile in disarmo nei vari paesi ammonta al 16% del naviglio totale (piroscafi e motonavi).

La CUNARD STEAMSHIP COMPANY ha chiuso nell'ultimo triennio i propri bilanci con i seguenti risultati:

	1931	1932	1933
	in lire sterline		
Entrate	5.614.311	4.913.098	4.617.006
Spese	5.917.863	4.871.863	4.576.071
Utile lordo	396.448	44.235	20.931
Ammortamenti	70.719	746.547	61.323
Onorari direttori			
pi. avv.	12.882	12.850	11.714
Interessi	222.056	222.056	222.056
Stipendi, ecc.	38.000	38.000	10.000
Perdita	363.361	927.361	914.088
A nuovo	218.627	8.102	16.282
Prof. riserva	50.000	930.000	250.000
Risparmio	73.000	10.000	15.222

Come si vede, si è colmata la perdita di ciascun esercizio mediante prelevamenti dalle riserve straordinarie della compagnia; e per l'anno scorso si è diminuito il disavanzo riducendo gli ammortamenti da oltre 700 mila sterline a 41.000 sterline soltanto.

Se la contrazione dei traffici ha diminuito ulteriormente, nel 1933, il movimento dei passeggeri nel Nord Atlantico, influenzato dalla profonda depressione economica negli Stati Uniti, pur tuttavia è rimasto costante il movimento della prima classe; ma gli introiti in lire sterline sono stati decurtati dall'abbandono del « gold standard » negli Stati Uniti.

Nel trasporto merci « Atlantic Westbound » si ebbe qualche miglioramento, annullato dal peggiorare dei trasporti « eastbound » a causa delle difficoltà dei « monetary changes ».

Si sono migliorate le condizioni del traffico Gran Bretagna-Mediterraneo. Anche risultati relativamente soddisfacenti si ebbero nei servizi per l'Australia e Nuova Zelanda, effettuati dalla « Commonwealth and Dominion Line », pur

mancaando quasi completamente il movimento merci, per cui le navi arrivano nei porti australiani quasi del tutto in zavorra. La compagnia ha messo in esercizio la nuova motonave « Port Chalmers », mentre si trovano in corso di costruzione altre due motonavi, una nel cantiere « John Brown and Co. » e l'altra nel cantiere « Swan Hunter and Wigham Richardson Ltd ».

Non continuano gli esperimenti del « coal-oil-fuel », iniziati nel 1932 sullo « Scythia »; e sono stati presi i brevetti relativi in tutti i paesi del mondo, mentre sono in corso trattative per il loro sfruttamento commerciale con importanti enti interessati.

Il gruppo « HAPAG-LLOYD-UNION » (Hamburg America Line di Amburgo e Norddeutscher Lloyd di Brema) — che aveva chiuso il bilancio 1932 con una perdita di 13.020.000 marchi — chiude ora il bilancio 1933 con una perdita di 2.500.000 marchi per ciascuna delle due compagnie.

La perdita precedente, com'è noto, fu coperta mediante prelievo dalla riserva costituita quando due anni fa si procedette alla riorganizzazione finanziaria delle due aziende.

Per il 1933, mediante una riserva speciale ed introiti straordinari, sono stati ottenuti sufficienti ammortamenti del naviglio. La perdita del 1933 sarà riportata al corrente esercizio.

La BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME CONFERENCE si è riunita ad Amburgo il 23 marzo u. s. presieduta dal Major T. Russel Cairns, presidente a sua volta della « Cairn Line of Steamship, Ltd. » di Newcastle.

Scopo della riunione era di discutere le possibilità della costituzione di « conference » per i « tramp » analoghe a quelle esistenti per i « liners ». Come osservò il Ruzhnikov, presidente del « Board of Trade », nella discussione che si svolse il 13 dicembre 1933 alla Camera dei Comuni in merito alle difficoltà che tormentano la marina mercantile britannica, mentre l'armamento da linea è riuscito ad organizzare i propri traffici sulle diverse rotte mediante le « conference » che disciplinano le tariffe

di passaggio ed i noli con utilissimi vantaggi per gli scambi mondiali, una identica disciplina è stata finora impossibile raggiungere per la marina libera da carico.

Appunto nell'intento di eliminare questa lacuna, che danneggia l'industria marittima mondiale, e specialmente inglese, il comitato esecutivo della Baltic ha ora studiato un nuovo progetto per rendere possibile il disarmo del naviglio eccedente le esigenze attuali del traffico mediante un accordo internazionale da raggiungere con l'appoggio dei Governi dei paesi marittimi. Tale accordo, in sostanza, dovrebbe far disarmare il 25% dei « tramp » di oltre 500 tonni, assicurando ai rispettivi armatori un contributo di 10 scellini per tonno, disarmato in modo da provocare un miglioramento dei noli e proteggere le linee regolari dalla concorrenza degli « outsiders ».

Pertanto, nella riunione di Amburgo la Conferenza ha approvato una deliberazione per cui, mentre propugna la riorganizzazione (mediante disarmo e demolizioni), ritiene che nessun provvedimento possa adottarsi dai singoli armatori o dalle associazioni armatoriali nazionali senza la cooperazione e l'aiuto dei Governi marittimi, di cui sollecita l'intercessimento specifico per concretare una iniziativa tendente a rendere possibile la convocazione di un convegno in cui siano rappresentati tanto i Governi quanto gli armatori delle nazioni marittime interessate. Il convegno dovrebbe esaminare sia i progetti della « British Chamber of Shipping » sia il « Copenhagen Plan », allo scopo di formulare un « definite plan » che sia accettabile tanto dai Governi che dalle singole marine mercantili.

E' stata costituita una COMPAGNIA MISTA di NAVIGAZIONE TURCO-BULGARA per esercitare un servizio di viaggi europei con piroscafi battenti bandiera turca e bandiera bulgara.

La linea è stata iniziata dal piroscafo turco « Erzerum », che, da Istanbul, ha toccato i porti di Varna e Burgas donde, ripassando per Istanbul, prosegue direttamente per Valenza. Nel ritorno farà scalo a Barcellona, Marsiglia e Genova. Durata del viaggio: 30 giorni.

Successivamente sulla linea sarà messo il vapore bulgaro « Maria Luisa » e, nel terzo viaggio, il « Vatan ».



Anche nei più piccoli villaggi voi potete rifornirvi di

SHELL MOTOR OILS
i lubrificanti di fiducia usati e conosciuti in tutto il mondo.

Non trascurate tale possibilità se volete conservare a lungo il vostro motore. I lubrificanti SHELL sono scrupolosamente raffinati e quindi esenti da sostanze peciose e da residui carboniosi.

Essi possono assicurarvi sotto qualsiasi clima una perfetta e regolare lubrificazione, perchè fluidi a freddo ed effettivamente viscosi alle alte temperature.

Sindacato Internazionale fra gli Armatori

Associazione di Mutua Assicurazione
Fondata nel 1907

Fondi di garanzia al 31 dicembre 1932 L. 3.547.449,14
Capitali assicurati dalla fondazione al 31 dicembre 1932 L. 9.678.007.160,—
Premi incassati (come sopra) L. 17.408.411,04
Utile assegnati ai soci (come sopra) L. 4.618.404,81

RISARCISCE ai soci le somme a cui essi fossero tenuti quali civilmente responsabili, per morte o danno alla integrità personale od alla salute di persone a bordo, sulle navi assicurate o su altre navi o galleggianti, a terra ed ovunque (esclusi i rischi di navigazione aerea).

REPARTE fra i suoi associati gli avanzi del bilancio.

GENOVA - VIA ROMA, 8-a

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

già Mutua Marittima Nazionale
Anonima

Capitale sottoscritto L. 30.000.000
Versato L. 21.000.000
Fondo di riserva statutaria L. 3.097.377,70
Fondo di riserva speciale " 2.446.796,52
Capitali assicurati dalla fondazione al 31-12-1932 " 15.563.216.960,—
Bilancio Speditei (come sopra) " 253.204.219,44
GENOVA - VIA ROMA, 8-a

Rassegna dei combustibili

Nell'industria del gas.

« A Turate il gas venduto dall'Azienda comunale, come si sa, è prodotto negli Alti Fori di Servola, nei di proprietà della società «Iva». Attualmente sono in corso trattative per la rinnovazione del contratto di fornitura.

« La S. A. OREVAZE MODENA, con sede in Busto Arsizio, ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1935 con l'utile netto di L. 80.813,51. Dividendo: L. 6 per ciascuna delle 12 mila azioni da nominali lire 100 costituenti il capitale di lire 1.200.000.

Il carbon fossile.

« La FERROVIA FERRATA austriaca si riforniranno in Gran Bretagna del carbon fossile occorrente per l'esercizio. Il traffico si svolgerà attraverso il porto di Trieste.

Nel campo del petrolio: notizie spicciole.

« In RUSSIA sono stati accertati nuovi giacimenti petroliferi e Chundag, sul fiume Sarchun-Daria, nel Buchara (dove in una sorda a m. 128 già si estrae nafta, circa 200 ton. al giorno), ed a System, presso il medio Volga (dove è stata individuata l'esistenza di nafta col 4% di benzina e il 70% di bitume). Anche nella regione di Bacù, a Lok-Batan, è entrata in attività una sorgente di nafta con un rendimento di 10.000 ton. al giorno.

« Le ESORTAZIONI DEL PETROLIO e prodotti derivati dagli Stati Uniti — che nel 1929 raggiunsero il valore di 561 milioni 101 mila 102 dollari — scesero nel 1932 a 208.390.832 dollari e sono valutati per il 1933 in 200.016.309 dollari. La contrazione del valore nel 1933 è stata del 4% rispetto al 1932 e del 4,3% rispetto al 1929.

« La PEROVIA DI MEXICO, costituita dal Governo messicano col capitale di 20 milioni di piastre messicane, avrà un consiglio di amministrazione di 7 membri, di cui 3 nominati dallo Stato e 4 dai possessori di azioni privilegiate.

« Il CARTELLO DEL PETROLIO IN CALIFORNIA è stato autorizzato dal tribunale in deroga al regime di restrizione della produzione petrolifera; e tale autorizzazione è stata confermata, con alcune riserve, da una decisione del Dipartimento della giustizia, nella speranza che il cartello debba mettere fine alla guerra dei prezzi.

NOTIZIE SPICCIOLE

L'Ufficio Internazionale del Vetro pubblica le statistiche del commercio estero per gli otto principali paesi esportatori durante il 1931.

Esportazione di vetro nel 1931.

	% in rapporto alla produzione
Spagna milioni di lire 2.592,7	13
Italia » » 807,9	4
Portogallo » » 766,2	3,8
Francia » » 713,2	3,5
Giamaica » » 627,7	3
Ungheria » » 592,5	3
Cile » » 48,2	0,2
Germania » » 40,2	0,2

Come si vede, l'Italia, che occupa il secondo posto tra i paesi esportatori, ha larghe possibilità di accrescere la propria esportazione di vetro, in rapporto alla consistenza della sua produzione.

Per l'esecuzione dei lavori ottenuti in Peruvia sulla Peruvia Transperuviana dall'ing. Pizzigalli, è stata costituita (ing. Cellina) a Milano la collettiva «IMPRESE G. R. PIZZIGALLI & C.», col capitale di 4 milioni.

Soci: ing. Guido Romeo Pizzigalli, ing. Paolo Righini, Celestino Ottino, Battista De Jean, Guido Dolzani, Cesare De Giovanni.

SIDERURGIA E MECCANICA

L'IDA, nella riunione al Senato del 20 giugno 1931, approvò la costituzione della «S. A. ACCIAIO e TERAPIA DI BRESCIA» alla quale «saranno apportati gli stabilimenti di Brescia del gruppo Tosi» (vedere anche nel n. 12 corr. anno di questa Rivista).

PREZZO DELLE INSERZIONI

(per millaire di linee - lunghezza cm. 6)

Pubblicità commerciale:

ultima pagina L. 2,50

nel testo » 4,00

Comunicazioni finanziarie » 5,00

Comunicato

LA SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRE DEL MONDOLFO (S.I.S.F.) con Sede in Milano - Credito L. 20.000.000 int. versato AVVERSA che: il del 17 aprile c. a. la Sola Società (Piazzale Cavour, 26) la Società Gen. Il. Edito di Elettricità (Piazzale Cavour, N. 21), la Sede di Banca della Banca d'Italia ed il Credito Italiano pagheranno il dividendo 1935 in Lire 27 per azione (credito 7%) ed in Lire 2,50 per ogni azione rappresentata da Cartelle di godimento (credito 6%).

Il 15 maggio alle ore 9, presso la sede sociale si procederà pubblicamente al sorteggio di 1000 obbligazioni 4%.

Il dal 2 luglio si rimborseranno le obbligazioni 4% estratte e si pagheranno la quota 6% delle obbligazioni 4% e la quota 12 delle obbligazioni 6%.

ANTONIO MADIA, direttore responsabile

Tipografia Poliglotta «G. G. M.» Via Bianchi Veschi, 12 - Roma - Tel. 20-576



AZIENDA GENERALE
ITALIANA PETROLI
SOCIETÀ ANONIMA
SEDE IN ROMA
CAPITALE SOCIALE
100 MILIONI
DI LIRE

Benzina Victoria
Littoria (superburante)
Petrolio Sole
Petrolio Agricolo
Petrolina
Nafta

Roma

Via Gregoriana, 41

G. B. BORSALINO

FU LAZZARO & C.

FABBRICA

ITALIANA

CAPPELLI

ALESSANDRIA (ITALIA)

...Un cappello
della G. B. Borsalino
fu Lazzaro & C.
e nulla più!

La BANCA COMMERCIALE ITALIANA

raccomanda l'uso dei suoi

ASSEGNI "VADE-MECUM,"

PER I PAGAMENTI ORDINARI

e dei

B. C. I. TRAVELLERS' CHEQUES

ASSEGNI PER VIAGGIATORI

in Lire Italiane - Franci Francesi - Marchi - Dollari e Sterline

PER CHI VIAGGIA

I "B. C. I. TRAVELLERS' CHEQUES" SONO ORA VENDUTI FRANCO DI COMMISSIONE E SPESE

Tecnomasio Italiano Brown Boveri

Sede in MILANO - Piazza Lodi, 3 - Officine in Milano e Vado Ligure

Motori per trazione elettrica
Macchinari elettrici di qualunque entità e natura

- UFFICIO DI ROMA VIA XX SETTEMBRE, 27-B - TELEFONO 45-279 -



RADIO

AUDIOLA L. 1250

SUPERETTA L. 2075

FONOLETTA L. 3525

SUPERSEIL 1680

CONSOLETTA L. 2400

PANARMONIO 10 L. 3400

PANARMONIO 12 L. 6000

PRODOTTI ITALIANI

VENDITA ANCHE A RATE

PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO

NOLEGGI DI PIROSCAFI

COMPRA-VENDITA DI NAVI (Agenti Marittimi)

DITTA SALVATORE RAINERI

Telegr. «NAUTILUS»

GENOVA - Via XX Settembre, 42

ROMA - Largo Chigi, 18

VENEZIA - San Marco, 2013

CANTIERI DEL TIRRENO - Genova

(già SOCIETÀ ESERCIZI BACINI)

RIVA-TRIGOSO (Genova) Cantiere Navale - Stabilimento Meccanico -

Fonderie - Costruzioni piroscafi mercantili e Naviglio da guerra

GENOVA (alle Grazie) Stabilimenti meccanici - Fonderie - Costruzioni

e riparazioni navali e meccaniche.

SOCIETÀ VENEZIANA DI NAVIGAZIONE A VAPORE

CAPITALE Lit. 30.000.000 versato - SEDE IN VENEZIA

Linea regolare mensile VENEZIA-CALCUTTA

tocando in andata i porti di Venezia, Spalato, Fiume, Trieste, Porto Said, Suez, Gedda, Massana, Gibuti, Colombo, Madras, Rangoon (ogni due mesi), Calcutta e nel ritorno Calcutta, Rangoon (da febbraio a luglio), Madras, Colombo, Massana, Ancona, Trieste, Venezia.

Linea regolare mensile GENOVA-CALCUTTA

tocando i porti di Genova, Livorno, Napoli, Catania, Porto Said, Suez, Massana, Madras, Calcutta e viceversa.

Per informazioni e caricazioni rivolgersi alla Sede della Società in Venezia alla Rappresentanza in Roma (Via del Quirinale, N. 21) ed agli agenti nei principali porti italiani.